



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 988

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

02/02/2020 - 05:36

Indice

1. DDL S. 988 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 988.	5
1.3. Trattazione in Commissione	19
1.3.1. Sedute	20
1.3.2. Resoconti sommari	22
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	23
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 44 (pom.) del 19/03/2019.	24
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 72 (ant.) dell'11/06/2019	28
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 75 (pom.) del 18/06/2019.	29
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 76 (pom.) del 18/06/2019.	30
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 56 (pom.) del 25/06/2019.	31
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 78 (pom.) del 02/07/2019.	49
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 80 (pom.) del 03/07/2019.	50
1.3.2.1.8. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 83 (ant.) del 16/07/2019.	51
1.3.2.1.9. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 114 (ant.) del 05/11/2019.	52
1.3.2.1.10. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 91 (pom.) dell'08/01/2020	53
1.3.2.1.11. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 14/01/2020.	67
1.3.2.1.12. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 93 (pom.) del 28/01/2020.	84
1.4. Trattazione in consultiva	85
1.4.1. Sedute	86
1.4.2. Resoconti sommari	88

1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	89
1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2019	90
1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019	99
1.4.2.1.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 175 (pom.) del 02/07/2019	110
1.4.2.1.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 194 (pom.) del 01/10/2019	119
1.4.2.1.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 209 (ant.) del 30/10/2019	130
1.4.2.1.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 242 (pom.) del 15/01/2020	137
1.4.2.2. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	144
1.4.2.2.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 68 (pom.) del 10/04/2019	145
1.4.2.3. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	149
1.4.2.3.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 66 (pom.) del 15/01/2019	150
1.4.2.3.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 67 (ant.) del 16/01/2019	158
1.4.2.3.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 68 (ant.) del 23/01/2019	161
1.4.2.3.4. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 70 (ant.) del 29/01/2019	164
1.4.2.3.5. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019	167
1.4.2.3.6. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 99 (pom.) del 09/04/2019	170

1. DDL S. 988 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 988
XVIII Legislatura

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

Titolo breve: *agricoltura con metodo biologico*

Iter

14 gennaio 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.290](#)

T. U. con [C.410](#), [C.1314](#), [C.1386](#)
approvato in testo unificato

S.988

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Maria Chiara Gadda](#) (PD)

Cofirmatari

[On. Sara Moretto](#) (PD), [On. Marco Di Maio](#) (PD), [On. Franco Vazio](#) (PD), [On. Stefania Pezzopane](#) (PD), [On. Luca Rizzo Nervo](#) (PD), [On. Alessia Morani](#) (PD), [On. Camillo D'Alessandro](#) (PD), [On. Daniela Cardinale](#) (PD), [On. Francesca La Marca](#) (PD), [On. Laura Cantini](#) (PD), [On. Chiara Gribaudo](#) (PD)
[On. Elena Carnevali](#) (PD) (aggiunge firma in data 11 dicembre 2018)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.410 - [On. Susanna Cenni](#) (PD) e altri

C.1314 - [On. Paolo Parentela](#) (M5S)

C.1386 - [On. Guglielmo Golinelli](#) (Lega) e altri

Natura

ordinaria

Relazione tecnica pervenuta il 30 ottobre 2019.

Presentazione

Trasmesso in data **13 dicembre 2018**; annunciato nella seduta n. 72 del 13 dicembre 2018.

Classificazione TESEO

AGRICOLTURA BIOLOGICA , PRODUZIONE AGRICOLA , ACQUACOLTURA

Articoli

PRODOTTI ITTICI (Artt.1, 5, 10, 11), PRODOTTI ALIMENTARI (Artt.1, 5, 10, 11), PRODOTTI AGRICOLI (Artt.1, 5, 10, 11), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Artt.3, 5, 6-9, 13, 14, 16, 17), REGIONI (Art.4), PROVINCE AUTONOME (Art.4), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.5, 16),

PROGRAMMI E PIANI (Artt.5, 7, 8), PUBBLICITA' (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Artt.5, 8, 9, 12, 13, 14, 17), IMPRESE AGRICOLE (Artt.7, 13, 17), INFORMAZIONE (Art.7), CONTROLLI DI QUALITA' (Art.7), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.7), SEMENTI (Artt.8, 18), FONDI DI BILANCIO (Art.9), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.9, 14), COOPERATIVE (Art.10), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.11), DOTTORATO DI RICERCA (Art.11), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.12), ENTI LOCALI (Art.13), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.13, 15, 17), TUTELA DEL PAESAGGIO (Art.13), ZONE E AREE PROTETTE (Art.13), VENDITA DIRETTA (Artt.13, 18), AGRITURISMO (Art.13), ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (Artt.13, 14, 15, 17), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Art.14), CONTRATTI (Artt.14, 15), VIGILANZA (Art.14), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.14), ACCORDI E CONVENZIONI (Artt.15, 16), ANTI TRUST (Art.16), ABROGAZIONE DI NORME (Art.19)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Francesco Mollame \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 19 marzo 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [9^a Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 22 dicembre 2018. Annuncio nella seduta n. 77 del 22 dicembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea),

Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 988

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 988

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati l'11 dicembre 2018, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **GADDA**, **MORETTO**, **Marco DI MAIO**, **VAZIO**, **PEZZOPANE**, **RIZZO NERVO**, **MORANI**, **D'ALESSANDRO**, **CARDINALE**, **LA MARCA**, **CANTINI**, **GRIBAUDO** e **CARNEVALI** (290); **CENNI** e **INCERTI** (410); **PARENTELA**, **MAGLIONE**, **CADEDDU**, **CASSESE**, **CILLIS**, **CIMINO**, **DEL SESTO**, **GAGNARLI**, **GALLINELLA**, **L'ABBATE**, **LOMBARDO**, **Alberto MANCA**, **MARAIA**, **MARZANA**, **PIGNATONE** e **IANARO** (1314); **GOLINELLI**, **VIVIANI**, **LOLINI**, **COIN**, **GASTALDI**, **LIUNI**, **LO MONTE**, **VALLOTTO** e **ZANOTELLI** (1386)

(V. Stampati Camera nn. 290, 410, 1314 e 1386)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 dicembre 2018

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, con l'esclusione del sistema dei controlli, i seguenti oggetti:
 - a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
 - b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
 - c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
 - d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia.
2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale, in quanto settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale, sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e sulla salvaguardia della biodiversità, che concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale

ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari, applicato nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) « produzione biologica » o « metodo biologico »: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

b) « prodotti biologici »: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera a);

c) « aziende »: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera a).

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Autorità nazionale)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito denominato « Ministro », è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Art. 4.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.

Capo III

ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito denominato « Ministero », il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato « Tavolo tecnico ».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente

soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

(Istituzione di un marchio biologico italiano)

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione « Biologico italiano » di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, al comma 1 dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

Capo V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato « Piano », che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:

- a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;
- b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;
- d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:
 - 1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;
 - 2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;
 - e) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;
 - f) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
 - g) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
 - h) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;
 - i) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici, provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;
 - l) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
 - m) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il

mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

(Piano nazionale delle sementi biologiche)

1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con scadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.

3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita annualmente dal Ministro con proprio decreto.

Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato « Fondo », destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con decreto annuale, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, rispettivamente al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), e al piano di cui all'articolo 8, nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da

individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23 e H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma ».

6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Art. 11.

(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera *a)* del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Formazione professionale)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.

(Distretti biologici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete « Natura 2000 », previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

- a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;
- b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;
- c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
- d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;
- e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;
- f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
- g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti *internet* istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.

11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14.

*(Organizzazioni interprofessionali
nella filiera biologica)*

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;

c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

- 6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;
- 7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.
2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.
3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.
4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.
5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.
6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;
- c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.
7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministro una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale. I contributi obbligatori di cui al presente comma sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 15.

(Accordi quadro)

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei

produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.

Art. 16.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;

g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.

4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

- a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;
- b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:
 - 1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;
 - 2) gestire le crisi di mercato;
 - 3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;
 - 4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;
 - 5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

- a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;
- b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;
- c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;
- d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;
- e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;
- f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;
- g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;
- h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;
- i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;
- l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette

informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 18.

(Sementi biologiche)

1. All'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-*bis*. Per la commercializzazione di sementi biologiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche non iscritte nel registro nazionale delle varietà vegetali o sementi di varietà da conservazione o da riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria ».

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. I commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 20.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 988
XVIII Legislatura

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

Titolo breve: *agricoltura con metodo biologico*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 44 \(pom.\)](#)

19 marzo 2019

[N. 72 \(ant.\)](#)

11 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 75 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 76 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 56 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 78 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 80 \(pom.\)](#)

3 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 83 \(ant.\)](#)

16 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 114 \(ant.\)](#)

5 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 91 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2020

[N. 92 \(pom.\)](#)

14 gennaio 2020

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 93 \(pom.\)](#)

28 gennaio 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 44 (pom.) del 19/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 19 MARZO 2019

44ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Manzato.*

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Discussione e rinvio)

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Fa presente che il provvedimento si compone di 20 articoli, divisi in 8 Capi.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che - fatto salvo il vigente sistema dei controlli - mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Evidenzia che la norma definisce la produzione biologica come "attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale", in quanto settore economico basato su una serie di valori prioritari. Si prevede che lo Stato favorisca e promuova ogni iniziativa volta all'incremento delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare forme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche. Infine, segnala la rilevanza della disposizione che prevede, ai fini della legge in esame, l'equiparazione del metodo di agricoltura biodinamica al metodo di agricoltura biologica, purché applicato nel rispetto delle disposizioni degli specifici regolamenti dell'Unione europea.

L'articolo 2 contiene le definizioni di "produzione biologica" o "metodo biologico", di "prodotti biologici" e di "aziende con metodo biologico".

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che individua il Ministro delle politiche agricole alimentari,

forestali e del turismo come l'autorità nazionale di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione biologica, mentre l'articolo 4 definisce le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come le autorità locali competenti a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative di settore. Le regioni sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti ai principi espressi nella legge.

L'articolo 5 istituisce presso il MIPAAFT il Tavolo tecnico per la produzione biologica, sopprimendo contestualmente il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile e il Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica. La norma stabilisce la composizione del Tavolo tecnico ed i relativi compiti: delineare indirizzi e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica; esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo; proporre attività di promozione; nonché individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.

Richiama poi l'articolo 6, che istituisce il marchio biologico italiano, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione "Biologico italiano", precisando le condizioni per il suo utilizzo.

L'articolo 7 disciplina il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con cadenza triennale e aggiornato annualmente. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con una pluralità di obiettivi: tra i più significativi, cita quelli di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali (specie dei piccoli produttori) e di sostenere le forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera produttiva, nonché il monitoraggio del settore attraverso il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), le attività di controllo, certificazione e tracciabilità dei prodotti biologici, nonché la ricerca e sviluppo dei prodotti stessi. In materia, il Ministro presenta alle Camere una relazione annuale.

L'articolo 8 introduce il Piano nazionale per le sementi biologiche, finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il piano, aggiornato a cadenza triennale, è finanziato mediante il Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita annualmente dal Ministro con proprio decreto.

Illustra poi l'articolo 9, che istituisce presso il MIPAAFT il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese autorizzate alla vendita di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Ulteriore novità è la previsione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso. Segnala quindi le misure del provvedimento finanziate con le risorse del Fondo.

L'articolo 10 introduce strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica prevedendo, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, che lo Stato sostenga la stipulazione di contratti di rete, la costituzione di cooperative tra produttori e la sottoscrizione di contratti di filiera all'interno del settore.

L'articolo 11 stabilisce una serie di misure per il sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica da parte dello Stato, sia tecnologica che applicata. In proposito, illustra in dettaglio i vari interventi: è prevista la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche e di aggiornamento per i docenti degli istituti agrari pubblici, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

L'articolo 12 detta disposizioni in materia di formazione professionale per gli operatori del settore, sulla base dei principi stabiliti con un apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Si sofferma poi sull'articolo 13, che contiene un'ampia disciplina sui distretti biologici. Fatte salve l'inclusione dei distretti biologici e dei biodistretti tra i distretti del cibo, si stabilisce che costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, con una significativa produzione con metodo biologico. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Con decreto ministeriale sono disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti; con altro decreto interministeriale sono poi definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell'atmosfera causati da impianti inquinanti. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di certificazione di gruppo.

L'articolo 14 interviene in materia di organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro può essere riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o della medesima circoscrizione economica. Ricorda che la norma in esame definisce i requisiti per il riconoscimento, tra i quali quello di rappresentare un determinato valore percentuale dei prodotti della filiera biologica nazionale o della circoscrizione di riferimento. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere al Ministero che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti alla stessa organizzazione, sulla base di alcune condizioni.

L'articolo 15 regola gli accordi quadro che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (come definite nella stessa norma) possono stipulare per la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

L'articolo 16 riguarda le intese di filiera per i prodotti biologici. Si prevede l'istituzione, presso il MIPAAFT, del Tavolo di filiera per i prodotti biologici, che propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale allo scopo di valorizzare le produzioni biologiche, i processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, la salvaguardia dell'ambiente, la tracciabilità delle produzioni, la promozione delle attività connesse, lo sviluppo dei distretti, la valorizzazione dei rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologici per pianificare e programmare la produzione.

L'articolo 17 reca disposizioni inerenti alle organizzazioni dei produttori biologici, che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il testo specifica i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute.

Segnala quindi che l'articolo 18, prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà si sono sviluppate, hanno diritto alla vendita in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro ed evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata, nonché il diritto al libero scambio. La norma rinvia alla disciplina generale contenuta nell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, recante disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale e di materiale eterogeneo biologico.

Infine, l'articolo 19 disciplina le abrogazioni espresse, mentre l'articolo 20 reca la clausola di salvaguardia per le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FI-BP) preannuncia l'intenzione di proporre alla Commissione una serie di soggetti da audire, in relazione al disegno di legge in titolo.

Il presidente [VALLARDI](#) conferma la disponibilità a recepire indicazioni su eventuali audizioni, invitando tutti i senatori interessati a far pervenire proposte a tal fine.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 72 (ant.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

indi del Vice Presidente

[SERAFINI](#)

Orario: dalle ore 11,45 alle ore 12,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI
AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI
LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO)*

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 75 (pom.) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle 14,15 ore alle ore 14,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ICQRF) DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO)

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 76 (pom.) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCIENZE DELLA VITA (FISV) E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 200 (NUOVE BIOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA) E IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO)

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 56 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019

56ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Manzato.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari
di origine locale**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni di alcuni emendamenti del Relatore: 1.100 (testo 2), 1.7 (testo 3), 3.2 (testo 3), 4.3 (testo 3), 10.1 (testo 3), 10.0.100 (testo 2) (pubblicate in allegato).

Conseguentemente, i subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.7 (testo 2)/1, 1.300/1, 3.2 (testo 2)/1, 3.2 (testo 2)/2, 10.2 (testo 2)/1 e 10.1 (testo 2)/2 si intendono riferiti ai nuovi testi dei suddetti emendamenti, in quanto compatibili.

Ricorda poi che, avendo la Commissione acquisito tutti i prescritti pareri delle Commissioni consultive, è ora nelle condizioni di procedere alla votazione degli emendamenti. Cede quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge in esame, esprime parere favorevole sulle proposte 1.1, 1.2, 1.100 (testo 2), 1.7 (testo 3), 1.200 e 1.300. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.9 e 1.300/1, mentre invita al ritiro delle proposte 1.100/1, 1.100/2, 1.5, 1.6, 1.7 (testo 2)/1, 1.8, 1.10, 1.11 e 1.12, in quanto assorbiti dalle ultime riformulazioni degli emendamenti del relatore.

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FI-BP*) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso in ordine alla proposta 1.3 del senatore Berutti.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la valutazione negativa, su questo come su altri emendamenti del senatore Berutti, miranti a inserire le attività degli artigiani tra quelle delle piccole produzioni agroalimentari locali, è motivata dall'esigenza di non ampliare eccessivamente il perimetro di tali produzioni, con il rischio di snaturare la finalità del disegno di legge. Se infatti alcuni tipi di produzioni artigianali (ad esempio la fabbricazione di oggetti di vimini o altre fibre naturali) potrebbero in astratto rientrare nel novero delle produzioni agricole, si tratta però di attività molto diverse.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione pone quindi in votazione gli identici emendamenti 1.1 e 1.2, che sono approvati.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4.

I senatori [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [TARICCO](#) (*PD*) ritirano rispettivamente i subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2.

Viene poi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.100 (testo 2).

Conseguentemente risultano assorbite le proposte 1.5 e 1.6.

Avendo il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritirato la proposta 1.7 (testo 2)/1, è posto in votazione e approvato l'emendamento 1.7 (testo 3).

Dopo che l'emendamento 1.8 è stato dichiarato assorbito, viene messa in votazione e respinta la proposta 1.9.

L'emendamento 1.200 è quindi messo ai voti e approvato. Conseguentemente, risultano assorbiti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

Dopo che il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 1.300/1, si procede alla votazione dell'emendamento 1.300, che risulta approvato.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 1, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4 (identico al 2.5), 2.6, 2.7, 2.8 (identico al 2.9) e 2.10. Esprime invece parere contrario sulla proposta 2.2.

Il sottosegretario MANZATO si pronuncia in senso conforme al relatore.

Con successive, separate votazioni, è quindi approvato l'emendamento 2.1 e respinto l'emendamento 2.2, mentre sono approvati gli emendamenti 2.3, 2.4 (identico al 2.5), 2.6, 2.7, 2.8 (identico al 2.9) e 2.10.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 2, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita al ritiro dell'emendamento 3.1, in quanto assorbito dall'emendamento 3.2 (testo 2) del relatore, mentre esprime parere contrario sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 3.2 (testo 2)/2, nonché parere favorevole sugli emendamenti 3.2 (testo 3) e 3.3.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 3.1.

Con successive, distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.2 (testo 2)/1 e 3.2 (testo 2)/2, nonché approvati gli emendamenti 3.2 (testo 3) e 3.3.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 3, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.3 (testo 3) e 4.6 (testo 2). Si esprime poi in senso contrario sull'emendamento 4.2, mentre invita al ritiro degli emendamenti 4.4 e 4.5, in quanto ricompresi come contenuto nell'emendamento 4.3 (testo 3) del relatore.

In esito a distinto scrutinio, è poi approvato l'emendamento 4.1 (testo 2), respinto l'emendamento 4.2 e approvato l'emendamento 4.3 (testo 3).

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Posto in votazione, è infine approvato l'emendamento 4.6 (testo 2).

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 4, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si pronuncia in senso contrario sulla proposta 5.1 e in senso favorevole sull'emendamento 5.2 (testo 2).

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

Con separate votazioni, è quindi respinto l'emendamento 5.1 e approvato il 5.2 (testo 2).

Viene poi posto in votazione e approvato l'articolo 5, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula parere contrario sull'emendamento 6.100/1 e favorevole sull'emendamento 6.100.

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

Con distinte votazioni è respinto l'emendamento 6.100/1 e approvato l'emendamento 6.100.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 6, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione e approvato l'articolo 7, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene quindi messo ai voti e approvato l'emendamento 7.0.1 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulle proposte 8.1, 8.2 e 8.3.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

Viene infine posto in votazione e approvato l'articolo 8, come modificato.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 9.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 9.100.

Viene poi posto in votazione e approvato l'articolo 9, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si esprime in senso favorevole sull'emendamento 10.1 (testo 3) e invita al ritiro degli emendamenti 10.1 (testo 2)/1, 10.1 (testo 2)/2, mentre si pronuncia in senso contrario sulle proposte 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8, evidenziando che il contenuto di gran parte degli emendamenti è stato ripreso con la nuova formulazione dell'emendamento 10.1 (testo 3) del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, ritira la proposta 10.1 (testo 2)/1. Sottolinea l'importanza della disposizione ivi contenuta, ripresa nella nuova formulazione della proposta 10.1 (testo 3) che è stata concordata con il relatore.

Con questa disposizione si è infatti previsto che, nel futuro decreto ministeriale che stabilirà le linee guida generali per i prodotti PPL (piccole produzioni agroalimentari locali), si indichino anche, per ciascuna categoria di prodotti, i quantitativi massimi ammissibili al regime delle PPL, in modo da garantire un quadro regolatorio omogeneo a livello nazionale, lasciando poi libere le singole regioni di definire i quantitativi specifici nel proprio territorio. Ricorda che il decreto viene adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e che, con la nuova formulazione prevista nell'emendamento 10.1 (testo 3), il decreto stabilirà anche le modalità per integrare le tipologie dei prodotti PPL, su eventuale richiesta delle singole regioni.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira a sua volta l'emendamento 10.1 (testo 2)/2.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 10.1 (testo 3).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 10, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 10.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulla proposta 10.0.100 (testo 2), invitando al ritiro degli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

La proposta 10.0.100 (testo 2) è messa ai voti e approvata.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) esprime la propria soddisfazione per l'approvazione del suddetto emendamento 10.0.100 (testo 2), in quanto rappresenta una soluzione adeguata al problema, posto fin da subito dalla sua parte politica, della necessità di introdurre sanzioni contro le violazioni e gli abusi in materia di piccole produzioni locali, al fine di garantire la qualità e l'immagine dei prodotti.

Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 11.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è messo ai voti e approvato l'emendamento 11.100.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 11, come modificato.

Essendo stato precedentemente dichiarato inammissibile l'emendamento 11.0.1, viene infine posto in votazione e approvato l'articolo 12, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi richieste di interventi in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 728, come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che la deliberazione è avvenuta all'unanimità, così come diverse delle precedenti votazioni su emendamenti e articoli. Esprime quindi la propria soddisfazione per il positivo completamento dell'*iter* in Commissione, ringraziando il sottosegretario Manzato e tutti i colleghi per il proficuo e costante apporto fornito ai lavori.

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo - assegnati in sede redigente alla 9ª Commissione, previ pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali - recanti entrambi disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo. Ciascuno di essi propone una normativa organica per il settore, destinata a sostituire quella attualmente in vigore, contenuta nella legge 16 dicembre 1985, n. 752 ("Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo").

Il disegno di legge n. 810, di iniziativa del senatore Mollame e altri, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, riprende il lavoro portato avanti dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nel corso della XVII legislatura, proponendosi di disciplinare le varie fasi della filiera del tartufo, uno dei prodotti più pregiati dell'agricoltura italiana, e di valorizzare in particolare l'attività di ricerca, che può essere essa stessa considerata un patrimonio nazionale da conservare e sostenere.

Il provvedimento si compone di diciotto articoli, raggruppati in quattro capi.

Si sofferma sull'articolo 1 che specifica l'oggetto e le finalità della legge, che detta disposizioni sulle varie fasi della filiera dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo, perseguendo tra l'altro la promozione della tutela dell'ambiente tartufigeno e la valorizzazione dei tartufi, nonché il riconoscimento dell'attività di ricerca del tartufo come patrimonio culturale nazionale.

Con l'articolo 2 si individuano le competenze, precisando che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge in esame, nonché ad adottare i piani regionali del tartufo e a coordinare la gestione delle tartufaie nazionali. Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo spetta invece di indicare, con apposito decreto, i contenuti e le modalità di redazione dei piani regionali.

L'articolo 3 contiene le definizioni dei concetti di "raccolta controllata", "tartufaia naturale", "tartufaia controllata", "tartufaia coltivata" e "tartufi coltivati".

Illustra poi l'articolo 4, recenti misure generali di tutela, che stabilisce i divieti di danneggiamento delle tartufaie e di estirpazione degli apparati produttivi. Prevede inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, elaborino la cartografia delle aree tartufigene, un censimento delle tartufaie presenti sul loro territorio e i piani regionali del tartufo.

All'articolo 5 si dettano disposizioni per l'individuazione dei generi e delle specie dei tartufi freschi destinati al consumo, affidando a un decreto del MIPAAFT la redazione dell'apposito elenco, con le caratteristiche micologiche ed organolettiche di ciascuna varietà. È poi vietato il commercio di qualsiasi tipo di tartufo non incluso nell'elenco e si stabiliscono le modalità per lo svolgimento dell'esame finalizzato all'accertamento delle specie.

L'articolo 6 disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate, che viene affidato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, insieme alle associazioni riconosciute di settore e alle università e agli enti di ricerca. Si prevede infine che la singola tartufaia controllata non possa superare la superficie di tre ettari e che vi sia un corridoio di almeno 500 metri tra ciascuna di esse.

Con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti.

L'articolo 8 consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a qualsiasi titolo le conducono di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonché per l'impianto di nuove tartufaie controllate, i quali possono usufruire delle agevolazioni fiscali e creditizie previste per i singoli conduttori di tartufaie. Sono poi dettate particolari disposizioni per il caso di aziende consorziate aventi fondi contigui oppure operanti in più regioni o province autonome tra loro confinanti.

L'articolo 9 concerne la ricerca e la raccolta dei tartufi, stabilendo che tali attività sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua, nel rispetto della disciplina dettata dalle regioni e dalle province autonome, mentre nelle tartufaie coltivate o controllate, delimitate dalle apposite tabelle, sono riservate in via esclusiva ai titolari dei fondi, ai loro familiari coadiuvanti, dipendenti e consorziati. La norma precisa poi le modalità e gli ausili consentiti per la ricerca e la raccolta nonché le pratiche vietate.

Per quanto riguarda l'articolo 10, sottolinea l'importanza dello stesso, che regola l'abilitazione a praticare la ricerca e la raccolta dei tartufi, che si consegue con il rilascio di un apposito tesserino di idoneità, della validità di sette anni, previo superamento di un esame regionale. Sono esentati dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. I

raccoglitori debbono avere un'età minima di sedici anni e le autorizzazioni rilasciate hanno valore su tutto il territorio nazionale, previo pagamento delle imposte stabilite da ciascuna delle regioni, o delle province autonome, in cui si intende praticare la raccolta. I raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà non sono soggetti ai suddetti obblighi.

L'articolo 11 detta disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto. A tal fine, il raccoglitore è tenuto ad annotare alla fine della giornata di raccolta su un'apposita scheda, allegando copia del tesserino, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte. La norma specifica le modalità per l'invio annuale della scheda alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché per l'elaborazione e la pubblicazione dei dati, anche ai fini della realizzazione di una banca dati nazionale gestita dal MIPAAFT.

L'articolo 12 disciplina i calendari di raccolta dei tartufi. Si prevede un calendario unico nazionale, con gli orari e le modalità di raccolta e di vigilanza per le varie specie e generi di tartufo, stabilito con decreto del MIPAAFT, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. È vietata ogni forma di commercio di tartufi freschi italiani nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina fiscale applicabile al settore della raccolta di prodotti selvatici non legnosi, per il quale si propongono agevolazioni in materia di imposte sui redditi, di regime contabile e di IVA. In proposito, il Presidente relatore segnala che le disposizioni contenute nell'articolo sono state introdotte nella legislazione vigente con l'articolo 1, commi 692-699, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Precisamente, è prevista un'imposta sostitutiva, pari a 100 euro, dell'IRPEF e delle relative addizionali per i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale (fino a 7.000 euro di corrispettivi annui), delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30 (tra i quali rientrano ad esempio funghi e tartufi), nonché di piante officinali spontanee. Sono poi introdotte semplificazioni contabili per gli acquirenti e i cessionari dei suddetti, nonché l'esonero dal versamento dell'IVA e dai relativi adempimenti documentali e contabili per i loro raccoglitori occasionali. Infine, viene ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile ai tartufi freschi o refrigerati.

L'articolo 14 detta disposizioni in materia di vigilanza e controlli. La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e le aziende sanitarie locali controllano invece la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L'articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni delle norme della legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui determinazione è rinviata ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 16 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione alle attività di ricerca e raccolta di tartufi, i cui introiti sono utilizzati per almeno il 50 per cento per gli interventi previsti dai piani regionali del tartufo. La tassa non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di cui siano titolari, conduttori o consorziati.

L'articolo 17 prevede l'adeguamento delle normative regionali sui tartufi, da parte delle regioni e delle province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Infine, l'articolo 18 dispone l'abrogazione dell'attuale legge n. 752 del 1985.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 933, di iniziativa del senatore Bergesio e altri, il quale indica espressamente nella relazione illustrativa, tra le sue finalità, proprio l'abrogazione della citata legge n. 752 del 1985. Si ritiene infatti che tale legge, pur avendo avuto molti meriti, sia ormai superata, in quanto inadeguata per affrontare la domanda internazionale del tartufo e dei suoi prodotti e in contrasto con la normativa europea vigente. Si pone inoltre un'esigenza di semplificazione strutturale del settore e di condivisione degli iter autorizzativi, per agevolare i controlli e meglio

tutelare il patrimonio tartufigeno nazionale, arrestando il calo della produzione spontanea e sostenendo il tartufo e i prodotti derivati, eccellenza della cultura gastronomica nazionale e importante risorsa economica.

Il disegno di legge in esame è suddiviso in sette capi e ventisette articoli.

Evidenzia che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, che disciplina la cerca, la raccolta e la coltivazione, la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo, l'attività vivaistica di produzione e la vendita delle piante micorrizzate, la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale, i controlli e le sanzioni nonché le disposizioni finanziarie. Si sottolinea la finalità di tutela del patrimonio tartufigeno nazionale da parte di tutti gli attori della filiera, riconoscendone il valore culturale, socioeconomico e ambientale, e si precisa che l'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale, rinviando alle regioni e alle province autonome la disciplina delle varie attività, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal provvedimento.

Con l'articolo 2 si forniscono le definizioni dei seguenti concetti: "cerca", "produttore di tartufo", "tartufaio" o "raccoltore di tartufo", "tartuficoltore o "coltivatore di tartufo", "tartufaia naturale", "tartufaia naturale controllata", "tartufaia coltivata", "tartufi coltivati" e "raccolta controllata".

L'articolo 3 è dedicato al piano nazionale della filiera del tartufo, finalizzato a individuare gli interventi prioritari per il settore, quale strumento programmatico strategico destinato a fornire alle regioni un indirizzo per le misure da inserire nei piani di sviluppo rurale. Il piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerta con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni,

L'articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico del settore del tartufo, che è l'organismo consultivo-tecnico a supporto del MIPAAFT per il settore dei tartufi. È composto da rappresentanti dei Ministeri e degli altri enti pubblici competenti, delle regioni e delle province autonome, delle associazioni di categoria e del mondo universitario, che durano in carica tre anni. Alcuni esperti (fino a cinque) sono assegnati all'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato, mentre altri (sempre fino a cinque) sono preposti all'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore.

Particolarmente rilevante l'articolo 5, che definisce l'elenco delle specie e forme che possono essere raccolte e destinate al consumo umano nel territorio nazionale, le cui caratteristiche sono definite con un apposito decreto. Altre specie edibili non presenti nell'elenco possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16. Si prevede poi l'accertamento delle specie da parte di un operatore munito di tesserino e, in caso di dubbio o contestazione, da parte di una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

L'articolo 6 riguarda la tutela e gestione degli habitat di produzione naturale del tartufo. Si rinvia a un decreto del MIPAAFT, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di intervento relative alle norme di tutela, alle pratiche di gestione e agli interventi che sono finalizzati a recuperare, migliorare e gestire in modo sostenibile la produttività degli habitat naturali del tartufo.

All'articolo 7 sono stabiliti i diritti di proprietà sui tartufi: l'attività di cerca e di raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, e il tartufaio abilitato diviene proprietario dei tartufi raccolti in tali ambienti. Nelle tartufaie naturali controllate e in quelle coltivate il diritto di proprietà spetta al conduttore, che deve però apporre apposite tabelle lungo il perimetro delle tartufaie (obbligatorie per quelle naturali controllate, facoltative per quelle coltivate). La riserva della raccolta e la relativa tabellazione sono disciplinate da ogni regione o provincia autonoma, le quali istituiscono altresì il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5. Sono infine disciplinate le modalità di trasferimento del diritto di

raccolta.

Si sofferma poi sull'articolo 8, che definisce il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate da parte di apposite Commissioni di verifica; il MIPAAFT, con apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, determina i criteri di composizione e le modalità di funzionamento, nonché i contenuti minimi dei piani di miglioramento delle tartufaie finalizzati alla conservazione dei tartufi e dell'ambiente tartufigeno.

L'articolo 9 stabilisce il riconoscimento delle tartufaie coltivate, che ha durata quindicennale e consente al conduttore, qualora lo ritenga necessario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce l'iter di riconoscimento e/o revoca delle tartufaie coltivate.

L'articolo 10 consente la possibilità di costituire consorzi e forme aggregative della proprietà tra aziende agricole e forestali per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

L'articolo 11 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano fissino la disciplina della cerca e della raccolta del tartufo nei boschi, nei terreni non coltivati e nei demani e istituiscano un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo che viene aggiornato annualmente. Entro il 28 febbraio di ogni anno le regioni e le province autonome comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la lista dei tartufai abilitati e di quelli esonerati dalla cerca e raccolta.

L'articolo 12 stabilisce le norme generali di cerca e raccolta, indicando le modalità consentite e le pratiche vietate.

L'articolo 13 prevede l'abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi: chi vuole praticare tale raccolta deve frequentare un corso e sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, predisposti periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, con proprio decreto definisce i contenuti minimi dei corsi di formazione istituiti a livello nazionale e regionale. Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. L'età minima per essere ammessi all'esame è di sedici anni. Il superamento permette di ottenere un tesserino di abilitazione che vale sull'intero territorio nazionale, dura dieci anni e il cui rinnovo è subordinato alla partecipazione ad apposite giornate di aggiornamento.

L'articolo 14 specifica i requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare. Si stabilisce tra l'altro che la raccolta del tartufo, anche spontaneo, è da configurarsi come produzione primaria e che il possesso del tesserino previsto dall'articolo 13 attestante l'idoneità del tartufaio vale come notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente.

L'articolo 15 stabilisce il calendario legale di cerca e raccolta (fatta eccezione per le tartufaie coltivate), salvo apposite modifiche previste dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, rispettando comunque almeno due mesi di fermo biologico.

Richiama poi l'articolo 16, che definisce le modalità di vendita dei tartufi freschi al consumatore finale e prevede anche la modalità di vendita dei tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, che possono essere messi in vendita dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore. Sono poi fornite ulteriori specifiche per la commercializzazione, tra cui l'apposizione delle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, come stabilito all'articolo 5, nonché, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, l'indicazione del Paese di origine. I tartufi freschi possono essere venduti solo nei periodi di raccolta e nei dieci giorni successivi alla chiusura dei periodi stessi.

L'articolo 17 disciplina alcuni aspetti dell'etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi, che devono sempre recare il nome latino della specie utilizzata.

Con l'articolo 18 si rinvia la rintracciabilità del prodotto tartufo alle norme dell'Unione europea. Un decreto del MIPAAFT, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, stabilisce le modalità di

controllo e monitoraggio dei tartufi raccolti e commercializzati in Italia al fine di realizzare una banca dati nazionale aggiornata annualmente.

L'articolo 19 riguarda la produzione e commercializzazione delle piante micorrizzate con tartufo (ossia quelle piante che crescono in simbiosi con i tartufi), rinviando le modalità di certificazione (obbligatoria ai fini della messa in commercio) ad uno specifico decreto del MIPAAFT, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Illustra poi l'articolo 20, che definisce gli organismi deputati ai controlli, che sono affidati al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni e delle province autonome, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L'ICQRF, le aziende sanitarie locali e altre autorità abilitate controllano poi la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L'articolo 21 disciplina le sanzioni. Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni sono suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e dei diritti di terzi e sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate, nonché con la confisca del prodotto. I prodotti confiscati possono essere destinati alla vendita, alla cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

All'articolo 22 si dettano le disposizioni finanziarie, volte ad introdurre un "contributo ambientale" regionale finalizzato a mantenere i territori idonei e disponibili alla cerca e raccolta del tartufo e alla ricerca scientifica volta alla conservazione, al recupero e al monitoraggio degli ambienti naturali di sviluppo del tartufo. Il contributo, non inferiore ai 100 euro all'anno, è obbligatorio per la raccolta del tartufo in boschi e terreni non coltivati e va pagato in ogni regione nella quale il raccoglitore si reca per esercitare la raccolta.

L'articolo 23 affida alle regioni e province autonome Bolzano la gestione del patrimonio tartufigeno attraverso le entrate di cui all'articolo 22.

L'articolo 24 consente alle regioni e alle province autonome di istituire, d'intesa con il MIPAAFT, marchi di qualità della filiera del tartufo. Il Ministero può inoltre proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare.

L'articolo 25 reca la clausola di mutuo riconoscimento tra i Paesi UE, EFTA e SEE, mentre l'articolo 26 prevede l'adeguamento alla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, l'articolo 27 dispone l'abrogazione della legge n. 752 del 1985.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) segnala di aver presentato il disegno di legge n. 918 che interviene sulla medesima materia dei provvedimenti in esame e che dovrebbe a breve essere assegnato alla Commissione. Chiede quindi di attendere tale assegnazione per poter abbinare il disegno di legge agli altri due e avviare un eventuale ciclo di audizioni o altri approfondimenti istruttori.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FI-BP) preannuncia la sua intenzione di sottoscrivere il disegno di legge n. 933 del senatore Bergesio.

Il presidente [VALLARDI](#) assicura che la Commissione attenderà l'avvenuta assegnazione e congiunzione del disegno di legge richiamato dal senatore Taricco prima di procedere con il seguito dell'esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le

partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di un unico articolo, volto ad aggiungere un nuovo comma all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società partecipate).

Rammenta che l'articolo 4 prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche, di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Il provvedimento in esame aggiunge un nuovo comma *9-quater* per prevedere che tale divieto non si applichi alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Ricorda, infine, che il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione agricoltura in sede redigente, con i pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª e Questioni regionali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul provvedimento in esame, approvato in prima lettura dalla Camera e sul quale la Commissione agricoltura deve rendere parere alle Commissioni riunite 6a e 10a, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Per gli aspetti di interesse della 9ª Commissione, segnala l'articolo 16-ter, introdotto alla Camera, che equipara, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).

L'articolo 32, modificato nel corso dell'esame alla Camera, introduce in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian sounding*, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione volte a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano. Il decreto interministeriale attuativo della misura è adottato dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla legge di conversione del decreto-legge, anche di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Lo stesso articolo 32 introduce poi modifiche al Codice della proprietà industriale (CPI, decreto legislativo n. 30 del 2005) per facilitare l'identificazione e il contrasto dell'*Italian sounding*. Si specifica il divieto di registrazione come marchi di segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate, di nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani, nonché di parole o segni lesivi della reputazione dell'Italia. Inoltre, si estende la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell'*Italian sounding*.

È previsto, per il triennio 2019-2021, il cosiddetto "Voucher 3i - investire in innovazione", volto a supportare le *start-up* innovative.

L'articolo in esame demanda inoltre al Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e

marchi (UIBM) l'adozione di un atto annuale di programmazione dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, per stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. È poi riconosciuta un'agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani. Ulteriori norme disciplinano l'apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il *Patent cooperation Treaty*.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che, dati i tempi ristretti per l'esame del disegno di legge in Senato, la Commissione dovrebbe rendere il prescritto parere alle Commissioni di merito possibilmente nella giornata odierna.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) concorda con l'osservazione del Presidente.

Si apre il dibattito.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) dichiara di condividere la disposizione contenuta nell'articolo 16-ter del provvedimento in esame, ricordando che la proposta di equiparazione delle società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti ai fini dell'IMU, era stata già da tempo avanzata dal suo partito e osteggiata inizialmente dalle forze politiche della maggioranza. Rileva quindi con favore il cambio di avviso della maggioranza. Analoga condivisione esprime sulle misure dell'articolo 32, tese a rafforzare la lotta al fenomeno dell'*Italian sounding*, che reca gravissimi danni ai prodotti agroalimentari italiani.

Malgrado queste valutazioni positive sugli aspetti di competenza della Commissione, il provvedimento in esame presenta però gravi criticità nel suo impianto complessivo, per la congerie di misure eterogenee e confuse che intervengono su vari settori economici ma che, invece di favorire lo sviluppo e la semplificazione burocratica, finiscono per aumentare ancora di più adempimenti e oneri a carico delle imprese.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) apprezza anch'egli le norme per il settore agricolo contenute nel disegno di legge, in particolare quelle per il contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*. Lamenta però le risorse esigue stanziare per favorire le forme di aggregazione tra le imprese agricole, ancora in grave sofferenza.

Complessivamente valuta negativamente il decreto-legge in conversione che contiene misure e risorse insufficienti per un vero rilancio dell'economia, malgrado i proclami delle forze di Governo.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la questione dell'equiparazione, ai fini IMU, delle società agricole agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti era stata in realtà segnalata anche dalle forze di maggioranza, ma solo ora si è riusciti a tradurla in legge. E' vero che il decreto-legge in conversione avrebbe potuto contenere altre misure a favore del settore agricolo, ma ritiene comunque che siano stati fatti importanti interventi che potranno essere arricchiti da futuri provvedimenti. Propone pertanto di rendere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) evidenzia come il disegno di legge contenga importanti misure per la tutela delle eccellenze agroalimentari italiane contro il fenomeno dell'*Italian sounding*, nonché aiuti alle piccole e medie imprese del settore. Preannuncia pertanto il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*), richiamando le considerazioni già svolte nel dibattito, pur condividendo le norme dedicate al settore agricolo, mantiene il giudizio negativo sul provvedimento in

esame, preannunciando il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) dichiara di condividere gli interventi inseriti nel disegno di legge per il settore agricolo, ma evidenzia la valutazione negativa del suo Gruppo sull'impianto complessivo del provvedimento. Preannuncia, pertanto, l'astensione in sede di voto sulla proposta di parere.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) preannuncia anch'egli, per le medesime ragioni, l'astensione della propria parte politica.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riconosce che sarebbe stato certamente auspicabile poter inserire altre misure nel provvedimento in esame per lo sviluppo del settore agricolo. Tuttavia, sono stati previsti interventi comunque molto importanti, a cominciare dalle norme per il contrasto all'*Italian sounding*, che potranno certamente essere rafforzate e ampliate in futuro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, pone infine ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che è approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, convocato al termine della seduta odierna, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. 988 (agricoltura con metodo biologico) svolte l'11 giugno e il 18 giugno e sull'affare assegnato n. 200 (nuove biotecnologie in agricoltura), svolta il 18 giugno, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [728](#)

Art. 1

1.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata, come quota parte della produzione totale finalizzata all'integrazione del reddito o come produzione complessiva di equivalente ammontare;».

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata come integrazione del reddito o come integrazione equivalente della produzione complessiva;».

1.7 (testo 3)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti: «od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato».

1.7 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti: «od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa».

Art. 3

3.2 (testo 3)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «e dal numero di registrazione dell'attività», aggiungere le seguenti: «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10. »;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

3.2 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «e dal numero di registrazione dell'attività», *aggiungere le seguenti:* «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10. »;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

Art. 4

4.3 (testo 3)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi e loghi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;

c) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.»;

d) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32 mila euro per l'anno 2019.».

4.3 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;

c) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari

identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.»;

d) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32 mila euro per l'anno 2019.».

Art. 10

10.1 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Disposizioni applicative*). - *1.* 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- a)* il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma 1, che stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;
- b)* le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;
- c)* le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
- d)* le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento (UE) 543/2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale e europeo, in materia agroalimentare.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

10.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Disposizioni applicative*). - 1. 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- a) il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;
- c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
- d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

10.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 ovvero il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.».

10.0.100

IL RELATORE

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 ovvero il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.».

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 78 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Presidenza del Presidente

VALLARDI

indi del Vice Presidente

SERAFINI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO), DI RAPPRESENTANTI DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, DI RAPPRESENTANTI DI AGROFARMA-FEDERCHIMICA E ASSO FERTILIZZANTI-FEDERCHIMICA E DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE E FORESTALI (FIDAF)

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 80 (pom.) del 03/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 80
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,35

*AUDIZIONE INFORMALE, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA
CON METODO BIOLOGICO), DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN
AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)*

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 83 (ant.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,50

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO
AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) E DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE BIOLOGICO IN
RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO)*

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 114 (ant.) del 05/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019

Presidenza della Vice Presidente
FATTORI

Orario: dalle ore 12,45 alle ore 13,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ORGANISMI
CERTIFICAZIONE ISPEZIONE PROVE TARATURA - CONFORMA IN RELAZIONE AL DISEGNO
DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO)*

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 91 (pom.) dell'08/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCLEDÌ 8 GENNAIO 2020
91ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 luglio 2019.

Il presidente relatore [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che il 25 giugno ed il 9 luglio 2019 si è svolta la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810, 918 e 933. Successivamente la Commissione ha proceduto a svolgere un ciclo di audizioni che ha coinvolto diversi soggetti e si è concluso nella giornata odierna.

Illustra quindi una proposta di testo unificato (pubblicata in allegato), che raccoglie i principali elementi comuni dei tre disegni di legge.

Sottolinea, in particolare, come il testo si presenti quale sintesi dei tre disegni di legge precedentemente depositati, ponendosi come obiettivo di trovare il punto di incontro tra tutti gli operatori coinvolti nella filiera del tartufo, a partire dai tartufai sino a raggiungere gli imprenditori. Fa presente che l'esigenza di una rinnovata norma quadro è avvertita con forza dal settore anche, e soprattutto, al fine di superare, con l'abrogazione, le disposizioni contenute all'interno della legge n. 752 del 1985, tutt'ora in vigore, principalmente in relazione alla normativa dell'Unione Europea vigente e alla necessità di apportare semplificazioni strutturali, tenuto conto delle correnti problematiche del settore, nonché della necessità di una condivisione degli *iter* autorizzativi della raccolta e coltivazione del tartufo, che permetteranno alle istituzioni dedicate ai controlli una maggiore

efficacia ed efficienza. Peraltro, con il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata il 22 febbraio 2018, il Piano nazionale della filiera del tartufo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha armonizzato le posizioni degli attori economici ed istituzionali di tale filiera, al fine di delineare principi condivisi per agevolare la stesura del presente testo unificato. Richiama infine brevemente i principali contenuti del disegno di legge, che consta di sei capi e ventisei articoli, che vanno dalle disposizioni generali fino alle misure finanziarie, transitorie e finali.

Ad una richiesta di chiarimenti della senatrice [LA MURA](#) (M5S), il presidente relatore [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che il testo presentato è frutto di un lavoro di sintesi ed è stato predisposto con la collaborazione dei presentatori dei tre disegni di legge in esame, che ne hanno sostanzialmente condiviso i contenuti.

Su proposta del presidente la Commissione conviene pertanto di adottare il testo unificato presentato dal presidente relatore quale base per il seguito dell'esame e di rinviare altresì alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al predetto testo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 marzo 2019.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione sul disegno di legge in esame, pervenuto in Senato dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati. Successivamente si è svolta la fase delle audizioni che, grazie al coinvolgimento di numerosi soggetti, ha consentito un sufficiente approfondimento delle tematiche oggetto del disegno di legge: tale fase, pertanto, può essere dichiarata conclusa.

Ricorda infine che, nel precedente Ufficio di presidenza della Commissione, si era convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge per il 15 gennaio 2020.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) ritiene sia opportuno posticipare tale termine.

Il presidente [VALLARDI](#) propone pertanto di rinviare alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al testo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) illustra il testo in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei

deputati ed assegnato alla Commissione in sede referente, che mira ad introdurre nell'ordinamento norme per limitare il fenomeno della vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed agroalimentari, prevedendo altresì una delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

Il provvedimento si compone di due Capi e di cinque articoli.

Nel Capo I - intitolato "Limitazioni alla vendita sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso per i prodotti agricoli e agroalimentari" - l'articolo 1 prevede disposizioni in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. In particolare si prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 - che disciplina appunto i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Si ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

Passando al Capo II - intitolato "Sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione" - l'articolo 4 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori. Viene, al riguardo, previsto che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 5 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. A tal fine, ai sensi del comma 1 il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi (elencati al comma 2): a) definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; b) introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione di prodotti alimentari e agroalimentari; c) definizione e sviluppo di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione alimentare; d) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità. Ai sensi del comma 3 tale decreto sarà adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari,

forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Lo schema di decreto sarà, poi, trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmetterà nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e modificazioni, mentre le Commissioni potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto potrà essere adottato. È prevista infine al comma 4 una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FIBP-UDC*) segnala che sono stati presentati sullo stesso argomento altri disegni di legge.

Il presidente [VALLARDI](#) rassicura che tali testi, non appena assegnati, potranno essere esaminati congiuntamente con il disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [810, 918, 933](#)

NT

Vallardi, *relatore*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge disciplina i seguenti aspetti della filiera del tartufo:

- a) la cerca, la raccolta e la coltivazione;
- b) la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale;
- c) la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo umano;
- d) l'attività vivaistica di produzione, la commercializzazione e la vendita delle piante micorrizzate con tartufo;
- e) i controlli e le sanzioni;
- f) le disposizioni finanziarie.

2. La presente legge si pone come finalità la tutela del patrimonio tartufigeno nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socioeconomico ed ambientale, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione, la tutela del cane, nonché l'adeguato sostegno alla valorizzazione del tartufo, tutelando il consumatore.

3. L'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge le modalità di cerca, raccolta, coltivazione dei tartufi e gestione degli ambienti tartufigeni, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla presente legge e non possono delegare ad enti subordinati.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

- a) «cerca»: l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane addestrato;
- b) «produttore di tartufo»: il tartufaio e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;
- c) «tartufaio» o «raccoglitore di tartufo»: colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo, o comunque non coltivato;
- d) «tartuficoltore» o «coltivatore di tartufo»: il conduttore di una «tartufaia» di cui detiene la proprietà o altro diritto sul fondo e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali controllate;
- e) «tartufaia naturale»: qualsiasi superficie con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi in cui cresce il tartufo;
- f) «tartufaia naturale controllata»: tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo e in cui è verificata la manutenzione effettuata dal conduttore attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo in sito;
- g) «raccolta controllata»: l'insieme delle operazioni che comprendono la cerca e la raccolta dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nelle e dalle tartufaie naturali; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge;
- h) «tartufaia coltivata»: una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizzate con tartufo in un terreno nudo, con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali;
- i) «tartufi coltivati»: tartufi raccolti dalle tartufaie coltivate, ivi comprese le tartufaie naturali controllate;
- l) «tartufi selvatici»: tartufi raccolti in bosco, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali, lungo i corsi d'acqua e nei pascoli in assenza di bestiame;
- m) «associazioni riconosciute»: le associazioni di tartufai e di tartuficoltori riconosciute dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che non vi abbiano già provveduto, approvano un regolamento che fissa i criteri di riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1 lettera m) secondo linee di indirizzo adottate in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Sono fatte salve le altre definizioni di cui alle pertinenti normative vigenti di carattere nazionale ed europeo.

Art. 3

(Piano nazionale della filiera del tartufo)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato il «piano nazionale della filiera del tartufo», di seguito denominato «piano di filiera», previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il piano di filiera, tra gli altri aspetti, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.

3. Il piano di filiera è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di tutela da inserire nei piani regionali di cui all'articolo 5 o nei singoli piani di sviluppo rurale delle regioni.

4. Il piano di settore ha durata massima di 10 anni.

5. Le indicazioni contenute nel piano nazionale danno istruzioni tecniche di coordinamento alle

norme contenute nel testo unico forestale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Tavolo tecnico del settore del tartufo)

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il «tavolo tecnico del settore del tartufo», di seguito denominato «tavolo tecnico», con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.

Art. 5

(Tutela e gestione degli habitat di produzione del tartufo)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni riconosciute a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 e le organizzazioni professionali agricole, redigono il piano regionale del tartufo, sulla base delle indicazioni del piano nazionale, che definisce almeno:

a) modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, aree vocate alla produzione di tartufo, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza;

b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico;

c) le aree in produzione, di cui al comma 1, lettera a del presente articolo, non possono essere rese pubbliche;

d) le regioni e province autonome condividono le informazioni contenute alla lettera a del presente articolo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, altresì:

a) predispongono la cartografia ed il censimento dei territori produttivi con la collaborazione delle associazioni riconosciute dei tartufai, che sarà ad uso esclusivo della regione e del proprio personale tecnico amministrativo;

b) elaborano, con il concorso dei soggetti di cui al comma 1, uno o più piani di intervento;

c) definiscono con proprio regolamento norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni, con specifica indicazione per terreni privati e territori pubblici, da coordinare con la pianificazione forestale e urbanistica di ciascuna regione e delle province autonome;

d) elaborano un protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;

e) provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate, fondi chiusi e aree a parco nazionale, regionale o comunale, e provvedono ad eventuali ridefinizioni della superficie di tartufaie controllate già autorizzate ai fini del rispetto della percentuale individuata. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate, ai fini di nuove autorizzazioni, non può superare il 30 per cento del territorio produttivo calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato.

3. L'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia naturale controllata non può superare i 3 ettari. Tra una nuova tartufaia naturale controllata ed un'altra deve esserci una distanza massima di 500 metri.

4. Il piano regionale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può prevedere per gli imprenditori agricoli professionali, nella forma di società semplice o ditta individuale, e coltivatori diretti, deroghe per una sola istanza di riconoscimento di tartufaia naturale controllata, alle limitazioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. La redazione del piano di cui al comma 1 del presente articolo può essere supportata anche da altri portatori di interesse della filiera del tartufo.

CAPO II

CERCA, RACCOLTA E COLTIVAZIONE

Art. 6

(Elenco delle specie che possono essere raccolte e destinate al consumo)

1. Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio nazionale i tartufi appartenenti ad una delle seguenti specie e varietà:

- a) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo banco di Acqualagna);
- b) *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);
- c) *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno;
- d) *Tuber brumale* Vitt. varietà *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- e) *Tuber aestivum* Vitt. varietà *aestivum*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- f) *Tuber aestivum* Vitt. varietà *uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
- g) *Tuber borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;
- h) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- i) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche delle specie e delle varietà di tartufi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può essere autorizzato il commercio di specie edibili presenti nei territori dei singoli Stati appartenenti all'Unione europea ma non elencate al comma 1 del presente articolo.

4. Altre specie edibili non ricomprese all'interno dell'elenco di cui al comma 1 o autorizzate secondo il comma 3 del presente articolo, possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2.

5. L'accertamento delle specie può essere fatto a vista dall'operatore durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione, l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

Art. 7

(Diritti di proprietà sui tartufi)

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Il tartufaio abilitato ai sensi dell'articolo 13 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta.

2. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano.

3. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore.

4. La tabellazione, di cui al comma 3 del presente articolo, deve essere posta lungo il perimetro

della tartufaia naturale controllata. Le tabelle devono essere poste ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso alla tartufaia naturale controllata e in modo tale da consentire la visibilità della tabella precedente e di quella successiva, con la scritta in stampatello: «Raccolta di tartufi riservata» unitamente all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione o provincia autonoma.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 6. L'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area.

6. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo sono garantiti nel rispetto delle norme vigenti. In ogni caso, è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico, al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano riservarsi la raccolta, sono tenuti a chiedere il riconoscimento della tartufaia naturale controllata ai sensi dell'articolo 9.

7. Le attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi rientrano nell'ambito delle attività connesse agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile.

Art. 8

(Riconoscimento delle tartufaie coltivate)

1. Il tartuficoltore può richiedere istanza di riconoscimento della tartufaia coltivata alla regione in cui è sita, e qualora lo ritenga necessario, può apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo in cui è collocata la tartufaia, in qualunque fase del ciclo produttivo, secondo modalità compatibili con la tutela dell'ambiente indicate dal piano regionale di cui all'articolo 5.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate, nonché le modalità di tabellazione.

Art. 9

(Riconoscimento delle tartufaie controllate)

1. Sulla base del piano regionale del tartufo di cui all'articolo 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata.

2. Le tartufaie naturali controllate devono avere una durata massima di 5 anni ed un piano di gestione valido per la medesima durata e redatto da un tecnico abilitato in materie agricole o forestali.

Art. 10

(ConSORZI e forme aggregative della proprietà)

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, per la raccolta e per la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie coltivate.

2. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire uniformità all'attività del consorzio.

Art. 11

(Disciplina della cerca e raccolta del tartufo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo, previa verifica dell'idoneità del richiedente secondo le modalità di cui

all'articolo 13. Il registro deve essere aggiornato annualmente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la lista dei tartufai abilitati, dei tartufai in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 22, nonché le variazioni dei tartufai abilitati nel caso in cui vi sia stata una revoca o sospensione del tesserino di cui all'articolo 13.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro delle tartufaie coltivate e naturali controllate, che sarà comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 28 febbraio di ogni anno.

5. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, definisce le modalità tecniche di invio ed utilizzo dei dati forniti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali potrà fornire gli elenchi previsti nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ai soggetti deputati al controllo di cui all'articolo 20.

7. Non sono soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 12, 13 e 14 i tartuficoltori che producono tartufi in tartufaie coltivate.

8. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 13, i tartuficoltori su tartufaie naturali controllate, salvo le prescrizioni del piano di gestione previsto all'articolo 9.

Art. 12

(Norme generali di cerca e raccolta)

1. L'attività di cerca e raccolta deve essere effettuata con l'ausilio di un numero massimo di due cani addestrati o in fase addestramento. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di creare uno scavo per la raccolta del tartufo integro, questo deve essere realizzato mediante l'utilizzo di un apposito attrezzo, chiamato vanghetto o vanghella, limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo.

2. È in ogni caso vietata:

- a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o rastrellatura;
- b) la raccolta dei tartufi fuori dal periodo di raccolta.

3. E' sempre obbligatoria la riempitura delle buche scavate per la raccolta.

4. L'orario di cerca e raccolta del tartufo può essere disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano qualora lo si ritenga opportuno e, comunque, in base alle consuetudini locali di raccolta.

5. I tartufai abilitati ai sensi dell'articolo 13 e in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 22 della presente legge, possono raccogliere giornalmente una quantità massima di tartufo pari a 300 grammi. Qualora, si tratti di *Tuber magnatum Pico*, tale limitazione si riduce a 100 grammi.

6. I tartufai professionisti in possesso di partita iva o i tartufai occasionali in regola con il pagamento del sostituto d'imposta disciplinato dai commi 692 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono soggetti alle limitazioni previste dal comma 4 del presente articolo.

Art. 13

(Abilitazione alla raccolta dei tartufi)

1. Il soggetto che vuole praticare la cerca e raccolta del tartufo deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, tenuto periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano secondo propri calendari.

2. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi deve verificare il possesso delle seguenti conoscenze:

- a) l'ecologia dei tartufi;
- b) i principi di tartuficoltura;

c) il contenuto della presente legge e degli eventuali decreti attuativi nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;

d) i principi della legislazione alimentare, ivi comprese le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;

e) le norme sul benessere animale.

3. Non è previsto il superamento della prova d'esame di cui al comma 1, per tutti coloro che siano già titolari del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'età minima per essere ammessi all'esame è sedici anni. Il superamento dell'esame permette di ottenere un tesserino che abilita alla cerca e raccolta del tartufo.

5. Nel tesserino devono essere riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.

6. Il tesserino è valido su tutto il territorio nazionale e ha una durata di dieci anni, rinnovabile alla scadenza, secondo le modalità stabilite dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14

(Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare)

1. L'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.

2. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 13, che attesta l'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta del tartufo, vale quale notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente in cui risiede il tartufaio, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento CE n. 852/2004, ove necessaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti attuativi necessari all'applicazione del comma 2.

4. Le associazioni dei tartufai e tartuficoltori, tramite le loro rappresentanze nazionali, possono redigere ed adottare appositi manuali di corretta prassi igienica, previa validazione da parte del Ministero della salute.

Art. 15

(Calendario di cerca e raccolta)

1. L'attività di cerca e raccolta è consentita normalmente nei periodi sotto indicati:

a) *Tuber aestivum* Vitt. varietà *aestivum*: dal 1 maggio al 30 agosto;

b) *Tuber magnatum* Pico: dal 15 settembre al 31 gennaio;

c) *Tuber aestivum* Vitt. varietà *uncinatum* Chatin: dal 15 settembre al 31 gennaio;

d) *Tuber macrosporum* Vitt.: dal 15 settembre al 31 gennaio;

e) *Tuber mesentericum* Vitt.: dal 15 settembre al 31 gennaio;

f) *Tuber melanosporum* Vitt.: dal 1 dicembre al 15 aprile;

g) *Tuber brumale* Vitt.: dal 1 gennaio al 15 aprile;

h) *Tuber brumale* Vitt. varietà *moschatum* De Ferry: dal 1 gennaio al 15 aprile;

i) *Tuber borchii* Vitt.: dal 1 gennaio al 15 aprile.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono modificare i periodi di cerca e raccolta e sono, comunque, tenute a definire due intervalli di fermo biologico, indicativamente compresi tra aprile e maggio e tra agosto e settembre e, complessivamente, non possono superare i 30 giorni annuali.

3. Qualora non sia previsto un calendario regionale, si applica il comma 1 del presente articolo.

4. Il calendario di raccolta non si applica alle tartufaie coltivate.

CAPO III

LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI

Art. 16

(Vendita dei tartufi freschi)

1. I tartufi freschi, di cui all'articolo 6, comma 1, per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie o varietà e devono essere maturi e liberi da corpi estranei ed impurità, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea applicabili e delle disposizioni della presente legge.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, i tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui al comma precedente o autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, possono essere posti in vendita solo dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore; in tutti i casi, è vietata la vendita al consumatore finale, compresa la ristorazione, di specie non presenti nei commi 1 e 3 dell'articolo 5 allo stato fresco, congelato e secco.

3. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino di ciascuna specie o varietà, secondo la denominazione di cui all'articolo 6, nonché, in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di indicazione del Paese di origine.

4. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi freschi italiani, nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta, ai sensi del calendario previsto dall'articolo 15 o da eventuali variazioni definite dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione dei tartufi acquistati prima della chiusura del periodo di raccolta.

5. Il comma 4 del presente articolo non si applica ai tartufi prodotti in tartufaie coltivate.

Art. 17

(Etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, nell'etichetta e nella presentazione dei prodotti trasformati, in cui è presente il tartufo come ingrediente, deve essere sempre indicato il nome latino della specie utilizzata.

2. È ammessa la presenza di specie di tartufo diverse da quelle dichiarate nell'elenco degli ingredienti pari al 5 per cento della quantità di tartufo dichiarata in etichetta.

Art. 18

(Rintracciabilità)

1. Alle cessioni di tartufo si applicano le pertinenti disposizioni dell'Unione europea in materia di rintracciabilità.

2. All'atto di cessione del tartufo, il tartufaio può dichiarare in modo volontario l'area di raccolta sia essa regione, provincia o comune. Tale dichiarazione può essere utilizzata ai fini della tracciabilità per marchi collettivi di qualità ai sensi dell'articolo 23 .

CAPO IV

PRODUZIONE E VENDITA DELLE PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO

Art. 19

(Produzione e commercializzazione di piante micorrizate con tartufo)

1. Tutte le aziende vivaistiche che intendono produrre e commercializzare piante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercato materiale certificato ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di certificazione delle piante micorrizate con tartufo.

3. Le aziende di cui al comma 1, devono essere in possesso dell'autorizzazione vivaistica regionale come prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

CAPO V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20

(Controlli)

1. Il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di cerca e raccolta di tartufo previste dalla presente legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei Carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Gli abilitati alla raccolta del tartufo secondo l'articolo 13 che esercitano attività di controllo previste dal comma 1, non possono raccogliere tartufi nell'area in cui sono preposti al controllo.

3. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

4. Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'articolo n. 138 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al Prefetto.

5. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle aziende sanitarie locali e alle autorità pubbliche aventi i requisiti previsti dal regolamento del 15 marzo 2017, n. 625.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 300 ad euro 6.000, le seguenti fattispecie:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta;

b) la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;

c) il non riempimento delle buche aperte;

d) la raccolta di tartufi fuori dal periodo consentito per la raccolta;

e) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla normativa regionale;

f) la vendita di piante micorrizzate con tartufo senza certificato;

g) la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

h) il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta ad eccezione di quanto previsto dall' articolo 16 per i tartufi coltivati;

i) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura;

l) l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate.

2. La violazione di cui alla lettera *b)* comma 1 del presente articolo prevede la revoca del tesserino per almeno 5 anni.

3. La violazioni di cui alla lettera *d)* del comma 1 prevede la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un anno.

4. La cerca e la raccolta di tartufo all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5. In caso di recidiva, si applica il massimo della pena prevista per le sanzioni di cui ai commi precedenti.

6. La competenza a comminare le sanzioni di cui ai commi precedenti spetta alle regioni.

7. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge, comporta il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

8. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre sanzioni amministrative diverse da quelle elencate nel presente articolo.

9. È prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura; la stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare le finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia, istituiscono una tassa di concessione regionale di euro 150, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 13 della presente legge, quale contributo ambientale annuale, di seguito «contributo ambientale».

2. Il contributo ambientale è utilizzato per coprire i costi della redazione del piano regionale di cui all'articolo 5, nonché i costi per le misure di tutela previste dal medesimo articolo 5 per almeno il 70 per cento dell'importo stabilito dal comma 1 del presente articolo.

3. Il contributo ambientale stabilito al comma 1 del presente articolo è diminuito del 20 per cento qualora il richiedente sia associato ad una delle associazioni riconosciute nel territorio della regione in cui è stato effettuato il versamento.

4. Il contributo ambientale non si applica ai raccoglitori di tartufo su fondi di loro proprietà, anche se da loro condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 10, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

5. Il versamento è effettuato nei modi previsti dalle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e province autonome devono istituire una voce di bilancio in entrata e in uscita al fine di vincolare i proventi per gli scopi previsti dalla presente normativa ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.

7. È demandato ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'aggiornamento dell'importo del contributo ambientale previsto dal comma 1.

8. All'attuazione della presente norma si provvede con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 23

(Marchi collettivi di qualità della filiera del tartufo)

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera del tartufo.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello locale, regionale, interregionale o di macro aree.

Art. 24

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

Art. 25

(Adeguamento della normativa regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione secondo le disposizioni ivi contenute.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per la costituzione di tartufoie naturali controllate ai sensi dell'articolo 9 è sospeso fino all'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 5.

Art. 26

(Abrogazioni)

1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 14/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2020

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una proposta di testo unificato, diretta a raccogliere i principali elementi comuni dei tre disegni di legge. Tale testo unificato è stato quindi assunto quale base per il seguito dell'esame. Si è convenuto altresì di rinviare alla seduta odierna la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al predetto testo.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ricorda che, in sede di Ufficio di Presidenza, era stato ipotizzato come termine per la presentazione degli emendamenti mercoledì 22 gennaio. Tuttavia, considerato che la prossima settimana non sono previste sedute in vista della scadenza elettorale regionale, ritiene sarebbe più opportuno posticipare tale termine alla settimana successiva.

Dopo una richiesta di rinviare il termine alla settimana successiva avanzata dalla senatrice [FATTORI](#) (Misto), a cui replica il senatore [TARICCO](#) (PD), il presidente [VALLARDI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato per il giorno 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Interviene il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) che, pur apprezzando il lavoro di sintesi svolto dal relatore, ritiene il testo unificato sicuramente suscettibile di miglioramenti. Rileva in particolare un'incongruenza contenuta a suo parere nell'articolo 12 del testo unificato, laddove si prevede un limite di 300 grammi, che si riduce a 100 grammi con riferimento al *Tuber magnatum Pico*, per la quantità massima di tartufo raccogliibile giornalmente. Tale limite infatti non tiene conto del fatto che esistono tartufi il cui peso è singolarmente superiore a tale limite. Si tratta pertanto di un aspetto che andrà sicuramente meglio approfondito nel seguito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [VALLARDI](#) dichiara chiusa la fase di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta, dopo aver dichiarata conclusa la fase delle audizioni, si era convenuto di rinviare alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al testo.

In assenza di interventi da parte dei senatori, il presidente dichiara pertanto chiusa la fase di discussione generale.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge per mercoledì 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1414) VALLARDI ed altri. - Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale blockchain ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari
(Discussione e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni per lo sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale *blockchain* e per l'applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari.

Il provvedimento, composto di sette articoli, all'articolo 1 individua le finalità della legge, diretta a promuovere e sostenere la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di un sistema *blockchain*, inteso come una piattaforma informatica multifunzionale *open source* al fine di creare registri pubblici di tracciabilità digitali basati su *database* distribuiti e interconnessi, condivisi, inalterabili e immutabili, in grado di garantire forme estese sia di trasparenza che di controllo, in particolare ai fini dei servizi di tracciabilità, rintracciabilità e controllo dei prodotti agroalimentari. La piattaforma potrà in tal modo favorire l'accesso dei consumatori alle informazioni sull'origine, la provenienza, la natura, la composizione e la qualità del prodotto attraverso l'intera filiera produttiva, valorizzando il

lavoro agroalimentare di qualità.

L'articolo 2 prevede che - con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - si provveda all'individuazione delle caratteristiche e degli aspetti tecnici e organizzativi per definire la creazione e il funzionamento della piattaforma informatica multifunzionale, la cui realizzazione e gestione sono affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 3 possono contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura della piattaforma *blockchain* tutti i soggetti pubblici e privati interessati, purché dotati delle necessarie risorse tecnologiche. Lo stesso articolo stabilisce poi che possono aderire alla piattaforma, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, tutti gli attori della filiera agroalimentare, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici. L'adesione è libera e gratuita. I soggetti aderenti sono tenuti a inserire e ad aggiornare nella piattaforma *blockchain*, attraverso appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma stessa, le informazioni di competenza relative ai propri prodotti, tenendo in considerazione l'intera filiera di produzione, compresi il luogo d'origine delle materie prime, la coltivazione, la lavorazione, la distribuzione e lo stoccaggio del prodotto nei punti vendita. Si prevede inoltre la possibilità per tutti i consumatori, singoli e associati, nonché per tutti gli altri soggetti interessati, di accedere alla piattaforma *blockchain* ai fini della consultazione delle informazioni di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari. La consultazione avviene mediante idonei strumenti di comunicazione resi pubblicamente e gratuitamente disponibili (tra cui un'apposita sezione del sito *web* del MIPAAF) e applicazioni per dispositivi mobili. I controlli sono demandati all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF.

L'articolo 4 dispone che il MIPAAF promuova l'adesione ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità agroalimentare attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla piattaforma informatica multifunzionale, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema. L'entità e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi sono stabiliti annualmente con un apposito decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede che il Ministero dello sviluppo economico e il MIPAAF predispongano apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza, l'uso e l'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni agroalimentari.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, mediante utilizzo del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things* di cui all'articolo 1, comma 226, della legge n.145 del 2018.

L'articolo 7 contiene infine la clausola di salvaguardia concernente l'applicazione delle disposizioni del disegno di legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) ritiene che il disegno di legge affronti un tema particolarmente delicato, dato che le piattaforme informatiche multifunzionali detengono dati particolarmente sensibili: ritiene pertanto che il controllo su tali piattaforme debba avere carattere pubblico e garantire la massima trasparenza. Segnala in particolare una criticità contenuta all'articolo 3 del disegno di legge laddove si prevede che allo sviluppo della piattaforma *blockchain* possano contribuire tutti i soggetti pubblici e privati interessati: ritiene infatti che, proprio per la particolare delicatezza dei dati contenuti in tale piattaforma, non debba essere consentito il contributo da parte di soggetti privati, indipendentemente dalla loro disponibilità delle necessarie risorse tecnologiche. Ritiene altresì che la

gestione della piattaforma debba essere affidata esclusivamente ad un soggetto pubblico quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) fa presente che nella sua relazione si è limitato ad illustrare il contenuto del disegno di legge senza aver in alcun modo espresso giudizi su quanto in esso contenuto. Condivide le preoccupazioni della senatrice Fattori riguardo l'opportunità di apprestare tutte le cautele possibili in considerazione della delicatezza dei dati contenuti in tali piattaforme.

Propone altresì di svolgere un ciclo di audizioni proprio al fine di approfondire una materia particolarmente complessa e sensibile quale quella affrontata dal disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Discussione e rinvio)

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli.

Il provvedimento, composto di quattro articoli, all'articolo 1 prevede - mediante una novella inserita nel decreto-legge n. 51 del 2015 - l'adozione di apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola finalizzate al superamento delle criticità produttive del settore. Tali linee guida - definite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - hanno lo scopo di: assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita; favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata; sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta; incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agrumicola; valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo; garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto agrumicolo; promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

L'articolo 2 novella invece il comma 2 dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale), specificando anzitutto che l'elaborazione da parte dell'ISMEA dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli viene svolta sia per consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione sia per tutelare la produzione agricola nazionale e garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Viene precisato inoltre che tale elaborazione deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ANPAL. L'elaborazione dei costi medi di produzione deve altresì tenere conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi.

L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria mentre da ultimo l'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1197) BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano
(Discussione e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Caligiuri, riferisce sul testo in esame, che reca misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano.

Il provvedimento, composto di 6 articoli, individua all'articolo 1 la finalità dell'intervento (ossia il sostegno della produzione del latte d'asina quale alimento alternativo al latte vaccino nei casi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e quale integratore del latte materno per i bambini nati prematuri) e reca una serie di definizioni, in particolare quello di "latte d'asina", inteso come un prodotto derivante esclusivamente da mungitura di asine allevate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

L'articolo 2 riconosce al bambino nato prematuro e al bambino a cui si stata diagnosticata APLV il diritto all'erogazione gratuita di latte di asina tal quale, in polvere, in forme adattate e registrate. L'erogazione è posta a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro presentazione di ricetta medica, entro limiti spesa fissati con decreto del Ministro della salute. Al latte d'asina confezionato è applicata l'aliquota IVA al 4 per cento.

L'articolo 3 istituisce un credito d'imposta (pari a 4 euro a litro) in favore dei soggetti che producono latte d'asina, i cui criteri e presupposti saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (MIPAAF). Presso il MIPAAF è altresì istituito l'Osservatorio permanente sul latte d'asina, avente compiti di monitoraggio del mercato del latte d'asina, di organizzazione di incontri con i soggetti della filiera della produzione nonché di promozione di studi per il miglioramento della filiera produttiva nazionale e per il corretto uso del prodotto presso medici e strutture sanitarie.

L'articolo 4 prevede lo svolgimento - da parte del MIPAAF, di concerto con il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - di campagne divulgative e di comunicazione istituzionale per favorire una corretta informazione dei consumatori e del personale sanitario coinvolto.

L'articolo 5 demanda all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di verificare che il latte d'asina sia prodotto secondo quanto previsto dal precedente articolo 1.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento - il cui onere è stimato in 3 milioni di euro annui - che viene posta a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1565) Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. - Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità
(Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, che mira ad introdurre un equo prezzo di acquisto per i prodotti agroalimentari regolamentandone le pratiche di vendita; prevede altresì una delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità.

Il provvedimento si compone di 11 articoli suddivisi in tre capi.

Il capo I - dedicato alla regolamentazione delle pratiche di vendita per i prodotti agroalimentari e l'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto - all'articolo 1 prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.218 - che disciplina i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2 introduce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Il prezzo minimo di acquisto di prodotti agroalimentari è indicato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), su base mensile, tenendo conto dei diversi fattori che contribuiscono alla determinazione di un prezzo equo sia per i produttori che per i distributori. Si stabilisce poi la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, e si introduce, per chiunque contravvenga al divieto, la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni e si individua infine nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 promuove la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione del consumatore, mentre l'articolo 4 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici prevedendo il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nei comparti della ristorazione collettiva e della fornitura di prodotti agroalimentari.

Il capo II è dedicato al rafforzamento delle filiere agricole nazionali. L'articolo 5, al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, prevede che le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli siano considerate imprenditori agricoli quando svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

L'articolo 6 prevede che sia l'ISMEA a prestare le garanzie per i finanziamenti diretti a dare esecuzione al programma comune di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 5 del 2009.

L'articolo 7 modifica il comma 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2014, concernente la cessione della produzione agricola nei contratti di rete.

L'articolo 8 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provveda all'aggiornamento della disciplina sull'indicazione, in etichetta, dell'origine del grano duro: in particolare, per l'apposizione della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE», la miscela utilizzata dovrà contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.

L'articolo 9 introduce modifiche alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole, prevedendo, tra l'altro, che le commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori abbiano omesso di designare i propri delegati.

Il capo III reca norme di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari. L'articolo 10 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 11 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina di filiere di produzione,

importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettino stringenti parametri in termini di qualità, sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed economica, denominate «filieri etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) evidenzia come il disegno di legge in esame presenti molti punti di contatto, per oggetto e per contenuti, con il disegno di legge n. 1565 precedentemente incardinato. Ritiene pertanto che la Commissione debba decidere se esaminare i due disegni di legge congiuntamente oppure se questi debbano proseguire in un percorso separato.

La senatrice [FATTORI](#) (Misto) ritiene che, esaminando congiuntamente con il disegno di legge in esame anche l'atto Senato n. 1565, verrebbero inclusi nella discussione ulteriori aspetti non considerati nel provvedimento in titolo. In tal modo si allungherebbero sicuramente i tempi per l'approvazione definitiva di un provvedimento che andrebbe invece esaminato e discusso in tempi rapidi.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) ritiene che la Commissione dovrà fare una scelta: o portare avanti l'esame del disegno di legge n. 1373 come approvato dalla Camera, in modo tale da giungere in tempi rapidi ad un'approvazione definitiva, anche se ciò comporterebbe di accantonare il testo del disegno di legge n. 1565 proveniente dal Senato, oppure esaminare congiuntamente i due disegni di legge. In tale seconda ipotesi sarebbe possibile cogliere alcuni aspetti migliorativi inclusi nel testo presentato al Senato, con conseguente allungamento dei tempi per l'approvazione, che potrebbe comunque avvenire in tempi relativamente rapidi.

Propone in ogni caso di organizzare un ciclo di audizioni anche al fine di verificare l'opportunità di ampliare o meno i contenuti del testo proveniente dalla Camera.

La senatrice [FATTORI](#) (Misto) ritiene preferibile adoperarsi per approvare rapidamente il testo proveniente dalla Camera, mentre il disegno di legge presentato in Senato potrebbe essere esaminato in una fase successiva, magari prevedendo un *iter* particolarmente rapido.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FIBP-UDC) ritiene che sarebbe preferibile proseguire l'esame congiungendo i due disegni di legge, rimandando eventualmente la decisione al riguardo in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver sottolineato l'importanza del disegno di legge in esame per l'intero settore agroalimentare, condivide la proposta del relatore per lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni al fine di consentire il necessario approfondimento delle diverse tematiche affrontate dal disegno di legge. Ritiene infatti preferibile, data l'importanza dei temi affrontati, svolgere preliminarmente i necessari approfondimenti al fine di evitare soluzioni frettolose.

Anche la senatrice [ABATE](#) (M5S) condivide la proposta del relatore circa l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che sul tema oggetto del provvedimento si è registrata un'ampia condivisione in Commissione che sarebbe bene venisse mantenuta, ritiene sia opportuno rimandare ad una successiva seduta la decisione riguardo alla eventuale congiunzione del disegno di legge in esame con l'atto Senato 1565.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 2019.

La relatrice [FATTORI](#) (*Misto*) illustra un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) che apporta limitate modifiche su aspetti di dettaglio allo schema precedentemente presentato. Segnala in particolare una modifica apportata al punto 3) degli impegni previsti per il Governo nella risoluzione, con ciò aderendo ad una richiesta avanzata dal senatore Taricco. Data l'importanza e la complessità dei temi affrontati dalla risoluzione, ritiene opportuno un adeguato approfondimento da parte di tutti i senatori della Commissione e si dichiara pertanto disponibile ad accogliere ogni eventuale proposta di modifica che dovesse pervenire da parte dei commissari. Auspica in conclusione che la Commissione riesca a concludere l'esame dell'affare assegnato trattandosi di un tema che verrà presto affrontato anche in ambito europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019) 619 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice [BITI](#) (*PD*) riferisce alla Commissione rilevando che obiettivo della proposta di regolamento in esame è il recepimento della raccomandazione 18-02, entrata in vigore il 21 giugno 2019, che la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato nel 2018 nel corso della 21ª riunione straordinaria e che istituisce un nuovo piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

La proposta di regolamento introduce alcune significative novità rispetto alle disposizioni vigenti. Con riferimento ai periodi di autorizzazione della pesca, per le tonniere con reti a circuizione, la proposta prevede un'estensione del periodo di autorizzazione della pesca di ulteriori 10 giorni rispetto al regolamento (UE) 2016/1627, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente nei rispettivi piani di pesca annuali; aumenta inoltre al 20 per cento il limite per le catture accessorie, rispetto al 5 per cento del regolamento (UE) 2016/1627. In relazione alla capacità di pesca, la proposta prevede un aumento massimo del 20 per cento delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare rispetto al regolamento (UE) n. 2016/1627 e fissa un nuovo contingente settoriale per la pesca su piccola scala nelle Azzorre, a Madera e nelle Canarie. Con riguardo alla capacità di allevamento, la proposta potrebbe comportare potenzialmente un aumento del 7 per cento del quantitativo di pesce

presente nelle aziende di allevamento. Inoltre, in riferimento ai trasferimenti all'interno dell'azienda di allevamento e ai controlli a campione, la proposta prevede per il tonno rosso un sistema di controllo rafforzato per quanto riguarda il monitoraggio del pesce vivo all'interno dell'azienda. Tale monitoraggio avviene mediante controlli a campione basati su un'analisi di rischio e mediante una stima dei riporti effettuata utilizzando fotocamere stereoscopiche.

Venendo al contenuto delle disposizioni del testo in esame, la proposta di regolamento consta di 72 articoli, suddivisi in 7 capi, ed è corredata di 16 allegati.

Il capo I (Disposizioni generali - articoli 1-5) stabilisce l'oggetto della proposta, il campo di applicazione, l'obiettivo e la relazione con altri atti dell'Unione e contiene le definizioni. In particolare l'articolo 2 stabilisce che la proposta di regolamento in esame si applica ai: pescherecci e alle imbarcazioni dell'Unione europea dedite alla pesca ricreativa che catturano tonno rosso nella zona della convenzione (Atlantico orientale e Mediterraneo) e che trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona; alle aziende dell'Unione; ai pescherecci e alle imbarcazioni dei paesi terzi che catturano tonno rosso nella zona della Convenzione; ai pescherecci dei paesi terzi che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione.

Il capo II (Misure di gestione - articoli 6-15) disciplina le condizioni inerenti alle misure di gestione, il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati, il trasferimento dei contingenti, la detrazione in caso di superamento del contingente, i piani di pesca annuali, l'assegnazione delle possibilità di pesca, i piani di gestione annuali della capacità di pesca, i piani di ispezione annuali, i piani annuali di gestione dell'allevamento e il trasferimento dei piani annuali. In particolare, l'articolo 10 prevede che ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisca attraverso un Piano di pesca annuale: i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi; il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti; le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali; i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi; le informazioni sui porti designati; le norme riguardanti le catture accessorie; il numero dei pescherecci autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

L'articolo 11 prevede che, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzino criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperino a ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale.

L'articolo 12 disciplina i Piani di gestione annuali della capacità di pesca, prevedendo che ogni Stato membro stabilisca un piano di gestione annuale della capacità di pesca, in cui adegua il numero dei pescherecci in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura nel periodo contingente corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 per cento rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.

L'articolo 13 disciplina i Piani di ispezione annuali che devono essere stabiliti dallo Stato membro e presentati alla Commissione europea entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre l'articolo 14 prevede che ogni Stato membro stabilisca un piano annuale di gestione dell'allevamento nel quale garantisca che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento. Ai sensi dell'articolo 15 entro il 31 gennaio di ogni anno ogni Stato membro deve trasmettere alla Commissione il piano di pesca annuale, il piano di gestione annuale delle capacità di pesca, il piano di ispezione annuale e il piano annuale di gestione dell'allevamento.

Il capo III (Misure tecniche - articoli 16-21) contiene disposizioni relative alle campagne di pesca, agli obblighi di sbarco, alla taglia minima di riferimento per la conservazione, alle catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento, alle catture accessorie e all'utilizzo di mezzi aerei. In particolare, l'articolo 16 autorizza la pesca del tonno con reti a circuizione

nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1° luglio; per la pesca del tonno rosso effettuata dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni il periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio.

Per quanto riguarda le catture accessorie, l'articolo 20 stabilisce la possibilità per ogni Stato membro di prevedere catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e di informarne la Commissione. Il piano di pesca annuale definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 per cento delle catture totali presenti a bordo e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari.

Il capo IV (Pesca ricreativa - articoli 22-24) disciplina il contingente specifico e le condizioni specifiche per la pesca ricreativa e reca norme relative alla cattura, marcatura e rilascio del tonno rosso.

Il capo V (Misure di controllo - articoli 25-60) si suddivide in 10 sezioni riguardanti rispettivamente: gli elenchi e i registri dei pescherecci e delle tonnare; la registrazione delle catture; gli sbarchi e i trasbordi; gli obblighi di comunicazione; i programmi di osservazione; le operazioni di trasferimento; le operazioni di ingabbiamento; il monitoraggio e la sorveglianza; l'ispezione e il contrasto; il contrasto.

Il capo VI (Commercializzazione - articolo 61) contiene misure di commercializzazione.

Da ultimo il capo VII (Disposizioni finali - articoli 62-72) reca norme relative alla valutazione, al finanziamento, alla riservatezza, alle procedure di modifica del regolamento da parte della Commissione europea, all'esercizio della delega, alla procedura del Comitato per la pesca e l'acquacoltura che assiste la Commissione e all'entrata in vigore. La relatrice segnala in particolare l'articolo 65, che conferisce alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati che modifichino la disciplina della materia sulla base degli aggiornamenti dettati all'ICCAT.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 878 (Prodotti agroalimentari da filiera corta), di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle Cooperative italiane, Coldiretti, UNCI Agroalimentari e UECCOOP, svolta in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 200

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulla questione inerente alle nuove

biotecnologie in agricoltura;

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con tutti i soggetti istituzionali competenti e il materiale acquisito;

premessi che:

la quasi totalità delle piante coltivate globalmente, incluse quelle utilizzate nell'agricoltura tradizionale o biologica in Italia, ha subito modifiche genetiche rispetto ai loro progenitori selvatici. Tali modifiche, originate da mutazioni spontanee casuali oppure indotte con mutageni chimici o fisici (radiazioni ionizzanti), spesso rendono le piante utili per la coltivazione e l'utilizzo alimentare, ma inadatte a sopravvivere in natura;

l'avvento delle tecniche di ricombinazione del DNA *in vitro* ha consentito di generare, a partire dagli anni '80, nuove piante geneticamente modificate che si possono dividere in due categorie: a) piante transgeniche, derivanti dall'inserimento, nel genoma, di geni provenienti da un organismo di specie diversa; b) piante cisgeniche, che risultano da modificazioni in cui il materiale genetico inserito proviene da un organismo "donatore" della stessa specie;

sono transgeniche tutte le piante attualmente in commercio su larga scala che contengono geni di altre specie inseriti a caso nel loro genoma. Il Mais Mon810, ad esempio, contiene la proteina insetticida di un batterio. Queste piante subiscono due tipi di modificazione genetica: la presenza di materiale genetico di una specie diversa - con tutti i problemi sulla salute umana e sull'ambiente che questo può provocare - nonché la distruzione di una porzione del loro materiale genetico nel sito, o nei siti, in cui si è inserito il transgene, con effetti imprevedibili. Pochissime piante commerciali, invece, sono cisgeniche. Esse hanno una modificazione genetica di minore entità dato che contengono geni della stessa specie. Un esempio, al proposito, è rappresentato dalla mela resistente alla ticchiolatura, la quale è stata ottenuta inserendo un tratto genetico di resistenza proveniente dal melo selvatico *Malus floribunda*;

con la tecnologia del *genome editing*, messa a punto di recente, che sfrutta il complesso definito CRISPR/CAS9, è invece possibile modificare il genoma della pianta in un sito prescelto. Questa tecnologia ha il vantaggio di intervenire in maniera chirurgica su varietà vegetali tipiche mantenendone tutte le caratteristiche, senza la necessità di incroci successivi per selezionare il carattere prescelto. Sono perciò possibili tre tipi d'intervento: a) sostituire una singola base; b) aggiungere o eliminare piccolissime sequenze di poche basi in modo da rendere non funzionante o maggiormente funzionante uno specifico gene; c) aggiungere un intero gene prelevandolo da tre possibili sorgenti, cioè: c1) un organismo diverso da quello in cui viene introdotto (ad esempio, un gene batterico aggiunto in una pianta di grano) ed esso sarebbe un transgenico mediante *genome editing*; c2) un gene preso da un organismo della stessa specie del recipiente (ad esempio, un gene del grano Cappelli aggiunto o sostituito a uno presente nel grano Crespo), ed in questo caso si tratta di un cisgenico da *genome editing*; c3) un gene sintetico, ossia non prelevato da nessun altro organismo, ma assemblato da una macchina, il quale che può essere aggiunto oppure sostituire un gene esistente. Nei casi a) e b) gli interventi di *genome editing*, non lasciando tracce analizzabili, replicano esattamente quanto avviene in natura, come anche in alcuni casi c2);

per poter esser certi che una pianta non sia transgenica, la lunghezza massima di inserzione deve essere tra i 17 e i 20 nucleotidi (JRC Study: Lusser, Parisi, Plan, & Rodríguez - Cerezo, 2011);

è evidente perciò che, alla luce delle diverse metodologie in uso e, in particolare, alla luce della recente evoluzione dovuta alla messa a punto del *genome editing* il quale risulta molto più accurato e meno invasivo delle radiazioni ionizzanti e dei mutageni chimici, il termine "Organismo Geneticamente Modificato" (OGM) ha una valenza di tipo meramente formale;

ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. È altresì stabilito che, ai fini di tale definizione "una modificazione genetica è ottenuta

almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1" della direttiva stessa, il quale include: a) tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua; b) tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento; c) fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali;

ai sensi dell'articolo 3 della detta direttiva è specificato che essa non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B. Il richiamato allegato stabilisce che "le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito sono: 1. la mutagenesi; 2. la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali";

la direttiva richiamata, quindi, indica quali modifiche genetiche rientrano nel proprio campo di applicazione e quali sono escluse;

la direttiva in questione, inoltre, non vieta in modo assoluto, ma prescrive che gli OGM che rientrano nel proprio campo di applicazione siano soggetti a particolari controlli da parte degli organismi unionali competenti per quanto concerne il permesso di commercializzazione e coltivazione;

all'uopo, gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, devono provvedere affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;

ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, la direttiva 2001/18/CE stabilisce, infine, che "fatti salvi gli obblighi previsti da altri atti comunitari, un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità solo se è stata rilasciata l'autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato e rispettando scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche";

la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Nello specifico, mediante l'introduzione dell'articolo 26 ter al testo della direttiva 2001/18/CE, è stabilito che: "Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione";

in attuazione della direttiva da ultimo richiamata, quindi, con comunicato del 1.10.2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rendeva noto, "di concerto con il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti e con il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin", di aver inviato alla Commissione Europea le richieste di esclusione dell'intero il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo;

la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-528/16 del 25 luglio 2018, si esprimeva sull'applicazione della direttiva 2001/18/CE alle nuove tecnologie di modifica dei genomi che, per quanto concerne il comparto agricolo, sono denominate *New Breeding Techniques* (NBT), o *genome editing*, e che sono state sviluppate dopo l'emanazione della direttiva stessa;

in particolare, tale pronuncia evidenziava che "i rischi per l'ambiente o la salute umana legati all'impiego di nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi [...] potrebbero essere simili a quelli

risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Ne consegue che un'interpretazione della deroga contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a quest'ultima, che escludesse dall'ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi, senza alcuna distinzione, pregiudicherebbe l'obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva in parola e violerebbe il principio di precauzione che essa mira ad attuare". Veniva altresì stabilito che "l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18 deve essere interpretato nel senso che gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono OGM ai sensi di tale disposizione, e - l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza";

prima della richiamata sentenza, dunque, con il termine OGM si intendevano soltanto gli organismi in cui parte del genoma risultasse modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. Non erano invece considerati OGM tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico risultasse modificato a seguito di processi spontanei (normalmente presenti in natura), o indotti dall'uomo tramite altre tecniche, quali, ad esempio, radiazioni ionizzanti o mutageni chimici;

dunque, nella sentenza, la Corte ha dato una accezione più estensiva del termine OGM. Ha infatti incluso e assoggettato alla normativa OGM anche tutte le piante ottenute con i classici metodi di mutagenesi come, ad esempio, le radiazioni ionizzanti o i mutageni chimici;

tale accezione, basata sul processo e non sul prodotto (se non in via parziale), lascia un eccessivo spazio al dato interpretativo e alla conseguente arbitrarietà nella trattazione della materia da parte dei singoli Paesi coinvolti, con conseguente nocimento per la ricerca scientifica;

il dibattito sulle nuove biotecnologie, dunque, assume un carattere di estrema attualità, tenuto altresì conto dell'obsolescenza dell'attuale assetto normativo e della necessità di un connesso aggiornamento a livello unionale;

considerato che:

proprio a seguito della sentenza della corte di giustizia europea, il consiglio europeo ha emesso la decisione (ue) 2019/1904 del consiglio dell'8 novembre 2019 "che invita la commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della corte di giustizia nella causa c-528/16 concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio";

già dal 2007 la Commissione Europea attraverso il SAM HLG (Scientific Advice Mechanism High Level Group - Gruppo di Alto Livello del Meccanismo di Consulenza Scientifica) aveva richiesto un approfondimento in merito alle NBT che portava alla presentazione, il 28 aprile 2017, di un documento esplicativo sulla natura e sulle caratteristiche delle nuove tecniche di miglioramento genetico, con un'analisi comparativa tra *Conventional Breeding Techniques* (CBT), *Established Techniques of Genetic Modification* (ETGM) e *New Breeding Techniques* (NBT) sul quale il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare richiedeva un parere al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV);

in tale parere, per il quale sono stati ascoltati diversi gruppi di interesse veniva evidenziato che "[...] È fortemente auspicato che ciascuna varietà vegetale prodotta mediante NBT debba essere regolamentata sulla base del carattere o dei caratteri modificati o introdotti e in relazione al possibile incremento del rischio per la salute e per l'ambiente rispetto al rischio comunemente associato alla pianta da cui essa origina. L'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dipendono dal corredo genetico della pianta e non dal processo con cui tale corredo genetico è stato ottenuto. Un'analisi basata sul prodotto e non sul processo ha, inoltre, il vantaggio di non richiedere un aggiornamento della normativa ogni qual volta si verifichi un progresso tecnologico." Inoltre, "[...] Qualora la Direttiva 2001/18/EC fosse indistintamente applicata a tutte le varietà vegetali prodotte mediante NBT, è plausibile prevedere problemi di tracciabilità delle varietà approvate per la commercializzazione in

Paesi non europei, ove non vi sia l'obbligo di definirne l'alterazione genetica contenuta. Un'alterazione genetica ignota non sarebbe identificabile a priori, con la conseguente impossibilità d'individuare la presenza di tali varietà nell'ambiente, come chiaramente richiesto dalla normativa europea sugli OGM (Regolamento UE1830/2003). Questa condizione sarebbe molto probabile, se non certa, nel caso in cui l'applicazione di tecniche NBT non implichi l'inserimento di sequenze estranee nel genoma, ma solamente mutazione di uno o pochi nucleotidi del gene o dei geni bersaglio." E ancora "[...] La complessità delle prospettive e delle sfide che si aprono con l'uso delle NBT nel settore agroalimentare (sia sul versante delle colture vegetali e degli animali da allevamento che dei microrganismi utilizzati nelle trasformazioni) non potrà essere risolta con un approccio che pretende di classificare i prodotti ammissibili in base alla specifica tecnica e strategia impiegata. Molte delle tecniche possono essere combinate fra di loro e molti dei prodotti delle varie strategie rischiano di risultare indistinguibili e difficilmente tracciabili. È ragionevole quindi giudicare le nuove varietà caso per caso in base ai caratteri, alla specie e all'ambiente, cioè in base ai rischi e ai benefici, paragonandoli a quelli delle varietà che andrebbero a sostituire";

nel parere richiamato è rimarcata, inoltre, la necessità della valutazione caso per caso per ovviare al pericolo, quasi certo, dell'impossibilità di valutazione e controllo sulle metodologie di produzione nel caso vengano utilizzate le tecniche NBT e per non generare una legislazione diversa per la medesima tipologia di soggetti; considerato, inoltre, che:

dal punto di vista della ricerca, una parte della comunità scientifica, supportata da una corposa letteratura, ha sollevato forti dubbi sulla precisione delle tecniche NBT, in particolare sul *genome editing* (CRISPR), nonché sul relativo campo di utilizzo;

gli aspetti che destano maggiore preoccupazione sono legati all'accesso - da parte di un numero indiscriminato di ricercatori e scienziati - alle tecniche NBT, con una conseguente riduzione dei controlli ed innalzamento del rischio della circolazione non autorizzata di prodotti riconducibili alle tecniche NBT stesse;

dall'altro canto, sussiste la necessità di una regolamentazione puntuale e condivisa in grado di soddisfare bisogni tecnologici e scientifici, di incentivare la ricerca ed i connessi investimenti, di scongiurare pericolose distorsioni della bilancia commerciale, di dirimere le problematiche sulla proprietà intellettuale, i brevetti e le private con libero accesso;

nel corrente dibattito, per quanto concerne la revisione della direttiva 2001/18/CE, una parte degli attori coinvolti sostiene la revisione dei soli allegati, altri, invece, optano per un'integrale modifica che, tra i vari aspetti, precisi il principio di precauzione nonché il concetto di mutagenesi;

è altresì emergente un problema legato alla definizione di piante derivanti da tecnologie non transgeniche;

attualmente la coltivazione di OGM, anche a causa di un apparato normativo assai severo, implica costi elevati, sostenibili esclusivamente dalle grandi multinazionali. Dunque, se le tecnologie di *genome editing* ricadessero nel detto apparato normativo, si ostacolerebbero, di fatto, sia lo sviluppo delle piccole imprese, sia della ricerca pubblica;

rilevato che:

le tecniche NBT sono oggetto di una particolare protezione brevettuale;

ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il brevetto conferisce al titolare una serie di diritti esclusivi. In particolare, se oggetto del brevetto è un procedimento, è conferito il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Dunque, brevettare il procedimento significa anche monopolizzare in via mediata il prodotto derivante da quel procedimento, ovvero le varietà vegetali ottenute per mezzo dell'applicazione concreta dello stesso;

per quanto concerne le varietà vegetali, esse possono essere tutelate autonomamente a livello nazionale, per mezzo di privativa rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure a livello comunitario per mezzo dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, purché soddisfino i requisiti di

novità, distintività, omogeneità, stabilità e sia ad esse attribuita una denominazione varietale. Per mezzo della privativa rilasciata a livello nazionale, il costituente della varietà vegetale acquisisce il diritto esclusivo di sfruttare, sia per la coltivazione, sia per la commercializzazione, il materiale di riproduzione e di moltiplicazione della detta varietà, nonché il diritto esclusivo di raccolta, per un arco di tempo di 20 anni dal rilascio della privativa o di 30 anni in caso di varietà a fusto legnoso e delle viti. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali, invece, dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto;

le norme richiamate, sebbene da un lato conferiscano legittimi diritti di sfruttamento, dall'altro si pongono in contrasto con gli interessi della collettività e con la salvaguardia della produzione agricola;

accade, infatti, che un costituente di una varietà vegetale con la privativa conferita secondo la disciplina nazionale ha il diritto di impedire alle imprese agricole, ivi comprese quelle di piccole dimensioni, la risemina delle varietà oggetto di privativa e di adire le competenti sedi giudiziarie in caso di violazioni del detto divieto. Di converso, in caso di varietà protetta con privativa unionale, le imprese agricole di piccole dimensioni possono riutilizzare nei cicli produttivi successivi il raccolto, mentre le imprese agricole di maggiori dimensioni possono procedere al reimpiego nella propria azienda, ma a condizioni di favore, in quanto devono remunerare il costituente per il reimpiego, pagando comunque un importo sensibilmente inferiore a quello che avrebbero dovuto versare se avessero dovuto ottenere una licenza d'uso del materiale riproduttivo;

per quanto concerne le invenzioni, con particolare riferimento a quelle biotecnologiche, chi introduce un'invenzione che necessiti dell'impiego di un'altra invenzione già brevettata può brevettare il proprio trovato (cd. invenzione dipendente), ma non potrebbe però riprodurlo e commercializzarlo senza aver prima ottenuto una licenza d'uso sul brevetto relativo all'invenzione precedente. Tale sistema, tuttavia, avvantaggia prevalentemente chi introduce per primo prodotti o procedimenti innovativi. Quanto esplicitato ha dei riverberi anche nel capo dello sviluppo delle tecniche NBT con effetti favorevoli per le grandi multinazionali del campo agro-bio-tecnologico che brevettano per prime le invenzioni, ed a svantaggio di chi introduce invenzioni dipendenti. Questi ultimi soggetti, infatti, possono utilizzare le proprie invenzioni solo se dotate di licenza di sfruttamento sull'invenzione base. Tale licenza può essere facoltativa, e quindi potenzialmente non concedibile, oppure obbligatoria. Nel caso di licenza obbligatoria il predetto soggetto, nell'inoltrare apposita domanda, dovrà dare prova di: a) di aver tentato la strada della licenza facoltativa senza sortire effetto; b) di aver sviluppato un'invenzione costituente un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica rispetto all'invenzione di base;

all'uopo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica". Ai sensi del comma 2 del detto articolo, "la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente";

le licenze obbligatorie, dunque, sebbene rappresentino il solo strumento per favorire l'innovazione e l'effettiva diffusione di nuove soluzioni tecniche non hanno sortito gli effetti sperati in termini applicativi,

per quanto premesso, considerato e rilevato, impegna il Governo a:

1) farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio Europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019, di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, ivi comprese le nuove tecniche di miglioramento genico (nbt), attraverso un'analisi degli effetti dal punto di vista ambientale, agricolo e sociale;

2) farsi promotore in virtù della decisione del consiglio europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019 di linee guida del seguente schema:

a) mutazioni puntiformi: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

b) corte inserzioni o delezioni: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

c) inserzione di geni: c1) Inserzione di un gene nuovo da altro organismo: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005), mentre per la coltivazione commerciale si è in attesa dell'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita; c2) Inserzione di un gene nuovo dalla stessa specie (interfecondo) cisgenico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005); c3) Inserzione di un gene nuovo sintetico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005);

3) favorire le sperimentazioni in pieno campo delle varietà di *genome editing* da mutazioni puntiformi o da brevi inserzioni delezioni o da 17-20 basi, attraverso il ricorso alle modalità di cui alle sperimentazioni riguardanti le normali varietà vegetali, e senza la necessità di formule autorizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

4) adoperarsi, in tutte le sedi opportune, affinché la proprietà delle sementi sia e rimanga pubblica, a tutela del diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica;

5) indirizzare la ricerca pubblica sulle nuove tecniche di miglioramento genico (NBT) nella direzione delle varietà vegetali locali e caratteristiche e, più in generale dell'agricoltura conservativa, al fine di ripristinare e preservare la biodiversità agricola;

6) confermare, nelle opportune sedi, l'*opt-out* per tutti gli OGM transgenici di prima generazione o derivanti da nuove tecniche di miglioramento genico (NBT);

7) intraprendere un percorso di creazione di una banca dati pubblica in seno al sian, così come per le sementi biologiche, in cui vengano specificate con quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime;

8) intraprendere un percorso normativo secondario, anche in rispetto della normativa ue in particolare del regolamento 1830/2003 che ancorchè non si esprima per le nbt va nella direzione di una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime.

9) intraprendere un fattivo dialogo, anche a livello europeo, volto a modificare la disciplina attualmente vigente in tema di tutela delle invenzioni, con particolare attenzione a quelle riguardanti il mondo vegetale, in un'ottica di miglioramento degli effetti applicativi;

10) favorire a livello nazionale il meccanismo del cd. *farmer's privilege*, secondo cui la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo, comporta l'autorizzazione per l'agricoltore stesso ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nell'azienda posseduta.

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 93 (pom.) del 28/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
93ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [VALLARDI](#) propone di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 810, 918 e 933, assegnati in sede redigente, recante disposizioni in materia di tartufi, a venerdì 31 gennaio, alle ore 13.

Propone altresì di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 988, assegnato in sede redigente, in materia di agricoltura con metodo biologico, a venerdì 31 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1373 (limitazione alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso), di rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, UNCI Agroalimentare e UE COOP, e nell'ambito dell'affare assegnato n. 355 (problematiche connesse al tema dei cambiamenti climatici con particolare riferimento al loro impatto sul settore agricolo), del professor Mario Pezzotti dell'Università di Verona, svolte in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 988
XVIII Legislatura

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

Titolo breve: *agricoltura con metodo biologico*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 142 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

[N. 168 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 175 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

[N. 194 \(pom.\)](#)

1 ottobre 2019

[N. 209 \(ant.\)](#)

30 ottobre 2019

[N. 242 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2020

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 68 \(pom.\)](#)

10 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 66 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2019

[N. 67 \(ant.\)](#)

16 gennaio 2019

[N. 68 \(ant.\)](#)

23 gennaio 2019

[N. 70 \(ant.\)](#)

29 gennaio 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della

Commissione)

[N. 97 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 99 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
142ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 17,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 10, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri finanziari derivanti dal sostegno agli strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica. Chiede poi conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nel comma 3 dell'articolo 11 sul sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica. Richiede elementi informativi sulla portata finanziaria dell'articolo 12, al fine di chiarire se l'attività di formazione professionale dei tecnici e degli operatori in materia di produzione biologica possa essere promossa dallo Stato e dalle regioni ad invarianza degli oneri previsti a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 13, comma 2, occorre chiarire la portata finanziaria della previsione che consente agli enti

pubblici di vietare l'utilizzo di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche, stabilendo agevolazioni compensative per le imprese. Peraltro, rileva come tale facoltà possa essere conferita ai soli enti pubblici dotati di finanza propria. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri finanziari connessi alla predisposizione di interventi per ridurre gli impatti antropici sull'ambiente di cui all'articolo 13, comma 4. Con riguardo all'articolo 14, comma 8, chiede chiarimenti circa i possibili effetti di minor gettito derivanti dall'eventuale deducibilità dei contributi obbligatori istituiti su richiesta delle organizzazioni interprofessionali della filiera biologica. Occorre poi acquisire conferma della possibilità per l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di svolgere le attività di vigilanza di cui al comma 13 del medesimo articolo 14 ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali. Richiede elementi informativi sulla portata finanziaria delle azioni di valorizzazione delle intese di filiera per i prodotti biologici di cui all'articolo 16, comma 6. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di relazione sul testo del disegno di legge: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18, commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con la seguente osservazione:

- valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi."

Rileva quindi come l'osservazione contenuta nella proposta di relazione testé illustrata sia funzionale al superamento delle criticità di carattere finanziario connesse alla responsabilità sussidiaria dello Stato per lo smaltimento delle scorie radioattive.

La senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con l'osservazione contenuta nella proposta di relazione, anche alla luce delle problematiche derivanti dai depositi di scorie localizzati in altri paesi.

In merito alle proposte emendative, il sottosegretario BITONCI esprime l'avviso contrario delle amministrazioni competenti sugli emendamenti 1.1, 20.4 e 20.5, pur non rilevando oneri di carattere finanziario, se non di tipo indiretto.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione della seguente proposta: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18,

commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con la seguente osservazione: valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.1, 20.4 e 20.5. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso non ostativo sulle proposte 4.6 (testo 3) e 4.0.1 (testo 3), il cui esame era rimasto accantonato.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) prende atto con soddisfazione dell'avviso non ostativo del rappresentante del Governo, sottolineando come la valutazione non ostativa sull'emendamento 4.6 (testo 3) possa anche estendersi alle precedenti formulazioni del medesimo emendamento, stante la comunanza dei rilievi evidenziati. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

I senatori [MISIANI](#) (PD) ed [ERRANI](#) (Misto-LeU) annunciano il voto di astensione.

Posta in votazione la proposta di parere, la Commissione approva.

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota recante alcune risposte ai rilievi sollevati dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) si riserva un approfondimento ai fini dell'espressione del parere sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

(Parere all'11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riferimento all'articolo 2, in materia di accesso al pubblico impiego, che il comma 2, lettera *b*), prevede tra i principi e i criteri direttivi il riconoscimento di incentivi agli enti territoriali e agli enti controllati che decidano di avvalersi del sistema di reclutamento centralizzato: al riguardo, sebbene la relazione tecnica affermi la natura non economica di tali incentivi, occorre acquisire indicazioni più specifiche su tali forme di incentivazione, per escluderne eventuali effetti, anche indiretti, per la finanza pubblica. In relazione alla successiva lettera *d*) del comma 2, che prevede lo svolgimento di verifiche psico-attitudinali nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, risulta necessario avere chiarimenti volti a comprovarne la effettiva neutralità finanziaria, trattandosi di attività che sembrerebbero richiedere l'acquisizione o la disponibilità di ulteriori professionalità. In merito alla lettera *f*), n. 3, del medesimo comma 2, chiede elementi informativi ulteriori diretti a confermare che l'istituzione di un nuovo Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri per le casse erariali.

Con riferimento all'articolo 3, recante una delega per favorire il merito e la premialità, fa presente che occorre avere informazioni di maggiore dettaglio, al fine di dimostrare la neutralità finanziaria dell'istituzione del nuovo Sistema nazionale di valutazione della *performance*, considerato che non appare sufficiente il generico rinvio, fatto nella relazione tecnica, alle risorse di un Ufficio con competenza analoga già esistente presso il Dipartimento della funzione pubblica. In relazione poi al coinvolgimento nel Sistema di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di cui al comma 2, lettera *a*), n. 3, la relazione tecnica fa riferimento, per la copertura degli oneri per i contratti, alle risorse disponibili a legislazione vigente per gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV): tuttavia vanno forniti dati più precisi, idonei a comprovare l'assenza di nuovi oneri per le finanze pubbliche, posto che non si prevede la soppressione dei menzionati OIV.

In merito all'articolo 4, recante delega per il riordino della dirigenza, segnala che occorre avere delucidazioni sugli effetti finanziari dell'accentramento presso la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti, al fine di valutare il saldo tra i risparmi in capo alle singole amministrazioni sgravate dal compito di organizzare i concorsi e gli eventuali maggiori oneri in capo alla SNA (comma 2, lettera *b*), n. 1). In relazione poi al comma 2, lettera *c*), n. 4), che prevede l'aumento delle quote percentuali di dotazione organica, nel limite massimo del 30 per cento, entro cui è possibile conferire incarichi a dirigenti di altre amministrazioni, vanno forniti chiarimenti sugli effetti - anche in termini di fabbisogno di personale - dell'incremento delle posizioni di comando e di fuori ruolo, da un lato, e della eventuale eliminazione del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, dall'altro. È opportuno inoltre avere conferma dell'assenza di oneri, anche amministrativi, con riguardo all'implementazione della banca dati della dirigenza statale, prevista dal comma 2, lettera *c*), n. 7).

Con riguardo all'articolo 5, in tema di mobilità del personale pubblico, osserva la necessità di richiedere - in relazione al comma 2, lettera *a*) - informazioni in merito agli eventuali effetti su disponibilità e fabbisogno di personale della limitazione delle ipotesi di mobilità obbligatoria preventiva rispetto alle nuove assunzioni, nonché sull'impatto della eventuale esclusione del rilascio del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza.

In merito all'articolo 6, in materia di contrattazione collettiva, risulta opportuno valutare, sul criterio di delega di cui al comma 2, lettera *d*), gli eventuali effetti finanziari della definizione per via normativa dell'entità e delle modalità di quantificazione del danno per violazione delle disposizioni in materia di contratti flessibili, in relazione alla possibile attivazione di automatismi risarcitori.

Con riferimento all'articolo 7, recante le disposizioni finanziarie, occorre acquisire dati ed elementi idonei a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, che rinvia, nel caso di decreti delegati che comportino nuovi o maggiori oneri non compensati al loro interno, a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, osserva che non appare esente da criticità la prassi, sempre più frequente, di

rinvia la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi. In effetti, in base alla richiamata disciplina, è possibile ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata: sarebbe pertanto opportuno fornire adeguati argomenti a dimostrazione della sussistenza di tale presupposto in un ambito - come il pubblico impiego - ove ampia risulta la disponibilità di elementi conoscitivi e banche dati. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 67.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1104) Deputato Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FANTETTI** (FI-BP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che occorre chiedere conferma che dall'articolo 21 dell'Accordo, relativo alle risorse disponibili per la cooperazione e la tutela degli interessi finanziari delle parti, non derivino oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota, nella quale viene data conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica correlati all'articolo 21 dell'Accordo.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti sul disegno di legge in esame.

Il relatore **ZULIANI** (L-SP-PSd'Az) si riserva di redigere una proposta di parere, sottolineando tuttavia la necessità di un supplemento di elementi istruttori per quanto riguarda gli effetti finanziari dell'articolo VIII, paragrafo 5, lettera *d*), dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione

del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che sono in corso gli approfondimenti necessari a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LIX, n. 1) Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019

(Seguito dell'esame e rinvio, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento. Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento una proposta di relazione, pubblicata in allegato, sul documento in titolo, ricordando che, al fine di approfondire gli aspetti connessi all'inserimento nel ciclo della programmazione di bilancio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, la Commissione ha svolto, lo scorso 2 aprile, un ciclo di audizioni informali con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, acquisendo le osservazioni dell'ISTAT, dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile, della SVIMEZ e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Invita, quindi, i senatori ad esaminare lo schema di relazione, al fine di presentare eventuali proposte migliorative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, di ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge n. 787, recante disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi ed attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 10,30, non avrà luogo. Avverte, inoltre, che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,20.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTA DAL RELATORE SULLA MATERIA DI COMPETENZA

La 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) ha esaminato il Documento LIX, n. 1, procedendo, il 2 aprile 2019, in sede informale, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ad un ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono stati sentiti i rappresentanti dell'ISTAT, dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS), di SVIMEZ e il Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro, Riccardo Barbieri.

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, è possibile svolgere alcune considerazioni di sintesi.

Il progetto Bes ha preso il via nel 2010, quando l'Istat, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha dato avvio a tale iniziativa, ponendosi l'obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale (sulla base di 12 domini di analisi e di 130 indicatori): il progetto- giova ricordarlo - si concretizza annualmente nella redazione di un Rapporto, giunto ormai alla sesta edizione.

Gli indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes) sono delle misure statistiche utili anche a valutare l'*outcome* delle politiche economiche, sociali ed ambientali.

La legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata nel 2016, prevede che un apposito allegato al Documento di economia e finanza (Def) contenga l'andamento dell'ultimo triennio e le previsioni (tendenziali e programmatiche) per il periodo di riferimento del Def (l'anno in corso e i successivi tre), per alcuni indicatori Bes scelti da un apposito [Comitato](#) (articolo 10, comma 10-*bis*). Inoltre, entro il 15 febbraio, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una Relazione in

Parlamento contenente l'evoluzione triennale degli indicatori Bes per effetto delle misure inserite nella legge di bilancio per il triennio in corso (articolo 10, comma 10-ter).

Alla luce degli interventi che si sono succeduti, è emerso che l'attuale calendario di rilascio degli indicatori Bes non è ottimale per almeno due motivi. In primo luogo, la Relazione al Parlamento per il 2019, oggetto delle suddette audizioni, contiene una valutazione per l'anno 2018 ancora a livello previsionale, mentre potrebbe essere più utile disporre, anche per la suddetta annualità, di una prima stima a consuntivo. Inoltre, il Def contiene solo le indicazioni di massima delle politiche che il Governo intende adottare per gli anni a venire e l'effetto delle misure previste nella legge di bilancio 2019 deve ancora dispiegarsi, con la conseguenza che anche le previsioni degli indicatori Bes non possono essere così pregnanti, come lo sarebbero se fossero valutati congiuntamente alla Nota di aggiornamento del Def.

Gli indicatori monitorati sono in totale 12, ma - nella Relazione in esame - solo per i 4 principali (reddito medio disponibile aggiustato *pro capite*; indice di disuguaglianza del reddito disponibile; tasso di mancata partecipazione al lavoro totale e per genere; emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti *pro capite*) si forniscono anche le previsioni a legislazione vigente, quindi tenendo conto anche delle misure predisposte con l'ultima legge di bilancio (*in primis*, reddito di cittadinanza e "quota 100").

Il processo di definizione degli indicatori Bes è tutt'altro che concluso, in quanto l'attuale copertura, nell'ottica di valutazione delle politiche economiche, non soddisfa appieno le esigenze di analisi. Il novero di indicatori Bes va ampliato per aggiornare la lista alla luce di nuove misure disponibili (come, ad esempio, il consumo di suolo, sulla base dei dati di fonte Ispra); per tenere conto delle principali dimensioni di analisi, quale quella territoriale (su cui, comunque, si sono già prodotti dei significativi risultati, evidenziati dall'Istat nel corso della sua audizione) o di genere; per studiare le possibili relazioni tra fenomeni e indicatori. Per ottenere adeguati miglioramenti bisogna mantenere elevato il grado di collaborazione tra i produttori di statistiche per l'individuazione delle variabili di interesse, la condivisione delle basi di dati e la messa a punto di modelli di microsimulazione.

E' altresì auspicabile il rafforzamento dei legami tra gli obiettivi delle politiche definite nella legge di bilancio e il ciclo della valutazione della *performance* della pubblica amministrazione, nonché l'estensione e l'approfondimento del dibattito sugli strumenti metodologici utilizzati per le previsioni tendenziali e programmatiche degli indicatori di benessere, presentate - in questa occasione - soltanto in relazione ai 4 principali indicatori, come sopra sottolineato.

La presentazione dei risultati in forma tabellare o grafica potrebbe essere corredata da didascalie che, sulla scala temporale, indichino i provvedimenti legislativi che possono aver influito sull'andamento dell'indicatore. Sarebbe anche utile disporre di "triangoli di revisione" che mostrino come si modificano nel tempo le stime iniziali, separando possibilmente l'effetto dovuto a revisioni statistiche da quello di diverso andamento dell'indicatore rispetto alle passate previsioni. In occasione della presentazione di provvedimenti legislativi, almeno per quelli a maggior impatto, si potrebbe pensare di aggiungere nella relazione tecnica di accompagnamento anche una previsione *ex ante* degli effetti sugli indicatori Bes interessati. In un'ottica di *accountability*, sarebbe importante dotarsi di strumenti di valutazione che misurino *ex post* l'efficacia delle misure adottate, affidandone la messa a punto e il monitoraggio ad apposita struttura, che potrebbe coincidere anche con l'Ufficio parlamentare di bilancio.

L'indicatore di benessere economico certamente più rilevante è il Reddito medio disponibile aggiustato *pro capite* (Rda), che si ottiene sommando i redditi lordi da lavoro, capitale e trasferimenti ricevuti dalle famiglie, a cui si sottraggono le imposte ed i contributi versati e si aggiungono i trasferimenti in natura ricevuti dallo Stato e dalle Istituzioni senza fini di lucro (ad esempio, i medicinali ricevuti dal Servizio sanitario nazionale).

La discussione ha evidenziato che non esiste una preferenza indiscussa per una stima dell'Rda di tipo nominale (a prezzi correnti), come è quella attuale, rispetto a una stima reale (a prezzi costanti), che farebbe emergere appieno il potere d'acquisto delle famiglie, ma la cui evoluzione potrebbe dipendere, oltre che dalle *policy* adottate, anche da altri fattori esogeni. L'andamento di questi ultimi anni mostra,

poi, che il Rda, sia in termini nominali che reali, presenta variazioni più contenute rispetto al Pil: è importante, quindi, poter disporre, oltre che dei livelli assoluti di Rda, anche dei suoi differenziali rispetto al Pil o al Reddito nazionale lordo, nonché delle cause che hanno generato tali divari. Con la conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2019, assume particolare rilevanza il monitoraggio degli effetti dell'introduzione del Reddito di cittadinanza sull'incidenza e l'intensità della povertà assoluta. Quest'ultima, come è noto, si basa sulla spesa per consumi di un paniere minimo di beni e servizi, con soglie che variano in dipendenza della composizione del nucleo familiare, dell'area geografica in cui si vive e della tipologia di comune di residenza. Poiché i requisiti di accesso fanno sì che la platea di beneficiari si sovrapponga in misura consistente alla condizione di povertà assoluta, così come definita statisticamente, e considerando l'obbligo di spesa del *budget* mensile entro un determinato lasso temporale, è lecito attendersi una consistente riduzione del numero di individui e famiglie in povertà assoluta (oltre che degli indicatori sulla disuguaglianza del reddito). Sarebbe, pertanto, opportuno che l'Istat predisponesse gli adeguati accorgimenti metodologici per disporre nei prossimi mesi di una valutazione dell'impatto del Reddito di cittadinanza sulla povertà assoluta, in modo da poterne riferire a richiesta o nel corso di prossime audizioni.

In conclusione, pur tenendo conto che il lavoro sugli indicatori Bes per la valutazione delle *policies* è tutt'altro che concluso, come emerso da questa breve illustrazione, e che miglioramenti sostanziali sono attesi per il futuro, il giudizio sulla Relazione 2019 al Parlamento non può che essere positivo, in considerazione dell'accuratezza dei dati trasmessi all'attenzione delle Camere e dei numerosi spunti di analisi e di riflessione offerti.

1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1016) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, che occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti in risposta ai rilievi del relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riguardo al Trattato di estradizione, che in relazione ai criteri di determinazione dell'onere annuo per il trasferimento dei detenuti, di cui agli articoli 14 e 18, occorre chiedere conferma che l'ipotesi di 5 estradandi in Italia all'anno non sia sopravvalutata rispetto alla media dei detenuti italiani custoditi in Costa Rica, anche in confronto a situazioni comparabili. Con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1226) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, presso l'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo ha chiarito che le voci di spesa già individuate ai fini della determinazione degli oneri recati dal provvedimento non sono oggetto di aggiornamento e le attività previste dall'Accordo in esame sono svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime attività. Preso atto di tali chiarimenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1251) *Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

La RELATRICE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(1276) *Deputato RACHELLA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul*

Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano", approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, in relazione al testo, che il provvedimento inserisce la fibromialgia tra le malattie invalidanti (articolo 2), prevedendo il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie (articolo 3); altresì, viene disposta l'individuazione di centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia (articolo 4) e l'istituzione, presso il Ministero della salute, del registro nazionale della fibromialgia, con un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (articolo 5). Inoltre, l'articolo 6 dispone l'inserimento di idonei corsi di formazione relativi alla diagnosi ed ai protocolli terapeutici per la fibromialgia nel programma nazionale per la formazione continua in medicina, con una conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'articolo 7 stabilisce che il Ministero della salute promuova, d'intesa con le Regioni, studi e ricerche sulla fibromialgia. L'articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e quello della salute stipulino accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia. L'articolo 9 conferisce al Ministero della salute il compito di promuovere periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia. L'articolo 10 quantifica, infine, in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 l'onere complessivo del provvedimento, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze (senza specificare se venga ridotta la parte corrente o quella in conto capitale). Per quanto di competenza, ferma restando la necessità di modificare il suddetto articolo 10, nonché le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6, aggiornando la decorrenza dell'onere al 2019, risulta comunque necessario chiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, al fine di acquisire elementi istruttori volti ad appurare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.

In merito alle proposte emendative, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo del disegno di legge, gli emendamenti 3.2, limitatamente alle lettere *b*) e *c*), 4.1, 6.2, 8.2 e 9.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, elementi integrativi sulla composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, istituito dall'articolo 1, nonché sulla struttura amministrativa di supporto, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 3. Con riferimento alle funzioni dell'Osservatorio, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che fa riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure idonee alla riduzione del rischio negli ambienti più esposti. In merito all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro, chiede conferma che essa si limiterà ad uno scrutinio dei dati materialmente forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Chiede poi conferma che Agenas possa svolgere i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali. Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.12, 1.13, 1.15 e 1.16 che prevedono ulteriori funzioni in capo all'Osservatorio. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.17 che, tra l'altro, conferisce all'Osservatorio il compito di pianificare l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso tutte le strutture e i presidi sanitari. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.24 e 1.26 che obbligano le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate a costituirsi parte civile nei processi per fatti di aggressione verso gli esercenti le professioni sanitarie. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 1.0.1 sulla costituzione di commissioni paritetiche. Occorre valutare, altresì, l'analogo emendamento 1.0.7 (privo di copertura). Occorre valutare l'emendamento 1.0.2 che rimette ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità con cui i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3 che dispone l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.5 che prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione e informative da parte del Ministero della salute. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 1.0.8 che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.9 che dispone, da parte delle Regioni, l'organizzazione annuale di corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di acquisire gli approfondimenti istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,

segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che appare opportuno richiedere la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *c*), che prevedono, rispettivamente, la riduzione del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Occorre valutare, altresì, l'aggiornamento al triennio 2019-2021 della modulazione temporale della copertura di cui alla lettera *a*), posta a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Andrebbe inoltre chiarita la portata finanziaria della relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, laddove fa riferimento all'utilizzo delle disponibilità residue delle risorse utilizzate a copertura per coprire le spese di funzionamento derivanti dal maggior tempo scuola: al riguardo, si chiedono chiarimenti in termini di quantificazione delle disponibilità residue e di adeguatezza a fare fronte alle suddette spese di funzionamento.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.6 che sostituisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sulla definizione dello stato giuridico ed economico degli insegnanti di educazione motoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare, con riguardo al comma 1, la disponibilità delle risorse nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che risulta essere già stato oggetto di riparto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018. Ravvisa inoltre l'esigenza, in caso di eventuale capienza del fondo, di quantificare lo stanziamento destinato a finanziare il piano triennale di interventi. Alla luce di tali rilievi, occorre valutare l'esigenza di richiedere sul testo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

In merito agli emendamenti, occorre verificare, anche in relazione al testo, i profili finanziari delle analoghe proposte 1.1 e 1.2, integralmente sostitutive del provvedimento, nonché dell'emendamento 1.3, sostitutivo del comma 1, i quali dispongono, per la realizzazione degli interventi del piano straordinario, uno stanziamento a favore degli enti locali di 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019, assegnata al MIUR. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.4, che incrementa le risorse del piano triennale fino ad un miliardo di euro mediante innalzamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 1.5, che riserva alla progettazione e agli studi di fattibilità una quota, da definire in sede attuativa, delle risorse stanziate per il piano triennale. Con riguardo all'emendamento 1.0.1, che estende temporaneamente l'ambito di applicazione della procedura negoziata per gli interventi di edilizia scolastica, chiede conferma dell'assenza di oneri, in relazione ai profili di compatibilità con la disciplina europea.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in

esame, ai sensi dell'art. 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2 del provvedimento, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Nel rilevare infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 2.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire gli approfondimenti istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di chiarire, in particolare, i profili di cui si dà analiticamente conto. Nel dettaglio, in relazione all'articolo 3 relativo ai commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale, rileva che, al comma 5, pur essendo stato eliminato, nel corso dell'esame in prima lettura, il diritto al riconoscimento del rimborso delle spese documentate per i commissari non residenti, non sembra essere stata modificata la relativa autorizzazione di spesa, con

possibile eccesso di copertura. Sempre con riguardo al medesimo articolo 3, comma 5, laddove reca la ripartizione della spese sui due esercizi finanziari (2019 e 2020), per una quota pari a nove mesi per esercizio, rileva tuttavia che, essendo il decreto entrato in vigore il 3 maggio scorso, l'importo per l'esercizio corrente potrà al massimo essere di 8 mesi, mentre quello per il 2020 sarà invece pari a 10 mesi, considerato che l'articolo 15, comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo I (incluso l'articolo 3), per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 3, chiede conferma della sostenibilità del compenso per il commissario straordinario di liquidazione con onere a carico della massa passiva degli enti per i quali sarà disposta la gestione straordinaria. Relativamente all'articolo 6, comma 3, chiede una rassicurazione sul fatto che la revoca delle misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione di edilizia sanitaria non determini oneri conseguenti all'avvio di contenziosi giudiziari. Con riguardo all'articolo 6, comma 5, che autorizza, in favore della Regione Calabria, per l'anno 2019, una spesa di circa 82,1 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico, a valere sulle risorse dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 in tema di interventi di ristrutturazione edilizia ospedaliera, di ammodernamento tecnologico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, chiede rassicurazioni volte ad escludere che dalla spesa ivi autorizzata derivi un pregiudizio per interventi già programmati o avviati da altre regioni. In merito all'articolo 8 sul supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione di Agenas utilizzato a copertura dal comma 4. Per quanto concerne poi l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per la copertura degli effetti sul fabbisogno e l'indebitamento netto nel 2019 e 2020, rappresenta la possibile dequalificazione della spesa derivante dal ricorso a risorse in conto capitale per fare fronte ad oneri di natura corrente. Chiede poi un chiarimento sugli effetti finanziari dei commi da 1 a 3 dell'articolo 11, al fine di appurare che le previsioni ivi recate in materia di spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sia compatibile con il rispetto del limite delle risorse già stanziato e coerente con i piani triennali dei fabbisogni del personale, in modo peraltro da garantire la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3. In merito al comma 4-ter del medesimo articolo 11, andrebbe confermato che la misura ivi prevista dello sblocco del *turn over* in favore delle regioni soggette a piano di rientro e/o commissariate espliciti i suoi effetti nei rigorosi limiti delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 12, comma 2, che consente alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di assumere a tempo determinato e parziale i medici e i veterinari in formazione specialistica utilmente collocati in graduatoria, chiede conferma della compatibilità di tale previsione con il rispetto delle disponibilità di bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente. Analoga richiesta attiene al comma 3 del medesimo articolo 12, ai fini dell'accesso dei laureati in medicina al corso di formazione specifica di medicina generale. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 6, lettera a), chiede un chiarimento circa la compatibilità con l'assenza di oneri per la finanza pubblica della previsione sulla presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale. Altresì, andrebbe chiarita la portata finanziaria della lettera b), laddove prevede modalità e forme di incentivo per i medici in modo da garantire il servizio nelle zone carenti di personale medico, nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. Chiede poi conferma, in merito all'articolo 13, comma 1-bis, dell'effettiva presenza nell'organico dell'Agenzia italiana del farmaco di un numero adeguato di posti dirigenziali di livello non generale, tale che la soppressione di quelli necessari per la copertura dei nuovi posti di livello dirigenziale generale non comprometta la funzionalità dell'Agenzia. Inoltre, andrebbe assicurata la piena realizzabilità della soppressione dei posti dirigenziali senza che si determinino contenziosi. In relazione all'articolo 14, comma 1, chiede una rassicurazione sul fatto che l'ammontare delle risorse del fondo *pay-back* vincolato alla copertura del piano di rientro aziendale non sia già destinato a misure di altra natura. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 74/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si stanno effettuando i dovuti approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione (Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si è in attesa di acquisire le risposte della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare (Parere alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori una nota del Ministero della difesa sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i dovuti approfondimenti sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta sul testo base del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente [PESCO](#) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari

di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 aprile scorso era rimasto in sospeso l'esame di alcune proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI, nel mettere a disposizione una nota di approfondimento, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), condizionata alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dall'emendamento 10.1 (testo 2).

Esprime poi un avviso non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce dell'avviso espresso dal Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2). Con riguardo agli emendamenti 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dalla proposta 10.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 giugno 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Comunica che la seduta pomeridiana resta confermata per le ore 15, fermo restando che, in caso di prolungamento oltre tale orario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione si riunirà dieci minuti dopo la fine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 175 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
175ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1111) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LUNESU](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo, che prevede l'intensificazione del dialogo regolare tra le Parti in tutti i settori interessati, che occorre chiedere conferma che dalle consultazioni e visite di livello ministeriale e dalle riunioni a livello di alti funzionari, di cui al comma 2, lettere *b)* e *d)* della citata disposizione, non derivino maggiori oneri per le finanze pubbliche. Occorre inoltre avere conferma della compatibilità delle misure volte al rafforzamento della cooperazione doganale e in materia di fiscalità, di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 23 dell'Accordo, con la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

Il vice ministro Laura CASTELLI si riserva di fornire risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1225) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche ivi apportate alla copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1260) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(1261) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso favorevole.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1262) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CALANDRINI](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Non essendosi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(1349) Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla legge di bilancio 2019.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2018, collega alla manovra di bilancio 2019-2021, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica, ricerca e attività sportiva scolastica e universitaria, nonché di riassetto, semplificazione e codificazione della normativa dei medesimi settori.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 19 giugno scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura e 1312 della XVIII), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce in primo luogo che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella citata Nota di aggiornamento del DEF 2018. Inoltre, il medesimo documento, nell'ambito della strategia di riforma del Governo di cui al capitolo IV, dopo aver illustrato gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione dell'Esecutivo nel settore "Istruzione e ricerca", aggiunge, con riferimento al quadro disciplinare, che la complessa normativa in materia di legislazione scolastica, universitaria, della ricerca e AFAM necessita di un riordino anche attraverso un'attività di redazione dei relativi codici. Infine, il provvedimento, articolato in due disposizioni recanti, rispettivamente, principi e criteri direttivi della delega e le disposizioni finanziarie, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Il vice ministro Laura CASTELLI si pronuncia in senso conforme alle valutazioni del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il termine del 31 gennaio indicato dall'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge n. 196 del 2009, per la presentazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, non è stato rispettato, in quanto il disegno di legge in titolo risulta presentato alla Presidenza del Senato il 19 giugno scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, può considerarsi di carattere ordinatorio.

Rileva quindi che il disegno di legge, articolato in due disposizioni recanti, rispettivamente, principi e criteri direttivi della delega e le disposizioni finanziarie, risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. Tali disposizioni risultano coerenti con gli obiettivi programmatici indicati nella suddetta Nota di aggiornamento, che evidenzia, nell'ambito della strategia di riforma del Governo, come la complessa normativa in materia di legislazione scolastica, universitaria, della ricerca e AFAM necessita di un riordino anche attraverso un'attività di redazione dei relativi codici.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) chiede se il Governo sia in grado di fornire gli elementi di chiarimento sui rilievi formulati in relazione al testo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso, presso la Ragioneria generale dello Stato, la valutazione degli elementi istruttori trasmessi dal Ministero competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

(Parere all'11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'esame, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori trasmessi dal Governo, preso atto che: in merito al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), sul riconoscimento di incentivi agli enti territoriali e agli enti controllati che decidano di avvalersi del sistema di reclutamento centralizzato, si conferma il contenuto esclusivamente ordinamentale dei suddetti incentivi, dal momento che si consentirà agli enti che decidano di procedere ai nuovi reclutamenti mediante concorsi unici, gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica, di derogare ad alcuni adempimenti connessi allo svolgimento delle procedure concorsuali; con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), sullo svolgimento di verifiche psico-attitudinali nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, si precisa che, per l'effettuazione di tali verifiche, verranno utilizzate le professionalità già presenti all'interno della pubblica amministrazione; relativamente all'articolo 2, comma 2, lettera *f*), n. 3, si rappresenta come l'istituzione dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un'attività nei fatti già espletata dal Dipartimento della funzione pubblica; con riguardo all'articolo 3, si rassicura circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della delega volta a favorire il merito e la premialità, alla luce del fatto che non vengono attribuite nuove funzioni all'Ufficio per la valutazione della performance già operativo presso il Dipartimento della funzione pubblica; in relazione al coinvolgimento di soggetti estranei alla pubblica amministrazione nel processo di definizione degli obiettivi e di valutazione, previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*), n. 3, sono forniti elementi idonei a suffragare l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica. Altresì, viene sottolineato come la razionalizzazione degli organismi indipendenti di valutazione consenta di ottenere economie di spesa utilizzabili per il conferimento di incarichi anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione per attività di supporto dei suddetti organismi; per quanto concerne l'articolo 4 sul riordino della dirigenza, si rassicura circa il fatto che l'accentramento in capo alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) delle procedure di reclutamento del personale dirigenziale, previsto dal comma 2, lettera *b*), n. 1), produrrà risparmi di spesa significativi in ragione della concentrazione delle procedure concorsuali, con conseguente possibilità di compensare con tali risparmi gli eventuali maggiori costi che la SNA dovrà sostenere per il reclutamento del 100 per cento (e non più soltanto del 50 per cento) del personale dirigenziale generale; in relazione all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), n. 4, che prevede l'aumento fino al 30 per cento delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile conferire incarichi a dirigenti di altre amministrazioni, viene confermato come il suddetto aumento non determini alcun aggravio per la finanza pubblica, in quanto l'applicazione di tale norma sarà condizionata al rispetto dei vigenti limiti di spesa in termini di facoltà assunzionali, di posti dirigenziali previsti nella dotazione organica e dei fondi contrattuali per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato; con riferimento all'implementazione della banca dati della dirigenza statale prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera *c*), n. 7, viene confermata la disponibilità delle risorse di bilancio stanziare per il finanziamento della banca dati; in merito al criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d*), riguardante la definizione per via normativa dell'entità e delle modalità di quantificazione del danno per violazione di disposizioni in materi di

contratti flessibili, si precisa come la finalità della delega consista nell'individuare criteri di valutazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione, evitando il riconoscimento di risarcimenti ingiustificatamente differenziati, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: in merito al criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), finalizzato ad escludere la necessità di far precedere sempre lo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria all'espletamento dei nuovi concorsi, si raccomanda, in sede applicativa, che l'indizione di nuove procedure concorsuali sia subordinata al rispetto dei vincoli di natura finanziaria; in relazione all'articolo 7, comma 2, nel prendere atto della rassicurazione sul puntuale rispetto delle disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, si rileva tuttavia come la prassi sempre più frequente di rinviare la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi non risulti pienamente conforme allo spirito della legge di contabilità n. 196 del 2009, che consente, all'articolo 17, comma 2, di ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata."

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene, per i profili di competenza della Commissione, che il disegno di legge di delega in esame appare destinato a produrre spese certe, coperte mediante risparmi futuri ed eventuali, con il rischio concreto di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Annuncia pertanto, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*), associandosi al senatore Errani, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo di appartenenza.

I senatori [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) e [CALANDRINI](#) (*FdI*), a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 25 giugno riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari del subemendamento 11.4/4, che sopprime il riferimento all'ambito di rispettiva competenza quale criterio di ripartizione delle attribuzioni tra più autorità investite di responsabilità nel medesimo settore. Appare, inoltre, opportuno valutare la portata normativa e finanziaria dei subemendamenti 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35, nella parte in cui individuano il Ministero delle politiche agricole come "ulteriore" autorità competente, con il rischio di sovrapposizione di funzioni. Occorre, altresì, valutare i profili finanziari della proposta 12.4, diretta ad adottare misure di incentivazione nel settore delle energie rinnovabili. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 12.5, che amplia la delega al Governo in materia di riduzione di emissioni di gas a effetto serra, per ricomprendervi l'adattamento del diritto interno a un regolamento e l'attuazione di una decisione dell'Unione europea. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 20.0.1 (testo

2), che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a una serie di regolamenti europei sull'istituzione del codice doganale dell'Ue. Infine, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 22.0.1, che introduce un'ulteriore delega al Governo per il recepimento di una direttiva sul mercato interno del gas naturale, con particolare riguardo alla disciplina dei gasdotti. Il vice ministro Laura CASTELLI non ha osservazioni da formulare, per i profili di finanza pubblica, sul subemendamento 11.4/4, mentre esprime un avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, sui subemendamenti 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35. Si pronuncia inoltre in senso contrario, per possibili effetti finanziari negativi, sulla proposta 12.4, esprimendo invece una valutazione non ostativa sulla proposta 12.5, nonché sull'emendamento 20.0.1 (testo 2), che non presenta criticità di carattere finanziario, dal momento che si limita a un mero riordino normativo. Conferma, infine, l'assenza di oneri della proposta 22.0.1.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35 e 12.4. Sulle proposte 11.4/4, 12.5, 20.0.1 (testo 2) e 22.0.1, il parere è non ostativo."

La Commissione approva.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, sul testo del provvedimento in titolo.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che, sul testo, la Commissione ha già espresso un parere non ostativo, che trova conferma nella relazione tecnica appena depositata.

La relatrice [LEONE](#) (M5S) riepiloga sinteticamente i rilievi sollevati con riguardo agli emendamenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI formula una valutazione contraria, per mancanza di relazione tecnica, per oneri non quantificati e non coperti o per inidoneità della copertura, sugli emendamenti 5.2, 5.3, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 18.1, 19.1 e 21.1.

Esprime quindi un avviso contrario su una serie di ulteriori proposte emendative non segnalate dalla relatrice. In particolare, con riguardo agli emendamenti 01.1, 2.3, 2.0.1, 3.5 e 6.1, occorre acquisire un'apposita relazione tecnica che ne assicuri l'invarianza degli oneri, in mancanza della quale la valutazione risulta contraria, mentre sulle proposte 7.1, 7.2, 10.1, 10.14, 10.0.2 e 12.2 è necessario acquisire la valutazione del Ministero della giustizia sui possibili effetti in termini di sanzioni pecuniarie. L'emendamento 9.0.3 appare suscettibile di determinare maggiori oneri, mentre per le proposte 10.6, 12.5, 14.1, 14.2 e 14.0.1 occorre acquisire apposita relazione tecnica che ne attesti

l'invarianza degli oneri. Sugli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3, come anche per la proposta 15.7, si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia per escludere che dall'aumento delle attività di comunicazione possano derivare nuovi o maggiori oneri.

Ravvisa poi l'esigenza di acquisire una relazione tecnica anche sull'emendamento 15.4, in tema di controllo mediante mezzi elettronici nel caso di allontanamento dalla casa familiare, mentre per le proposte 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3 e 16.0.4 rileva che l'aumento delle attività di comunicazioni e di notificazioni potrebbe determinare effetti finanziari negativi.

Esprime infine un avviso contrario sulle proposte 17.1 e 18.2, in relazione ai possibili costi connessi al potenziamento degli interventi di sostegno psicologico, nonché sull'emendamento 17.4, per inidoneità della copertura.

Il senatore [MANCA](#) (PD) reputa necessario, dal punto di vista metodologico, che il Governo metta a disposizione della Commissione la nota istruttoria sulla base della quale sono state espresse le valutazioni, con particolare riferimento agli emendamenti non segnalati dalla relatrice per i profili finanziari.

La rappresentante del GOVERNO, accogliendo tale richiesta, rende disponibile la nota istruttoria.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) considera opportuno un approfondimento dell'esame, con riguardo, ad esempio, alle presunte criticità finanziarie delle proposte che si riferiscono ad attività di comunicazione e di notificazione, ribadendo in generale la convinzione, già altre volte manifestata, che la Commissione debba assicurare coerenza e omogeneità nella valutazione delle proposte emendative, al fine di esercitare correttamente le proprie funzioni a presidio delle finanze pubbliche.

Il vice ministro Laura CASTELLI ritiene possibile compiere un breve supplemento di istruttoria, verificando anche le condizioni per una rapida interlocuzione tra i Dicasteri interessati.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, prospetta l'espressione di un parere limitato ai soli emendamenti segnalati dalla relatrice, rinviando ad altra seduta l'esame delle ulteriori proposte indicate dal Governo, al fine di consentire una valutazione maggiormente ponderata e, se possibile, arricchita di informazioni aggiuntive.

La RELATRICE, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2, 5.3, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 18.1, 19.1 e 21.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 01.1, 2.3, 2.0.1, 3.5, 6.1, 7.1, 7.2, 9.0.3, 10.1, 10.6, 10.14, 10.0.2, 12.2, 12.5, 14.1, 14.2, 14.0.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.7, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 17.1, 17.4 e 18.2, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica, positivamente verificata, sull'emendamento 1.100, manifestando un avviso di nulla osta sul testo a condizione che sia approvata la suddetta proposta, integralmente sostitutiva del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.100. In merito agli emendamenti, il parere è non ostativo sulla proposta 1.100, mentre resta sospeso l'esame dei restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 3 luglio 2019, già convocata alle ore 10, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 194 (pom.) del 01/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PESCO](#) formula un indirizzo di saluto al senatore Ferrari, entrato a far parte della Commissione.

Dà altresì il benvenuto al sottosegretario Baretta.

La Commissione unanime si associa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di procedere, come primo punto all'ordine del giorno, al seguito e alla conclusione dell'esame dell'atto di Governo 96, sulla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), alla luce dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Rivolta, illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

IN SEDE CONSULTIVA

(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce del fatto che gli oneri derivanti dall'Accordo saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1142) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, la necessità di chiedere conferma che dall'articolo 2 dell'Accordo, relativo ai settori di cooperazione, non derivino oneri e che esso abbia una valenza meramente esplicativa delle attività specificatamente disciplinate nelle successive disposizioni e alle quali sono correlati oneri oggetto della copertura finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge. Con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, recante disciplina della commissione mista, chiede conferma della cadenza triennale delle riunioni e che tale ipotesi sia quella a cui il Governo si atterrà in sede attuativa, dal momento che tale cadenza è prevista dalla relazione tecnica, ma non risulta espressamente menzionata nel testo dell'Accordo.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire gli elementi necessari ad approfondire i rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1361) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel

settore doganale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche apportate all'articolo 3 sulla copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1263) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati e delle modifiche ivi apportate, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1362) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riferimento all'articolo 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo precedentemente esercitate dal Ministero delle politiche agricole, che occorre valutare la riformulazione in termini di previsione di spesa, anziché come tetto di spesa, dell'onere di 530 mila euro annui derivante dall'istituzione, al comma 2, di un posto di livello dirigenziale generale e di due posti di livello dirigenziale non generale presso il Ministero per i beni culturali, anche ai fini dell'attivazione del meccanismo delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità e di finanza pubblica. Rileva poi la necessità di chiedere chiarimenti sulle conseguenze finanziarie della soppressione del Dipartimento del turismo presso il Ministero delle politiche agricole e del conseguente trasferimento al Ministero per i beni culturali di un posto-funzione di livello dirigenziale generale e di due posti-funzione di livello dirigenziale non generale: non risulta infatti del tutto chiaro se tale soppressione comporti anche la corrispondente decurtazione di risorse finanziarie ovvero avvenga ad invarianza di risorse, dal momento che il comma 3 dispone il ripristino di due posti di funzione dirigenziale non generale "equivalenti sul piano finanziario". Chiede altresì un chiarimento sulla consistenza della dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Con riferimento al comma 7, laddove rimette alla prossima legge di bilancio "ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" l'effettuazione delle variazioni di bilancio tra gli stati di previsione interessati per effetto del trasferimento di competenze in materia di turismo, osserva che andrebbero fornite rassicurazioni sulla neutralità degli effetti finanziari derivanti dall'eventuale decreto ministeriale; occorre valutare altresì l'opportunità di una preventiva comunicazione al Parlamento dello schema di decreto. Relativamente al comma 18, chiede rassicurazioni circa la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria in rapporto agli eventuali oneri strumentali correlati a trasferimenti di sedi, locali e postazioni di lavoro connessi al trasferimento delle competenze in materia di turismo. Per quanto concerne l'articolo 2, riguardante l'attribuzione al Ministero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, chiede un chiarimento rispetto a quanto affermato nella relazione tecnica in merito al comma 2, laddove - a fronte dell'attivazione di quattro nuovi incarichi presso il Ministero degli esteri relativi alla carriera diplomatica - viene disposta, a titolo compensativo, la soppressione dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e la riduzione di tre incarichi di studio alle dipendenze di capi di uffici dirigenziali generali. In particolare, affinché sia garantita l'invarianza di oneri di cui al comma 18, rileva la necessità di acquisire conferma della disponibilità in bilancio delle risorse necessarie ad attivare i quattro nuovi incarichi e del carattere compensativo, a livello finanziario, delle riduzioni dei tre incarichi di studio suddetti. Chiede poi conferma che il decreto ministeriale di individuazione delle nuove strutture istituite presso il Ministero degli esteri in forza della disposizione in esame non determini effetti finanziari negativi. Andrebbero inoltre acquisiti elementi sulla consistenza della dotazione dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento. Relativamente all'articolo 3 sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, chiede un supplemento istruttorio volto ad appurare la coerenza tra la modulazione delle risorse del fondo per la revisione dei ruoli di cui al comma 1 e le riduzioni del fondo fino al 2022 e gli incrementi per il 2023 e il 2024 disposte dal comma 2. Chiede poi chiarimenti volti ad appurare la congruità della copertura del comma 4 (relativa agli oneri di cui ai commi 2 e 3), con particolare riferimento all'apparente disallineamento tra gli oneri quantificati e le coperture di cui alla lettera a). In merito all'articolo 4 istitutivo di una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiede conferma della compatibilità della copertura per 400 mila euro nel 2019 sui fondi speciali, di cui al comma 6, rispetto all'indisponibilità per 1,3 miliardi di euro nel programma "Fondi di riserva e speciali" disposta dal decreto-legge n. 61 del 2019, convertito dalla legge n. 85 del 2019, sul miglioramento dei saldi di

finanza pubblica. Chiede poi conferma del fatto che la decurtazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse destinate ad un'altra struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture (preposta alla realizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture strategiche) non comprometta la funzionalità di quest'ultima struttura tecnica. Con riguardo all'articolo 5 sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente, chiede conferma che la soppressione dei posti di livello dirigenziale non generale necessaria ad assicurare l'invarianza finanziaria della norma corrisponda a posizioni dirigenziali effettivamente presenti nella pianta organica di fatto. Da ultimo, con riferimento all'articolo 6 sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiede conferma che l'eventuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riordino possa essere adottato ad invarianza di oneri.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 91/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1149) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, che occorre acquisire, con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, elementi informativi sull'ammontare dei canoni pregressi e dei compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree demaniali interessate, che verrebbero meno, per lo Stato, a seguito del trasferimento delle aree al comune di Chioggia. Chiede poi chiarimenti su eventuali effetti finanziari correlati all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, cui fa rinvio il suddetto comma 2. Deve inoltre valutarsi se l'onere correlato alla perdita di gettito sia limitato ad un triennio, come previsto dal comma 3, o assuma carattere permanente; risulta quindi necessario verificare la congruità della relativa copertura finanziaria, in termini di disponibilità delle risorse e di idoneità della formulazione come tetto di spesa. In relazione a tali profili di criticità, si propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sul provvedimento.

Con riguardo agli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1. Occorre valutare, anche mediante un'eventuale relazione tecnica, gli analoghi emendamenti 1.2 e 1.3, sostitutivi del comma 3, recante la copertura finanziaria, che viene ridotta e posta a carico dei fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle Finanze, allo scopo di verificarne la congruità.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota dell'Agenzia del demanio recanti elementi di risposta.

Il PRESIDENTE reputa opportuno soprassedere rispetto alla richiesta di acquisizione formale della relazione tecnica, che potrebbe essere resa ultronea dalla valutazione degli elementi di documentazione consegnati dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6.", preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 del suddetto articolo 40), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria. Con riferimento agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.2 che, limitando la possibilità di reimmissione del materiale ittico sequestrato, potrebbe determinare un ampliamento degli oneri di smaltimento.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.3, che per i costi di attuazione dello smaltimento prevede l'utilizzo di quota parte del Fondo antibraconaggio ittico istituito dal comma 11-*bis* dell'articolo 40: si determina infatti la copertura di un onere permanente con un fondo di durata triennale. Risulterebbe comunque necessario formulare la disposizione di copertura come riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al suddetto Fondo, in luogo dell'utilizzo diretto delle risorse ivi stanziato, rispondendo le norme a finalità diverse.

Occorre valutare i possibili effetti finanziari dell'emendamento 1.5, nella parte in cui prevede che all'accertamento delle violazioni concorrano anche le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dagli enti territoriali.

Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 1.7, che dispone la finalizzazione dei proventi delle sanzioni per le violazioni dei divieti di cui ai commi 2 e 2-*bis* al citato Fondo antibraconaggio ittico.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dal relatore sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il sottosegretario BARETTA rileva come il provvedimento in esame sia ancora privo della verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato, per una criticità riguardante l'articolo 14,

comma 8, nonché per la necessità di acquisire, sul punto, ulteriori elementi di risposta da parte del Ministero delle politiche agricole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di approfondire gli elementi istruttori presentati dal Governo, ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE ([n. 101](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è ancora privo dei pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, mentre, lo scorso 8 agosto, è pervenuta l'intesa sancita dalla Conferenza unificata. Ricorda, altresì, che la legge n. 84 del 2019 di recente approvazione ha prorogato di un anno il termine per l'esercizio della delega finalizzata all'emanazione dei decreti correttivi del codice della nautica da diporto, che è ora fissato al 13 agosto 2020.

Per quanto di competenza e in merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli articoli da 1 a 17, che intervengono su condizioni e prescrizioni per l'esercizio di attività connesse alla nautica da diporto e sulle relative funzioni di vigilanza rimesse alle amministrazioni pubbliche, andrebbe acquisita conferma della possibilità per le amministrazioni medesime di provvedere ai relativi adempimenti, di carattere ispettivo, autorizzatorio e sanzionatorio ad invarianza di risorse, come d'altro canto previsto dalla clausola di non onerosità di cui all'articolo 29.

Con riferimento agli articoli 18 e 19, che sostituiscono gli articoli 49-*septies* e 49-*octies* relativi, rispettivamente, alle scuole nautiche e ai centri per l'istruzione per la nautica, rileva che le novelle intervengono sulla disciplina dei controlli, cui sono chiamati soggetti pubblici quali province e città metropolitane, per quanto riguarda le scuole nautiche, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto (queste ultime non espressamente richiamate nel testo attualmente in vigore), per quanto attiene ai centri di istruzione. Peraltro, le concrete modalità di svolgimento di tali attività di controllo sono demandate a un decreto interministeriale. In proposito, appare utile acquisire elementi volti ad escludere che le modifiche possano comportare, anche indirettamente, effetti finanziari in relazione a più gravose prassi ispettive e di controllo.

Per quanto attiene all'articolo 24, che modifica la cadenza con la quale è determinato l'ammontare del diritto di ammissione agli esami dovuto dai candidati per il conseguimento delle patenti nautiche,

chiede conferma che, per effetto della modifica, sia comunque possibile garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti da soggetti pubblici per lo svolgimento delle procedure di esame.

In merito poi ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-*sexies*, recante la clausola di invarianza relativa all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, segnala l'opportunità di riferire detta clausola di invarianza alle sole disposizioni recate dai nuovi commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 171 del 2005 - introdotti dall'articolo 23 - anziché all'intero articolo 60, considerato che i commi da 1 a 3 di detto articolo, non modificati dal presente provvedimento, disciplinano una fattispecie non direttamente collegata all'istituzione del nuovo archivio. Con riferimento al medesimo capoverso comma 3-*sexies*, segnala inoltre l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".

Infine, in considerazione del contenuto dell'articolo 29, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria". Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BARETTA consegna una nota di risposta, sottolineando peraltro che, come già ricordato dalla relatrice, non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2019 (n. 104)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di due articoli e un allegato, provvede al riparto delle risorse del suddetto Fondo tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 e autorizzati con risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, il 3 e il 9 luglio 2019. Il provvedimento è corredato di una documentazione tecnica, costituita da 51 schede, che dà conto in modo analitico degli elementi di quantificazione relativi a ciascuna voce di spesa. Le risorse sono ripartite tra gli stati di previsione del Ministero della difesa, dell'Interno, dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del Ministero degli affari esteri, per il finanziamento degli interventi di rispettiva competenza. Per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019, quello per le obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2019, e infine quello per le obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2020.

Per quanto di competenza, evidenzia che si tratta della ripartizione di uno stanziamento già autorizzato a legislazione vigente. In particolare, sono oggetto di ripartizione euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro 408.000.000 per il 2020, rispetto alle risorse del citato Fondo per le missioni internazionali che, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ammontano ad euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro 1.547.247.320 per il 2020. Peraltro, le schede tecniche allegate al provvedimento evidenziano espressamente la natura di limite di spesa per tutti gli oneri relativi ai vari dicasteri, con la sola eccezione delle spese riguardanti il Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, per le quali tale configurazione dell'onere non è formalmente esplicitata. Non vi sono pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che gli oneri previsti risultano già scontati nelle previsioni di bilancio e nel presupposto - rispetto al quale appare necessaria una conferma - che tutte le voci di spesa siano da intendersi come "limiti massimi". Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del Bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 (n. 106) (Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra lo schema di atto aggiuntivo in titolo, segnalando che il provvedimento stabilisce le strategie in materia di riscossione e le attività da realizzare nel corso del 2019. L'atto aggiuntivo è strutturato nell'Articolato, nel "Piano annuale dell'Agenzia per il 2019" e nei "Flussi informativi per il 2019", dei quali viene dato analiticamente conto nella relazione illustrativa. Per quanto di competenza, alla luce del carattere ordinamentale dell'atto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, ai fini della predisposizione del parere, consentire alla Commissione un approfondimento, alla luce della rilevanza dei temi toccati dall'atto in esame e della sussistenza di un ragionevole lasso temporale per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 96

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

- gli effetti complessivamente prefigurabili sui conti pubblici derivanti dall'eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche - fermo restando che la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la predetta inclusione è di competenza specifica dell'ISTAT - non sono *ex ante* compiutamente valutabili;
- a legislazione vigente, essendo i ricavi di SIN S.p.a. in gran parte derivanti dai trasferimenti provenienti da AGEA, stante la non ricomprensione della suddetta società nella lista delle amministrazioni pubbliche gestita dall'ISTAT, tali trasferimenti attualmente si configurano come dei

costi con impatto sull'indebitamento netto;

- a seguito dell'eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, che potrebbe derivare dal presente provvedimento, da una parte si avrebbero costi sorgenti derivanti dalla rilevazione nel predetto conto consolidato dei costi diretti della SIN S.p.a., dall'altra verrebbe meno il costo correlato ai trasferimenti da AGEA che si configurerebbero come una partita infragruppo, con conseguente consolidamento nel conto delle amministrazioni pubbliche;
- in aggiunta, potrebbero verificarsi risparmi dalla riduzione di spesa attesa dalla riorganizzazione, che tuttavia non sono preventivamente quantificabili in modo puntuale;
- i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sono attualmente forniti da SIN S.p.a. ad AGEA, in attesa del perfezionamento dell'atto di subentro dei nuovi fornitori aggiudicatari della gara CONSIP, giacché la normativa vigente prevede che AGEA provveda alla gestione e allo sviluppo del SIAN attraverso SIN sino all'espletamento da parte di CONSIP della procedura ad evidenza pubblica;
- con pubblicazione del 4 ottobre 2016 in Gazzetta Ufficiale, CONSIP ha indetto la gara a procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per il nuovo affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del SIAN;
- tale gara è stata aggiudicata per complessivi 238,36 milioni di euro in 5 anni per i lotti 2, 3, 4 e 5 (costo annuo pari a circa 47,6 milioni di euro), mentre il lotto 1 è stato aggiudicato per 10,6 milioni di euro in 3 anni (costo annuo pari a circa 3,5 milioni di euro), con un onere complessivo annuo di 51,1 milioni di euro;
- considerando pertanto che attualmente i costi per i servizi del SIAN sono pari a circa 84 milioni di euro annui, il risparmio annuo per la durata base dei nuovi accordi previsti dalla Gara CONSIP sarà di almeno 32 milioni di euro;

considerato che:

- l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, demanda ad un decreto interministeriale la quantificazione degli "eventuali maggiori oneri" derivanti dall'inquadramento in SIN del personale di AGECONTROL, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- la predetta disposizione, non costituendo norma di copertura, è da configurarsi come clausola di salvaguardia nell'ipotesi di eventuali scostamenti di oneri rispetto alle previsioni di spesa;
- rilevata la necessità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, nel senso di prevedere che il trasferimento del personale da AGECONTROL a SIN S.p.a. debba avvenire in condizioni di neutralità finanziaria e che, qualora si verifici che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla compensazione di tale eccedenza mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad esclusione di quelli relativi agli oneri inderogabili;

rilevata altresì la necessità di riformulare più correttamente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- *all'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, si valuti la sostituzione del comma 4 con il seguente:*"4. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede alla puntuale verifica degli effetti complessivamente derivanti dal comma 3, anche al fine di assicurarne la neutralità finanziaria. In sede di attuazione del medesimo comma 3, qualora si verifici che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione della predetta eccedenza e alla relativa compensazione finanziaria mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- *all'articolo 3, si valuti la sostituzione del comma 4 con il seguente:*"4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

1.4.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 209 (ant.) del 30/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019
209ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 29 ottobre scorso, nonché le ulteriori riformulazioni relative al disegno di legge in titolo, ricordando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte accantonate, che occorre la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2 che reca un'autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di 150 unità di personale non dirigenziale e sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, che modificano in più punti l'articolo 2. Comporta maggiori oneri la proposta 4.5. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.13, che consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi di un gruppo di esperti fino a cinque unità per l'attività di verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti ai subappaltatori e ai subfornitori. Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 7.0.3 e 7.0.4, che ampliano le funzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 7.0.7 recante norme sulla

competenza del Ministero dell'interno in materia di circolazione stradale con targhe estere.

Ricorda inoltre che sono stati altresì accantonati i seguenti emendamenti, segnalati dal Governo: 1.4, sostitutivo dell'articolo 1, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni in materia di turismo; 1.12, che prevede la destinazione dei nuovi posti dirigenziali istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ad una nuova struttura di coordinamento in materia di turismo; 2.18, che prevede, per il personale del Ministero dello sviluppo economico transitato al Ministero degli esteri, la conservazione dell'incarico di esperto fino al 31 dicembre 2020, eliminando la possibilità di rinnovo; 2.19, che prevede, per il personale del Ministero dello sviluppo economico transitato al Ministero degli esteri, la conservazione dell'incarico di esperto fino alla scadenza del biennio, eliminando la possibilità di rinnovo; 2.20, che aggiunge una ulteriore finalità al Piano MISE per il *Made in Italy*.

In relazione alle ulteriori riformulazioni, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.17 (testo 2), che riconosce al personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il diritto di opzione a non transitare al Ministero dei beni culturali, prevedendo - quale compensazione - la corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI esprime una valutazione non ostativa sulla proposta 1.0.2, condizionata ad una riformulazione che mette a disposizione della Commissione. Formula invece un avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, concordando altresì con il relatore sull'onerosità della proposta 4.5.

Chiede quindi di valutare l'accantonamento della proposta 4.13, sulla quale risulta ancora in corso l'istruttoria per i profili finanziari.

Sugli emendamenti 7.0.3 e 7.0.4 si pronuncia in senso contrario, in assenza di una relazione tecnica che ne verifichi l'impatto sulla finanza pubblica. Risulta inoltre l'intenzione, presso la Commissione di merito, di ritirarli e trasformarli in ordini del giorno.

Sull'emendamento 7.0.7, chiede di accantonare l'esame in attesa della conclusione degli approfondimenti istruttori.

Passando quindi agli emendamenti segnalati dal Governo, esprime un avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica e per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 1.4, 1.12, 2.18 e 2.19.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), nel dissentire dalla valutazione del Governo sulle proposte 2.18 e 2.19, osserva che l'eliminazione, ivi contemplata, della possibilità di rinnovo dell'incarico di esperto per il personale del Ministero dello sviluppo economico transitato al Ministero degli esteri, deve ritenersi virtuosa dal punto di vista finanziario.

La rappresentante del GOVERNO risponde che la soppressione dell'inciso che tiene fermo il numero massimo di esperti di cui all'articolo 168 del Decreto del Presidenza della Repubblica n. 18 del 1968, conseguente all'eventuale approvazione dei due emendamenti in questione, appare suscettibile di determinare maggiori oneri. A ciò va aggiunto il parere contrario di tutte le amministrazioni interessate, in considerazione dell'alterazione della funzionalità degli uffici periferici.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), associandosi alle considerazioni del senatore Pichetto Fratin, ritiene corretto consentire alla Commissione di merito di discutere sulle due proposte in questione che, al pari di altri emendamenti che hanno ricevuto nella seduta di ieri parere contrario, non presentano evidentemente problemi finanziari.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S), alla luce del dibattito, prospetta la formulazione, al riguardo, di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) concorda con la proposta del Presidente, precisando comunque che gli altri pareri contrari già espressi per profili finanziari risultano adeguatamente giustificati.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sull'emendamento 2.20, mentre chiede di accantonare l'esame della proposta 1.17 (testo 2), su cui è ancora in corso l'istruttoria.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S), sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 4.5, 7.0.3, 7.0.4, 1.4 e 1.12. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.18 e 2.19. Sull'emendamento 1.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguenti modifiche: al comma 1, dopo le parole: «appartenente all'area II» siano inserite le seguenti: «, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1,»; il comma 3 sia sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 4.13, 7.0.7 e 1.17 (testo 2), sulle quali l'esame resta sospeso.".

La Commissione approva la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1140-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione esteri ha recepito la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione lo scorso 2 ottobre, finalizzata alla modifica dell'articolo 3 sulla copertura finanziaria.

Il presidente [PESCO](#), sulla base dei risultati dell'istruttoria, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel sottolineare come il provvedimento presentasse, prima dell'intervento della Commissione bilancio, diverse incongruenze e criticità di carattere finanziario, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo sulla votazione del parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di

senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(Doc. XXII, n. 24) NANNICINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Parere alla 11a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **ACCOTO** (M5S) illustra gli emendamenti relativi al documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1172) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il relatore **CALANDRINI** (FdI), dopo aver richiamato sinteticamente i rilievi sollevati sul provvedimento, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota precedentemente depositata, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1421) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **CONZATTI** (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di verificare la corretta quantificazioni degli oneri e la congruità della copertura del disegno di legge. Occorre, in particolare, appurare gli effetti sul gettito tributario dell'articolo 6, commi 3, 4 e 5, recanti la disciplina della "Carta della cultura" e le modalità di funzionamento del relativo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali; andrebbe peraltro chiarita la portata finanziaria del comma 3, laddove dispone il conferimento al Fondo dei proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo, e del comma 4 che consente alle imprese di destinare alle finalità del Fondo parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Altresì, devono essere valutati gli effetti, sempre in termini di gettito tributario, dell'articolo 7 - che esclude alcune tipologie di donazioni librerie dalla presunzione della cessione ai fini dell'applicazione dell'IVA - nonché la portata finanziaria degli articoli 8 e 9, recanti, rispettivamente, norme sul prezzo di vendita dei libri e la qualifica di "libreria di qualità".

Per quanto riguarda gli emendamenti, comporta minori entrate la proposta 6.2. Occorre valutare, in relazione al parere che verrà reso sul testo, l'emendamento 8.1 che reca modifiche alle

modalità di effettuazione degli sconti sul prezzo dei libri. In merito all'emendamento 9.1 - che esclude aggravii economici in capo alle librerie che chiedono l'inserimento nell'Albo delle librerie di qualità - occorre valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 5 dell'articolo 9. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, che istituisce il fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", che occorre chiedere ulteriori elementi di dettaglio sull'ammontare delle risorse derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂, al fine di evitare che il loro impiego a fini di copertura possa compromettere altre iniziative già finanziate. Andrebbero inoltre formulate ipotesi sull'utilizzo temporale del buono mobilità, considerato che esso ha validità triennale, al fine di verificare l'adeguatezza degli stanziamenti annui. In relazione al comma 2, che dispone un finanziamento triennale per progetti volti a realizzare corsie preferenziali per il trasporto pubblico, attesa la natura di spesa di conto capitale, andrebbero illustrati gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Con riguardo all'articolo 3, che prevede un contributo per la promozione del trasporto scolastico sostenibile, e all'articolo 4, recante un'autorizzazione di spesa per finanziare azioni per la riforestazione, in entrambi i casi a valere sui proventi delle summenzionate aste delle quote di emissione, occorre, analogamente all'articolo 2, acquisire ulteriori dati sull'ammontare delle relative risorse e formulare ipotesi sull'impiego annuo dei finanziamenti, nonché specificare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, trattandosi di spese d'investimento.

Con riferimento all'articolo 5, in tema di procedure di infrazione in materia ambientale, andrebbero forniti dati sulle risorse disponibili presso i quadri economici degli interventi, a carico dei quali sono posti gli oneri recati dalla disposizione, al fine di non pregiudicare la realizzazione di ulteriori attività già previste a legislazione vigente. Più specificamente, con riguardo al comma 5, occorre avere chiarimenti sull'ammontare delle risorse necessarie per le esigenze operative e il funzionamento della struttura, cui è destinata una quota fino allo 0,5 per cento annuo delle disponibilità per gli interventi, posto che sembra esserci una discrepanza di 50.000 euro circa tra le risorse disponibili e le esigenze finanziarie risultanti dalla relazione tecnica. In merito poi al comma 3, che - a fronte dell'attivazione di posizioni di fuori ruolo per la struttura di supporto - prevede l'indisponibilità di un numero di posti finanziariamente equivalente presso l'amministrazione di provenienza, si osserva che essa dovrà riguardare posizioni destinate in concreto ad essere effettivamente coperte e non la astratta dotazione organica di diritto.

In relazione all'articolo 6, recante misure per rafforzare la pubblicità dei dati ambientali, occorre chiarire se la previsione di un termine per la pubblicazione delle informazioni da parte di alcuni soggetti pubblici possa determinare degli oneri straordinari; andrebbero altresì forniti chiarimenti circa i dati posti a base della quantificazione degli oneri recati dalla disposizione.

Con riguardo all'articolo 7, che stanziava un contributo a fondo perduto per incentivare il ricorso a prodotti sfusi o alla spina, andrebbero illustrati gli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento

netto, trattandosi di spese d'investimento; dovrebbero inoltre fornirsi chiarimenti sulle risorse destinate allo svolgimento dei controlli, le cui modalità di svolgimento sono rimesse a un decreto ministeriale. Con riferimento all'articolo 8, recante proroga del termine di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per le aree colpite dal sisma del 2016, rileva l'opportunità di indicare la consistenza delle risorse residue relative al sisma del 1997 che possono essere utilizzate a copertura degli oneri correlati alla disposizione, specificando la loro natura corrente o di conto capitale e la loro idoneità a fungere da copertura. Occorre valutare inoltre, per la quota di minor gettito tributario, di suddividere l'onere tra tributi erariali e tributi locali, al fine di ripartire correttamente le minori entrate, conformemente a quanto fatto in precedenza. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 97 del Servizio del Bilancio.

La rappresentante del GOVERNO deposita l'allegato riepilogativo degli effetti sui saldi, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui la relazione tecnica risultava sprovvista.

Si riserva quindi di dare risposta agli ulteriori rilievi.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI deposita la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, positivamente verificata ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 8, ultimo periodo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1171) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FERRERO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riguardo all'articolo 5 della Convenzione, in tema di processi produttivi che comportano l'utilizzo di mercurio, che occorre avere conferma, al fine di suffragare la neutralità finanziaria della disposizione e dell'annesso B, asserita nella relazione tecnica, che l'unico impianto attivo in Italia per la produzione di cloro-alcali con tecnologie a celle di mercurio abbia effettivamente cessato la produzione entro il 2017.

In relazione all'articolo 15 della Convenzione, sul Comitato per l'attuazione e la verifica di conformità, chiede rassicurazioni che l'eventuale candidatura italiana a ricoprire la posizione di membro del Comitato sarà avanzata solo in presenza di risorse disponibili a legislazione vigente. Chiede infine conferma della correttezza della formulazione, all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge, della quantificazione dell'onere come tetto di spesa, alla luce della molteplice natura delle spese ivi previste.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai rilievi formulati dalla relatrice.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di predisporre, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO E
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che al termine dell'odierna seduta della Commissione, è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Comunica, inoltre, che la seduta pomeridiana della Commissione già convocata per le ore 15 di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 242 (pom.) del 15/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020
242ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure per il coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia (n. 132)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra una proposta di parere non ostativo con presupposto, pubblicata in allegato al resoconto.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel prendere atto dell'assenza di effetti finanziari diretti correlati al provvedimento in esame, auspica per il futuro un attento monitoraggio volto a scongiurare sovrapposizioni tra l'attività dell'agenzia "ItaliaMeteo" e altri enti, così da evitare l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Manca, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, che occorre chiedere conferma del fatto che le modifiche alle funzioni affidate agli uffici giudiziari per effetto delle norme in esame possano essere sostenute a valere sulle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Altresì, sarebbe utile appurare il carattere ordinamentale del comma 8 del medesimo articolo 2, che limita l'applicazione delle modifiche introdotte dalla disposizione in commento ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020. Per ulteriori rilievi, rinvia alla Nota n. 106/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, che, in merito alla proposta 3.0.1 occorre chiedere conferma che, dall'istituzione di un organo di autoregolamentazione indipendente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevista dal comma 3 del capoverso "Art. 14-bis", non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa, inoltre, presente che, sui restanti emendamenti, ivi inclusi quelli del relatore 1.18, 1.19 e 2.6, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sull'emendamento 3.0.1, rilevando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Sui restanti emendamenti esprime un avviso non ostativo, fatta eccezione per le proposte del relatore 1.18, 1.19 e 2.6, in merito alle quali fa presente l'esigenza di un approfondimento.

Il PRESIDENTE ricorda incidentalmente che, presso la Commissione di merito, è stato fissato per il prossimo 23 gennaio il termine di presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.18, 1.19 e 2.6, su cui l'esame resta sospeso."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1105) COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO formula un avviso non ostativo sul testo, facendo invece presente la necessità di un approfondimento istruttorio sulle proposte emendative.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di rinviare ad una prossima seduta la votazione del parere sul testo, per poter prendere visione del contenuto normativo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE rinvia quindi ad una prossima seduta il seguito dell'esame sia del testo che degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori contenuti nella relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 14, comma 8, ultimo periodo."

Incidentalmente, ricorda che la disposizione di cui si chiede l'espunzione attiene a profili di decontribuzione suscettibili di determinare un decremento di gettito.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1250) Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, con i quali si forniscono rassicurazioni circa l'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica derivanti dal provvedimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

(1421) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del GOVERNO se sia pervenuta la relazione tecnica aggiornata necessaria per consentire alla Commissione di esprimere il parere sul disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i dicasteri competenti, ai fini della predisposizione della relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se sono disponibili gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione, ai fini della predisposizione del parere.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di predisporre una nota tecnica che tenga conto della sopravvenienza del nuovo esercizio finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1376) Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella 1a seduta pomeridiana del 5 novembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota sul provvedimento in titolo, finalizzata ad aggiornare la formulazione dell'articolo 3 sulla copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile" (n. 137)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'atto risulta al momento privo dell'intesa della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica positivamente verificata e reca, all'articolo 23, una clausola generale di neutralità finanziaria.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che le disposizioni sono per lo più di carattere ordinamentale e appaiono comunque prive di effetti finanziari diretti. Per approfondimenti sul provvedimento, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(835-A) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti.)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede delucidazioni circa i motivi del prolungamento dei tempi di esame di diversi disegni di legge in materia sanitaria, che da tempo sono inseriti nel prospetto settimanale delle convocazioni.

Il PRESIDENTE, nel ricordare come tali questioni abbiano formato oggetto di un'approfondita disamina in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi lo scorso 8 gennaio, fa presente come i motivi della permanenza di diversi provvedimenti nel prospetto settimanale delle convocazioni non nascano certo da un intento dilatorio, bensì dalla necessità di acquisire dal Governo gli elementi istruttori indispensabili per procedere alla votazione dei relativi

pareri.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Faggi, manifestando altresì il proprio disagio per la lunga dilazione nell'esame dei disegni di legge 641, sulla formazione del personale della scuola dell'infanzia, e 897, sulla videosorveglianza, che lo vedono impegnato come relatore, sollecitando fortemente la maggioranza ed il Governo ad assumere una posizione certa e definitiva.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ricordare che anche nella giornata di ieri sono stati registrati casi di maltrattamenti nei confronti di bambini in alcune realtà scolastiche, rivolge ai colleghi di tutti i Gruppi un invito accorato, affinché possa riprendere celermente l'esame del disegno di legge sulla videosorveglianza, sottolineando come, al di là delle differenze di partito, il Parlamento non possa rimanere inerte dinanzi ad episodi gravi, che richiedono una rapida soluzione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rammenta che sia sul disegno di legge 641 sia sull'897 sono in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri dicasteri interessati, ripromettendosi di farsi parte diligente, al fine di sollecitare gli approfondimenti istruttori necessari per superare le criticità di ordine finanziario attualmente esistenti.

Successivamente, fornisce elementi informativi circa l'istruttoria governativa in corso sui disegni di legge iscritti all'ordine del giorno della Commissione e non esaminati nelle precedenti fasi della seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata domani, giovedì 16 gennaio 2020, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 132

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo, secondo cui:

- con riferimento alle procedure di assunzione e di spesa, il relativo *iter* non risulta ancora avviato, nelle more dell'emanazione del provvedimento in esame e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione dello statuto dell'Agenzia;
- il mancato avvio dell'*iter* delle procedure di assunzione e di spesa ha determinato, con riferimento alle autorizzazioni di spesa per il 2019, corrispondenti economie di bilancio;
- relativamente ai rimborsi spese per i componenti del comitato tecnico-scientifico, viene confermato il carattere gratuito della partecipazione a tale organismo, fatto salvo il rimborso dei soli oneri di missione, che graveranno sul bilancio dell'Agenzia;
- con riguardo all'eventuale confluenza nell'Agenzia delle risorse umane provenienti dagli enti indicati nell'Allegato 1, viene fatto presente che l'eventuale confluenza avverrà nei limiti della dotazione organica dell'Agenzia, il cui costo risulta interamente coperto ai sensi dell'articolo 1, comma 559, della legge di bilancio 2018 e, comunque, previa ricognizione delle risorse finanziarie e strumentali e, quindi, previa valutazione dell'effettiva percorribilità, laddove il personale interessato provenga da enti meteo non inclusi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che l'eventuale confluenza nell'Agenzia del personale proveniente dagli enti di cui all'Allegato 1 avvenga nei limiti della dotazione organica dell'Agenzia medesima e della relativa copertura di spesa, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di provenienza.

1.4.2.2. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.2.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 68 (pom.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019
68ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Ugenti, direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, accompagnata dalla dottoressa Rinaldi, direttore dell'Ufficio V della medesima Direzione generale.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il **PRESIDENTE** avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della salute

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il **PRESIDENTE** introduce l'audizione del Direttore della Direzione generale delle professioni

sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della salute, dottoressa Ugenti.

La dottoressa UGENTI svolge il suo intervento.

Interviene per porre quesiti la senatrice [IORI](#) (PD).

Risponde la dottoressa UGENTI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la dottoressa Ugenti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FLORIDIA](#) (M5S) riferisce, per quanto di competenza, sul disegno di legge n. 988, già approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sull'articolo 7 che prevede l'adozione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici contenente interventi finalizzati, tra l'altro, a incentivare le istituzioni e gli enti pubblici a utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione, nonché a incentivare la ricerca. L'articolo 11 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore; a tal fine viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica - istituito dall'articolo 9 del medesimo disegno di legge - alla ricerca nel settore. L'articolo 13, infine, dispone in materia di distretti biologici, ai quali possono partecipare, oltre agli enti locali che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, anche gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia. Tra le finalità dei distretti vi sono la promozione e il sostegno alle attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, nonché promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

Si apre la discussione.

La senatrice [IORI](#) (PD) sottolinea la rilevanza dell'iniziativa in titolo, con particolare riferimento alle misure di sostegno alla ricerca e di difesa dell'ambiente. Considera positivamente l'incentivazione al consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione: si tratta di una scelta dai risvolti anche di natura educativa di cui, a suo giudizio, le scuole dovrebbero farsi promotrici su tutto il territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte della senatrice Iori, la pubblicità dei lavori mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, anche con collegamento esterno, per lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per procedura che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario GIULIANO risponde all'interrogazione n. 3-00334 del senatore Verducci sui pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) in merito all'offerta formativa delle classi di laurea ricordando, in primo luogo, che nell'adunanza del 2 maggio 2018 il CUN ha approvato il parere generale numero 22 sulla revisione dei sistemi delle classi di corso di studio e della classificazione dei saperi. Si tratta di un parere importante e articolato, che egli definisce positivamente ambizioso, contenente varie proposte, alcune attuabili a normativa vigente, altre, soprattutto quelle relative al sistema di classificazione dei saperi, difficilmente percorribili senza una profonda rivisitazione dell'attuale impianto normativo.

Come già, peraltro, rappresentato al CUN con nota del 28 maggio 2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritiene che, con riferimento in particolare alla revisione delle classi dei corsi di studio, il Consiglio universitario nazionale ha correttamente rappresentato la necessità di provvedere, in primo luogo, a normativa invariata, a una riorganizzazione delle classi esistenti, attraverso un nuovo formato più chiaro ed efficace per la strutturazione degli obiettivi formativi qualificanti e della tabella delle attività formative indispensabili di tutte le classi, evidenziando l'esigenza che alcune di esse siano rese più aderenti alle attuali esigenze culturali, professionali e normative.

Al contempo, il Ministero aderisce alla necessità rappresentata dal CUN di una identificazione di nuove eventuali classi di corsi di studio, rispondenti a esigenze culturali e professionali che non possono essere soddisfatte con le classi attualmente previste, pur attraverso un lavoro di armonizzazione complessiva del sistema, allo scopo di evitare duplicazioni non necessarie e di garantire la coerenza nelle modalità di presentazione delle varie classi nel rispetto delle specificità di ciascuna.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, accogliendo, pertanto, positivamente i suggerimenti e le proposte in tal senso avanzate dal Consiglio universitario nazionale, si trova pienamente in sintonia con le istanze rappresentate, e conviene sulla necessità di condurre una consultazione sistematica dei soggetti potenzialmente portatori di interesse, a vario titolo coinvolti, sia del mondo accademico che della società civile, acquisendo ogni informazione utile in un quadro complessivo, omogeneo e articolato. Le audizioni di potenziali *stakeholders* risultano, infatti, di rilevante importanza soprattutto per quanto concerne le possibili nuove classi che dovrebbero accogliere i corsi di laurea a orientamento professionale, in considerazione degli orientamenti contrastanti che spesso si registrano tra i vari ordini professionali rispetto alla possibile definizione di una unica eventuale classe di laurea.

Alla luce di tutto ciò, il SOTTOSEGRETARIO assicura che il Ministero, attraverso la competente Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, anche tenendo in debita considerazione gli interventi normativi che si renderanno necessari, ha invitato il Consiglio universitario nazionale a provvedere all'effettiva identificazione di nuove classi di corsi di studio, individuando i relativi obiettivi formativi qualificanti e le relative tabelle delle attività formative, ove risulti necessario all'esito delle consultazioni che si reputano opportune. Il Ministero è, pertanto, in attesa di ricevere le prime indicazioni in tal senso dal Consiglio universitario nazionale,

alcune delle quali sono state anticipate in un incontro tenutosi a Torino il 6 novembre scorso.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto; la risposta all'interrogazione conferma l'urgenza di assicurare l'aggiornamento della classificazione dei saperi accademici e del sistema delle classi di corso di studio, scongiurando così il rischio di isolare il sistema universitario italiano dal contesto europeo, permettendo la partecipazione con successo a progetti di ricerca e *partnership* a livello internazionale e favorendo l'interdisciplinarietà. Ricorda che l'aggiornamento in questione è previsto con cadenza quinquennale e che attualmente si registra un forte ritardo: auspica pertanto che il Ministero si attivi sollecitamente affinché si provveda nei tempi più brevi possibili.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 11 aprile, alle ore 10,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,45.

1.4.2.3. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 66 (pom.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

66ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CATALFO](#)

indi del Vice Presidente

[DE VECCHIS](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano e per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(868) LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 7 novembre.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi si è convenuto di istituire un Comitato ristretto con l'intento di definire un testo unificato per il seguito dell'esame. Chiede al riguardo l'orientamento della Commissione.

La Commissione concorda con la proposta.

La [PRESIDENTE](#) invita quindi i Gruppi a designare il proprio rappresentante entro la giornata di domani.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), nel segnalare che il rappresentante del proprio Gruppo sarà la senatrice Toffanin, chiede se, almeno informalmente, ai lavori del Comitato possano partecipare anche altri membri della Commissione.

La presidente [CATALFO](#) risponde positivamente al senatore Floris, avvertendo tuttavia che resterà ferma la titolarità dell'incarico.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Discussione congiunta e rinvio)

Nell'introdurre la discussione congiunta, la relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) illustra anzitutto il disegno di legge n. 658, a prima firma della senatrice Catalfo, che si pone l'obiettivo, secondo l'articolo 1, di far corrispondere ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 36 della Costituzione.

Tale scelta, secondo la relatrice, risponde all'invito più volte espresso dalle parti sociali di un intervento eteronomo di sostegno che garantisca l'efficacia generale dei trattamenti salariali minimi dei contratti nazionali comparativamente più rappresentativi.

Secondo l'articolo 2, la retribuzione non deve essere inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali. La relatrice chiarisce che il disegno di legge non solo ricorre al rinvio mobile al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stabilendo un limite sotto al quale non è possibile fissare le retribuzioni contrattuali, ma soprattutto fornisce indicazioni sia per quanto riguarda la tecnica di selezione dei soggetti abilitati a contrattare il contratto collettivo parametro, sia per quanto concerne l'area di applicazione del CCNL di riferimento.

L'articolo 3 completa la disciplina del rinvio mobile al CCNL, fissando gli indici di misurazione della rappresentatività comparata necessari per selezionare il prodotto negoziale qualificato in presenza di più CCNL nella medesima categoria e prevedendo che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa, e in ogni caso non inferiore all'importo di 9 euro lordi all'ora. Inoltre, ai fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente, specifica quali criteri si applichino per le organizzazioni dei lavoratori e per le organizzazioni dei datori di lavoro. L'articolo 4 si occupa, in particolare, di disciplinare il caso della mancanza del CCNL a cui fare riferimento per la determinazione della retribuzione minima, che comunque non potrà essere inferiore all'importo di 9 euro lordi.

La relatrice passa poi a illustrare disegno di legge n. 310, a prima firma del senatore Laus, il cui esame è connesso a quello del disegno di legge n. 658.

Si sofferma soprattutto sull'articolo 2, per il quale il salario minimo orario non potrà essere inferiore a 9 euro all'ora - da incrementare ogni anno secondo i parametri Istat - al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, precisando che esso si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

L'articolo 3 rinvia a un decreto ministeriale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'individuazione dei contratti a cui estendere la disciplina del salario minimo orario.

L'articolo 4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non debbano stipulare contratti o erogare contributi a soggetti che non garantiscono il salario minimo orario ai propri lavoratori e che il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici. L'articolo 5 individua parallelamente una sanzione per il datore di lavoro che corrisponda ai lavoratori una retribuzione inferiore al salario minimo.

Infine, secondo l'articolo 6, fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, fino ai successivi rinnovi.

La presidente [CATALFO](#) propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali al fine di acquisire elementi istruttori da parte dei soggetti maggiormente interessati.

Conviene la Commissione.

Invita quindi i Gruppi a far pervenire indicazioni in tal senso entro la giornata di domani.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul lavoro delle donne

La presidente [CATALFO](#) illustra la proposta, emersa nell'ultima seduta dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione unanime concorda sull'opportunità dell'indagine e conferisce mandato alla Presidente di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in parola.

La [PRESIDENTE](#) sollecita i Gruppi a far pervenire nei tempi più rapidi le rispettive proposte di audizioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Domenico Parisi a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) (n. 15)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) illustra il *curriculum vitae* del professor Parisi, sottolineando che il candidato è in possesso di un elevato e qualificato profilo professionale, nonché di una comprovata esperienza, maturata anche in ambito internazionale, nel campo delle politiche attive e del mercato del

lavoro. Fa presente che attualmente il professor Parisi dirige il *National Strategic Planning & Analysis Research Center*, dove è stato elaborato il *Mississippi Works system* un piano, approvato dal Dipartimento del Lavoro USA, che ha rivoluzionato il funzionamento dei Centri per l'Impiego, creando un modello di *on demand work* che, grazie alla raccolta e la combinazione di dati di molteplici agenzie per il lavoro, sia statali che private, ha permesso la creazione di oltre 50.000 nuovi posti di lavoro in pochi anni, contribuendo a fare del Mississippi uno stato *leader* a livello nazionale nella ricerca e nella formazione della forza lavoro. Ritiene pertanto il professor Parisi pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

In conclusione, anticipa che sottoporrà alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), senza entrare nel merito della competenza del candidato individuato dal Governo, lamenta che la procedura adottata per il ricambio al vertice di ANPAL potrebbe configurare un vero e proprio caso di *spoils system*.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), ritenendo impossibile una conoscenza e una valutazione del candidato esclusivamente sulla base di un *curriculum*, chiede formalmente l'audizione del professor Parisi, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento.

La presidente [CATALFO](#) condivide tale richiesta e la sottopone alla Commissione, che conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 gennaio.

Il relatore

[AUDDINO](#) (M5S), dopo aver brevemente ricordato l'obiettivo del provvedimento, ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole. Si rammarica inoltre per non aver ricevuto da parte delle minoranze alcuna osservazione, come pure avevano richiesto la scorsa settimana.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP)

chiarisce che alcune osservazioni erano state espresse informalmente con riferimento alla necessità di conciliare il rispetto delle graduatorie con le peculiarità dei singoli istituti.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) riconosce il valore di rilievi espressi in ogni contesto, anche informale, tuttavia lamenta, dal punto di vista formale, una contraddizione, perché alla richiesta di rinvio della votazione, accolta dalla Commissione, non ha fatto seguito l'invio al relatore di osservazioni da inserire eventualmente nel parere.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), quanto alla forma, ritiene si sia trattato di un malinteso. In merito alla sostanza si associa invece a quanto detto dalla collega Toffanin.

Previa dichiarazione di voto contrario, a

nome del suo Gruppo, da parte della senatrice [PARENTE](#) (PD), presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 gennaio.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento e che è stata aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che modifica alcuni aspetti del procedimento elettorale, al fine di perseguire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni di voto. In premessa fa presente che il provvedimento riproduce, con alcune modifiche, il testo di un'analogo iniziativa legislativa approvata nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, poi esaminata dalla Commissione affari costituzionali del Senato, senza che l'*iter* si ultimasse per la sopraggiunta conclusione della legislatura. Il testo, che si compone di 9 articoli, interviene su disposizioni relative a urne e cabine elettorali, componenti dei seggi elettorali e loro ampiezza demografica, assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni.

Quanto alle parti di più stretta competenza della Commissione, il relatore segnala, in particolare, l'articolo 6, che introduce il divieto di assunzione di personale da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati. Il divieto non si applica nei casi in cui sia dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza.

Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, evidenzia che un primo nucleo di disposizioni riguarda gli arredi elettorali, più esattamente le urne (da realizzare in materiale semitrasparente) e le cabine (in futuro, quando ve ne sarà la necessità, dovranno essere chiuse su tre lati e avere una determinata altezza), nonché le porte e le finestre dei locali sede di seggio. Ulteriori disposizioni riguardano l'ufficio elettorale di sezione. In particolare, si descrivono requisiti e modalità di nomina del presidente e si elimina la possibilità di surroga dello stesso con il sindaco o suo delegato. Inoltre si introduce il divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. Vengono inoltre introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di componente dell'ufficio elettorale, tra le quali, essere dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o aver

subito condanne per alcuni reati espressamente indicati. Con riferimento agli scrutatori, si riduce da 70 a 65 anni il limite massimo di età e si aggiunge il requisito del godimento dei diritti civili e politici; inoltre si prevedono i criteri di scelta degli stessi e si pone il limite dei due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale.

Riguardo all'ampiezza delle sezioni elettorali, viene introdotta una modifica che aumenta il limite inferiore dei seggi ordinari, elevandolo da 500 a 700 elettori iscritti.

Il relatore richiama quindi le modifiche in materia di autenticazione di firme e che autorizzano, per i *referendum* abrogativi e costituzionali, il voto in un Comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti. Le medesime disposizioni si applicano anche per le elezioni europee, a condizione che l'elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una Regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.

Infine, si sofferma sulle ulteriori disposizioni che autorizzano, nel caso di consultazioni sia elettorali sia referendarie, coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di calamità naturali, nonché a coloro che siano impegnati per motivi di lavoro presso piattaforme marine, a votare nel Comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori dal Comune di residenza.

Si apre la discussione generale

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), riservandosi di intervenire compiutamente nel seguito dell'esame, critica l'introduzione di una riserva dei posti di scrutatore (pari alla metà arrotondata per difetto) per coloro che si trovino, da almeno 30 giorni dal momento del sorteggio, in stato di disoccupazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) introduce, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sugli articoli 19 e 23 e su alcune direttive inserite nell'allegato A. L'articolo 19, in particolare, reca una disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, sulle norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Dopo aver ricordato i criteri direttivi per l'esercizio della delega, ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018 e che contro l'Italia risulta avviata una procedura d'infrazione.

Passa poi ad illustrare l'articolo 23, che reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 sull'attuazione dell'accordo sulla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 da parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Tale accordo interviene sul lavoro a bordo e le condizioni di servizio, l'alloggio, l'alimentazione e la sicurezza sul lavoro.

La relatrice segnala altresì la direttiva (UE) 2018/957, che modifica la direttiva 96/71/CE, sul distacco dei lavoratori in uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoro sia abitualmente svolto; la direttiva (UE) 2017/2398 sui rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori e la direttiva (UE) 2018/131 sul recepimento della Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006, concordate in sede di Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Passando all'esame del testo, fa presente che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 reca alcune definizioni. L'articolo 3 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministro delle politiche agricole. L'articolo 4 individua come autorità locali competenti le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 5 istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica. Il successivo articolo 6 istituisce il marchio "Biologico italiano". La relatrice richiama quindi il contenuto dell'articolo 7, sul Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, e dell'articolo 8, che dispone l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche. Il successivo articolo 9 prevede il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, mentre l'articolo 10 fa riferimento ai contratti di rete, ai contratti di filiera e alle cooperative tra produttori del biologico e l'articolo 11 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore. L'articolo 12 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore. In particolare, stabilisce che i principi in base ai quali le Regioni organizzano tale formazione verranno indicati da un decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. Con specifico riferimento all'articolo 12, si prevede che le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici possano associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura. Infine, l'articolo 18 disciplina la vendita e lo scambio di sementi biologiche, l'articolo 19 contiene le abrogazioni espresse e l'articolo 20 prevede la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga anche conto delle eventuali osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) chiede preliminarmente se la Commissione di merito svolgerà delle audizioni sul provvedimento.

La [PRESIDENTE](#) si riserva di rispondere dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione agricoltura.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) auspica che le eventuali audizioni verteranno anche sulle parti di più stretta competenza della Commissione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) riporta le perplessità espresse da diversi studiosi con riferimento al possibile aumento della superficie destinata al metodo biologico a discapito di quella coltivata con metodi convenzionali. Secondo la loro opinione infatti si registrerebbe una riduzione della produzione cui si dovrebbe far fronte, al fine di coprire il fabbisogno nazionale di prodotti

agroalimentari, con un aumento delle importazioni dall'estero.

Inoltre esprime dubbi circa l'utilità del Tavolo previsto dall'articolo 5, così come contesta l'iniquità del contributo annuale che alimenta il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica previsto dall'articolo 9.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.3.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 67 (ant.) del 16/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019
67ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Pizzol ha illustrato il provvedimento e dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) *Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Campagna ha illustrato il provvedimento ed è stata aperta la discussione generale.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S), anche alla luce delle considerazioni svolte ieri dalla senatrice Toffanin, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente il relatore De Vecchis ha illustrato il provvedimento ed è stata aperta la discussione generale.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), pur condividendo alcune disposizioni del provvedimento, critica le previsioni relative ai presidenti dei seggi e agli scrutatori, in quanto, a suo parere, non tengono in dovuto conto le competenze necessarie per lo svolgimento di tali ruoli. Paventa quindi il rischio che, anche solo per mancanza di esperienza e non per dolo, si verifichino episodi di rallentamento o addirittura di blocco delle procedure di voto che possano inficiarne la regolarità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Matrisciano ha illustrato il provvedimento e si è deciso di procedere a un ciclo di audizioni. Dà quindi conto delle richieste di audizioni già pervenute e sollecita i Gruppi a trasmettere le eventuali ulteriori segnalazioni.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) comunica che il suo Gruppo invierà a breve le proprie richieste di audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [CATALFO](#) sollecita i Gruppi a comunicare le rispettive richieste di audizioni con riferimento all'indagine conoscitiva sul lavoro delle donne, così da poter corredare con il programma la

richiesta alla Presidenza del Senato a svolgere l'indagine conoscitiva in parola.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [PARENTE](#) (PD), in considerazione dei licenziamenti che hanno riguardato molti lavoratori della società di *call center* "Abramo Customer Care" di Crotone, chiede lo svolgimento di una specifica audizione, con la convocazione dei vertici aziendali e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Dopo aver fatto riferimento alla necessità di discutere degli effetti del decreto dignità e di affrontare il tema delle politiche attive del lavoro, soprattutto con riferimento alle Regioni meridionali del Paese, preannuncia altresì la presentazione di uno specifico atto di sindacato ispettivo. Infine, sollecita la costituzione anche in questa legislatura di una Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali, ricordando l'importante e delicata funzione da essa svolta nella legislatura precedente.

La presidente [CATALFO](#) si riserva di fornire una risposta alle richieste appena avanzate. Con riferimento ai disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, in materia di *caregiver* familiare, ricorda poi che nel corso della seduta di ieri la Commissione ha convenuto sulla proposta di istituire un Comitato con l'intento di definire un testo unificato per il seguito dell'esame. Dà quindi conto delle relative designazioni da parte dei Gruppi e invita i componenti a coordinarsi tra loro e ad operare con la massima celerità. Informa infine che l'audizione del professor Domenico Parisi, candidato alla presidenza dell'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL) e richiesta nella seduta di ieri, potrebbe svolgersi, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea, mercoledì 23 gennaio alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE RESTANTI SEDUTE DELLA SETTIMANA

La presidente [CATALFO](#) comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, le sedute della Commissione già convocate per oggi, mercoledì 16 gennaio alle ore 15, e per domani, giovedì 17 gennaio alle ore 8,45, sono sconvocate.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11.

1.4.2.3.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 68 (ant.) del 23/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 23 GENNAIO 2019
68ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

La [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) illustra quindi proposta di parere favorevole.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) osserva che il provvedimento presenta, in linea generale, alcuni aspetti problematici, tra cui l'abbassamento a 65 anni del limite massimo di età per poter svolgere la mansione di scrutatore (che risulta di difficile comprensione), la possibilità di autenticare le firme prevista in capo a cittadini designati dai comitati promotori dei referendum (che potrebbe essere fonte di scorrettezze elettorali), l'allargamento del numero dei collegi (che potrebbe dar luogo a problemi compensativi a livello territoriale), e le disposizioni recate dall'articolo 6 per contrastare il voto di scambio (che appaiono meramente 'di bandiera', nonché di dubbia efficacia). Conclude preannunciando il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FI-BP) preannuncia invece il voto contrario della propria parte

politica.

Interviene da ultimo il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*), avanzando perplessità sull'abbassamento del limite massimo di età degli scrutatori e preannunciando il proprio voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la [PRESIDENTE](#) pone ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) dà lettura di una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) invita la Commissione a valutare la possibilità di differire il voto, al fine di meglio approfondire i contenuti del provvedimento. Tale richiesta non ha alcuna natura ostruzionistica, atteso che il suo Gruppo si è espresso favorevolmente nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, e non inciderebbe sull'*iter* presso la Commissione di merito, che non appare prossimo alla conclusione.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*), dopo aver rilevato che la Commissione di merito ha in corso un ciclo di audizioni, fa presente che i profili di competenza della Commissione risultano assai circoscritti e che nulla osterebbe, pertanto, a procedere oggi al voto. Si rimette comunque a quanto la Commissione riterrà opportuno deliberare.

Su proposta della [PRESIDENTE](#), il seguito dell'esame viene rinviato a prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) ritiene pienamente condivisibile la *ratio* sottesa al disegno di legge. Sussistono tuttavia a suo avviso alcuni profili, non debitamente considerati nel corso dell'esame in prima lettura e che hanno dato luogo, in quella sede, al voto di astensione della sua parte politica, che meriterebbero un esame approfondito. L'introduzione della valutazione di carattere attitudinale

accanto al requisito dell'idoneità professionale degli operatori delle strutture può destare infatti perplessità, in quanto il nuovo requisito non sembra adeguatamente specificato. Inoltre, sarebbe opportuno soffermarsi anche sull'opportunità di intervenire sulla struttura organizzativa degli asili. Approfondimenti sarebbero necessari anche sulle disposizioni relative alla possibilità di avvalersi delle riprese effettuate da impianti di videosorveglianza, anche perché, soprattutto con riferimento alle strutture che ospitano persone anziane o invalide, una più efficace forma di controllo potrebbe essere costituita dall'offrire ai loro familiari la possibilità di visitarli in qualsiasi momento. Inoltre, il ricollocamento del personale che ha assunto comportamenti scorretti dovrebbe prevedere anche un cambio di mansione. Conclude osservando che la copertura finanziaria del provvedimento appare, comunque, insufficiente.

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare la particolare delicatezza delle problematiche sottese al disegno di legge, concorda con la necessità di procedere a un ponderato esame del testo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) rinvia quindi il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 988

L'11ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, condivisa la finalità del provvedimento di promuovere lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico; tenuto conto che le competenze della 11ª Commissione in relazione al disegno di legge in esame risultano limitate; considerato che l'articolo 12 prevede la promozione, da parte dello Stato e delle regioni, della formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente; segnalato, all'articolo 14, il coinvolgimento, con funzioni consultive, delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura nelle attività delle organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.3.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 70 (ant.) del 29/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 29 GENNAIO 2019
70ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 12.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice **TOFFANIN** (*FI-BP*) chiede le ragioni che hanno portato alla sconvocazione della seduta del 24 gennaio, in cui invece si sarebbe utilmente potuto procedere sulla proposta di nomina a presidente dell'ANPAL del professor Domenico Parisi. Infine invita la Presidente a chiarire quale effettivamente sarà il calendario dei lavori della Commissione per la settimana corrente.

La **PRESIDENTE** manifesta l'intenzione di confermare, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, la seduta prevista per le ore 14.30. Informa inoltre che la votazione sul presidente dell'ANPAL potrebbe svolgersi oggi stesso, dopo la prevista audizione di rappresentanti del SEPE, ovvero al termine della seduta di Aula.

La senatrice **TOFFANIN** (*FI-BP*) interviene nuovamente per stigmatizzare il comportamento della maggioranza e del Governo, che impedisce uno svolgimento regolare dei lavori parlamentari. Ricorda che, secondo il calendario dei lavori, la settimana corrente avrebbe dovuto essere riservata ai lavori delle Commissioni.

Il senatore **PATRIARCA** (*PD*), pur senza attribuire alla Presidente alcuna responsabilità, manifesta il disagio del proprio Gruppo per l'andamento dei lavori parlamentari, che impedisce alle opposizioni di offrire il proprio contributo. Esprime perplessità anche sulla tempistica delle audizioni in merito all'indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e all'estero. Sollecita quindi la convocazione di un Ufficio di Presidenza per la programmazione degli impegni futuri della Commissione. Infine, si associa alla richiesta della senatrice Toffanin in merito ai motivi sottesi alla decisione di sconvocare la seduta del 24 gennaio.

Il senatore **LAUS** (*PD*) invita la Presidente a contattare formalmente il professor Domenico Parisi per

accertarsi che egli abbia fatto decadere le cause di incompatibilità con la futura carica di presidente dell'ANPAL, da più senatori evidenziate nel corso della sua audizione. Infine domanda anch'egli le ragioni della sconvocazione della seduta di giovedì 24 gennaio e chiede quando si svolgeranno le audizioni sui disegni di legge sul salario minimo orario.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che al termine della odierna seduta dell'Assemblea è prevista una riunione del proprio Gruppo. Rivendica quindi la bontà dei lavori della Commissione, che ovviamente devono svolgersi sempre compatibilmente con quelli dell'Assemblea, e sottolinea che la situazione contingente è solo legata al protrarsi dell'esame in Aula di un provvedimento particolarmente complesso.

La [PRESIDENTE](#), premesso che la seduta di giovedì 24 è stata sconvocata per sopraggiunte motivazioni di carattere strettamente personale, ricorda che il calendario delle sedute della Commissione per la settimana corrente era stato stilato sulla base della prevista sospensione dei lavori di Aula. Sopravvenute esigenze hanno tuttavia portato a convocazioni impreviste dell'Assemblea e alla conseguente compressione delle sedute di Commissione. Nell'esprimere rammarico per quanto avvenuto, riconosce comunque la fondatezza delle lamentele delle opposizioni, che condivide, e assicura che si farà portavoce delle esigenze manifestate.

Informa quindi che a breve sarà convocato un Ufficio di Presidenza per la nuova programmazione dei lavori della Commissione, che terrà conto anche degli ulteriori provvedimenti assegnati.

Precisa infine che le audizioni sui centri per l'impiego erano state concordate in un precedente Ufficio di Presidenza e che quelle sui disegni di legge sul salario minimo orario avranno inizio non appena tutti i Gruppi, che sollecita nuovamente, avranno trasmesso le rispettive richieste.

IN SEDE CONSULTIVA

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 gennaio.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) richiama la proposta di parere favorevole di cui ha dato conto nel corso della seduta antimeridiana del 23 gennaio, pubblicata in allegato al resoconto di tale seduta, e, in considerazione della limitatezza dei profili di competenza della Commissione, propone di procedere oggi al voto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) ritiene che il provvedimento all'esame della Commissione, sul quale l'orientamento del Partito Democratico è favorevole, debba essere valutato nella sua interezza e non solo con riferimento alle disposizioni di stretta competenza. Invita quindi la Presidente a considerare l'opportunità di rinviare la votazione, anche al fine di attendere lo svolgimento delle audizioni nella Commissione di merito e di acquisire ulteriori elementi istruttori.

Si associano il senatore [LAUS](#) (*PD*) e la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*).

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*), pur esprimendo alcune perplessità, si rimette alle valutazioni della Presidenza della Commissione.

La [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

1.4.2.3.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 2 APRILE 2019

97ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione. Esame. parere favorevole)

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) introduce il decreto in conversione, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare, dà conto dell'articolo 17, che cerca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo. Illustra quindi l'articolo 19, che, tra l'altro, autorizza il MEF a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 30 unità di personale di alta professionalità nel triennio 2019-2021 per le attività connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021, nonché per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali sui *dossier* economico-finanziari, e indica le relative coperture. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) giudica utile e apprezzabile il provvedimento, in particolare per le disposizioni previste dall'articolo 17 in materia di tutela della salute, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata

all'unanimità.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ([COM\(2019\) 55 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 13)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*) illustra uno schema di risoluzione di segno favorevole, che tiene conto dell'andamento del dibattito, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di risoluzione proposto dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione una proposta di calendario per la prossima settimana, in cui non saranno previste sedute di Assemblea, in base al quale la mattina di martedì 9 aprile avrà luogo l'incardinamento del disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione), cui seguirà un ciclo di audizioni informali. Invita pertanto i Gruppi a trasmettere le rispettive proposte di audizione.

A seguire, avrà luogo la discussione generale sui disegni di legge sul salario minimo orario (Atti Senato nn. 310 e 658). Al fine di poter meglio programmare i lavori, la [PRESIDENTE](#) chiede ai Gruppi di trasmettere in anticipo i nominativi dei possibili iscritti a parlare.

Nel corso della settimana saranno poi esaminati i provvedimenti in sede consultiva; tra essi, i disegni di legge n. 897 e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private); n. 944 (Legge di delegazione europea) e Doc. LXXXVI n. 2 e Doc. LXXXVII n. 2 (Relazione programmatica 2019 e Relazione consuntiva 2018 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea); n. 992 (educazione motoria nella scuola primaria) e n. 988 (produzione agricola con metodo biologico).

Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) anticipa che il suo Gruppo potrebbe essere impegnato per una riunione martedì 9 alle ore 12.

La [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) chiede di posticipare a mercoledì l'inizio della discussione sul salario minimo orario, in cui interverranno tutti i senatori del Partito Democratico componenti della Commissione. Domanda inoltre chiarimenti in ordine alla scelta del testo base per il prosieguo dell'esame.

La [PRESIDENTE](#) accede alla richiesta di differire a mercoledì l'inizio della discussione generale sui

disegni di legge in tema di salario minimo e chiarisce che la scelta del testo base verrà effettuata al termine di tale fase procedurale. Informa infine che il calendario potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti.

La Commissione concorda con la proposta di calendario della Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) avverte che, essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta della Commissione prevista per domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 8,45 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 55 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 13)

L'11ª Commissione permanente,
esaminato l'atto in titolo,
considerato che:

in tema di risorse destinate alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione, la proposta intende apportare modifiche agli articoli 92 e 93 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

la proposta in esame è volta ad adeguare gli importi proponendo un aumento pari a 116,7 milioni di euro e prevede, altresì, una semplificazione della programmazione di risorse aggiuntive per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

considerato, inoltre, che:

la valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto, modificando quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, aumenta gli stanziamenti IOG;

le disposizioni contenute nel progetto, comportando stanziamenti aggiuntivi accompagnati da una disposizione che intende semplificare la programmazione di risorse aggiuntive IOG, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale;

non risulterebbero effetti sull'ordinamento nazionale e non si prevedono effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione in quanto la dotazione cade su un Programma in essere;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando il Governo a valutare l'opportunità di fornire maggiori delucidazioni in merito ai criteri di ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro, stabiliti dall'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, data la particolare attenzione rivolta al tema dell'occupazione giovanile, considerando che in Italia il tasso di disoccupazione dei residenti di età inferiore ai 25 anni è pari al 32 per cento.

1.4.2.3.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 99 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
99ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute odierne della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

IN SEDE CONSULTIVA

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 30 gennaio.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) esprime condivisione per il provvedimento in esame, che intende promuovere l'educazione motoria nella scuola primaria, prevedendo l'inserimento in organico di un insegnante con titolo specifico. A suo parere tale previsione potrà aiutare i giovanissimi a sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S), dopo aver registrato con piacere la posizione del Gruppo di Forza Italia, presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto.

Presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato all'unanimità.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 gennaio.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) ribadisce apprezzamento per il provvedimento, che si pone l'obiettivo di tutelare le persone più deboli e vulnerabili e la professionalità e l'integrità degli operatori del settore, nel rispetto della *privacy* di tutti gli attori coinvolti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) anticipa in forma sintetica le osservazioni da inserire nello schema di parere che si riserva di sottoporre prossimamente alla Commissione. In particolare, esprime l'esigenza di dare piena attuazione ai principi della legge 8 marzo 2017, n. 24, e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'opportunità di prevedere adeguati percorsi di sostegno e, nei casi in cui sia possibile, di ricollocazione del personale giudicato inadeguato allo svolgimento delle mansioni educative, assistenziali e di cura all'interno delle strutture individuate dal provvedimento, nonché di prevedere l'obbligatorietà dell'installazione di sistemi di sorveglianza a circuito chiuso con registrazione audiovideo a colori, dotati di dispositivi che ne segnalino il malfunzionamento o le avarie. Esprime quindi l'auspicio che venga individuato un piano straordinario di ispezione e manifesta l'esigenza che il Governo presenti una relazione annuale alle Camere sui reati riconducibili alle condotte di maltrattamento e abusi nelle strutture in oggetto.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), pur confermando l'orientamento favorevole del suo Gruppo, sottopone

alla relatrice l'ipotesi di formulare una apposita osservazione che tenga conto del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali.

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di valutare la proposta del senatore Floris.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 gennaio.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) richiama nuovamente lo schema di parere favorevole presentato nella seduta antimeridiana del 23 gennaio scorso e pubblicato in allegato al resoconto di tale seduta.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) chiede di rinviare il voto alla conclusione del ciclo di audizioni da parte della Commissione di merito, atteso che potrebbero emergere informazioni utili per l'espressione del parere.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) fa presente che i profili di competenza della Commissione risultano molto circoscritti e che quindi lo schema di parere proposto non appare influenzabile dall'esito delle audizioni in corso di svolgimento presso la 9a Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome dei rispetti Gruppi, dei senatori [PATRIARCA](#) (*PD*) e [FLORIS](#) (*FI-BP*), presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di parere favorevole della relatrice, che risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 992

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezze le finalità del provvedimento, volto a promuovere nei giovani l'assunzione fin dalla scuola primaria di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona;
condivisa la considerazione dell'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e come strumento di apprendimento cognitivo;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

